Organizzazione Nazioni Unite, Organizzazione Mondiale Sanità,
Unione Europea, Consiglio d'Europa,
Repubblica Italiana, Regione Emilia-Romagna

Istituzioni e violenza: documenti sulla lotta contro la violenza alle donne

RegioneEmilia-Romagna
Assessorato alle Politiche Sociali. Immigrazione.
Progetto Giovani. Cooperazione Internazionale



QUADERNO N. 1

SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA

Istituzioni e violenza: documenti sulla lotta alla violenza contro le donne

a cura di Carmela Grezzi

RegioneEmilia-Romagna

Assessorato alle Politiche Sociali. Immigrazione.
Progetto Giovani. Cooperazione Internazionale

Le presentazioni dei documenti sono di Carmela Grezzi

FOTO DI COPERTINA: Paolo Donati, Il bucato

Progetto Editoriale: *Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna*
Viale A. Moro, 21 - Bologna Tel. 051/6397497 Fax 051/6397075
E-mail: infanzia@regione.emilia-romagna.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/infanzia

Coordinamento, redazione, videoimpaginazione e grafica: *Alessandro Finelli*

di prossima pubblicazione il ***Quaderno n. 2*** *"Famiglie imprese città, dalla legge 53 del 2000 nuovi scenari di conciliazione tra tempi di cura e di lavoro"* - Atti del convegno regionale

Stampato presso la Stamperia della Regione Emilia-Romagna nel Febbraio 2003

I testi delle traduzioni non sono ufficiali. È possibile la riproduzione citando la fonte.

Un vivo ringraziamento a quanti hanno dato un contributo per la realizzazione di questo quaderno:
- le operatrici della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna per la gratuita opera di supervisione sulle traduzioni;
- Annalisa Bruno, Neva Cocchi, Giovanna Palmieri per la collaborazione nella traduzione dei testi;
- Sandra Benedetti, Clara Cicognani per gli aggiornamenti;
- il Comune di Riccione, in particolare la Dott.ssa Ninfa Renzini della "Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna" e l'associazione "La voce delle donne" per aver permesso l'utilizzo del materiale fatografico pubblicato.

Indice

PRESENTAZIONE

DI GIANLUCA BORGHI
Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto Giovani. Cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna pag. 9

PARTE I - IL CONTESTO INTERNAZIONALE

A DOCUMENTI EMANATI DA ORGANIZZAZIONI A LIVELLO MONDIALE

Presentazione pag. 13

Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne. 1993 ONU pag. 19

Piattaforma d'azione approvata dalla IV Conferenza mondiale sulle donne (Area critica D - la violenza contro le donne). 1995 ONU pag. 25

Risoluzione dell'Assemblea mondiale della Sanità *"Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica".* 1996 OMS pag. 35

Risoluzione dell'Assemblea generale *"Prevenzione del crimine e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne"* e *"Le strategie modello e le misure pratiche sulla eliminazione della violenza contro le donne"*, allegate alla Risoluzione. 1998 ONU pag. 39

Sintesi del Protocollo facoltativo (firmato al 31/7/2001 da 72 Paesi), relativo alla *"Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne".* 1999 ONU pag. 53

Risoluzione della sessione speciale dell'Assemblea generale *"Donne 2000: uguaglianza tra i sessi, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo"* (Introduzione e area critica D - la violenza contro le donne). 2000 ONU pag. 57

B DOCUMENTI EMANATI DA ORGANIZZAZIONI EUROPEE

Presentazione pag. 65

Risoluzione sulla violenza contro le donne. 1986 UE pag. 71

Gruppo di esperte nominate dal Comitato Guida per l'eguaglianza fra donne e uomini (CDEG) del Consiglio d'Europa: Sintesi del *"Piano d'azione per combattere la violenza contro le donne".* 1997 UE pag. 87

Risoluzione sulla *"Necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione Europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne"*. 1997 UE pag. 102

Risoluzione sulla violenza contro le donne e "Programma Daphne". 1999 UE pag. 111

Decisione N. 293/2000/CE relativa a un *"Programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne" (2000-2003).* 2000 UE pag. 114

Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla salvaguardia delle donne dalla violenza.
2002 CONSIGLIO D'EUROPA pag. 125

PARTE II - IL CONTESTO NAZIONALE

A LEGGI E DIRETTIVE DELLO STATO ITALIANO
Presentazione pag. 143

Legge 15 febbraio 1996, n. 66
"Norme contro la violenza sessuale" pag. 147

Direttiva Presidente del Consiglio *"Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini",*
G.U. 21 maggio 1997 pag. 153

Legge 3 agosto 1998, n. 269 *"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù"* pag. 161

Legge 5 aprile 2001, n. 154 *"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"* pag. 169

B DOCUMENTI ASSUNTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Presentazione pag. 177

Progetto regionale "Oltre la strada - Interventi prostituzione e tratta" (sintesi). Dal 1996 RER pag. 181

Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, ANCI - Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna e le Associazioni operanti nel territorio regionale sul tema della violenza contro le donne. 2000 RER pag. 187

Piano Sanitario Regionale 1999-2001, Salute Donna, 2.1. "Abuso e Maltrattamento". 1999 RER *pag. 189*

CD ROM per la scuola "La casa sul filo. Identità, differenza e relazioni di genere". 2000 RER pag. 193

"La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner violenti" di Carmine Ventimiglia. 2002 RER pag. 195

BIBLIOGRAFIA pag. 197

PRESENTAZIONE

Con questo primo quaderno la Regione Emilia-Romagna inaugura un percorso che vorremmo caratterizzato da appuntamenti periodici scanditi da pubblicazioni contenenti materiali assemblati per aree tematiche, tutte afferenti al settore delle politiche sociali, o ad esso collegate, nel tentativo di sostenere gli interventi di coloro i quali, sia nei settori pubblici che in quelli privati, assieme al vasto universo dell'associazionismo e del volontariato, operano attraverso interventi che spesso possono rendersi più efficaci e produttivi se sostenuti da informazioni offerte in maniera organica ed aggiornata.

Il materiale che presentiamo in questa prima veste rappresenta il tentativo di organizzare in forma compiuta e sistematica la vasta produzione legislativa in materia di azioni volte a contrastare la violenza alle donne, dando così risalto ad un impegno che la Regione ha espresso particolarmente in questi ultimi dieci anni in un settore estremamente delicato non sempre ritenuto prioritario nelle agende della politica internazionale e nazionale.

La progressiva consapevolezza politica maturata nella nostra Regione, sicuramente frutto anche dell'azione tenace delle Associazioni operanti sul territorio regionale, ha consentito di raggiungere buoni livelli di collaborazione utili ad indagare ed esplorare con maggior incisività un'area che per la sua delicatezza merita un'attenzione che va costantemente mantenuta attiva e perfezionata.



NATALINO GASPARINI, Mauritania

Per un approccio più organico e sistematico al tema della violenza contro le donne e aderendo ad un esplicito invito delle Nazione Unite di tradurre le proprie Risoluzioni sul tema della violenza contro le donne, ci è parso necessario documentare la produzione legislativa che particolarmente negli ultimi anni si è resa più intensa, anche se va ricordato il fatto che fino a pochissimo tempo fa il fenomeno della violenza esercitata contro le donne non è mai stato considerato nelle decisioni prese dai principali organismi internazionali in tema di diritti umani fondamentali e di discriminazione.

Basti ricordare a questo proposito che la "Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne", approvata nel 1979 e ratificata dai due terzi dei Paesi aderenti all'ONU, non menziona affatto il tema

della violenza. Solo successivamente a tale periodo, il problema è stato oggetto di numerose analisi e deliberazioni da parte dei più rilevanti organismi internazionali ed europei: esse, pur non essendo ancora adeguatamente tradotte e divulgate, costituiscono appunto l'oggetto del presente lavoro.

Ciò che proponiamo all'attenzione dei lettori dunque è un materiale che non solo raccoglie i documenti dell'ONU – opportunamente tradotti in italiano - ma più in generale i principali documenti assunti da istituzioni di diversi livelli territoriali sul tema sulla violenza di genere che colpisce le donne in ogni parte del mondo, con modi ed espressioni che in parte si differenziano e in parte si sovrappongono.

Di tali violenze sappiamo sempre di più, perché negli ultimi anni 15-20 è stato superato, sotto la spinta della denuncia e dell'analisi del movimento delle donne, come è noto a tutti, quel livello di assuefazione, accettazione, connivenza che considerava normale, o comunque appartenente alla sfera privata e familiare, qualsiasi evento accadesse tra le mura domestiche mentre, come sappiamo da tutte le ricerche realizzate all'estero, in Italia e anche nella regione Emilia-Romagna, è proprio tra le pareti della casa che maggiormente si consumano gran parte delle violenze commesse ai danni delle donne.

Anche se si dispone di una maggiore consapevolezza sul tema, ogni conoscenza in più sull'argomento ci rafforza nella convinzione di dovere intervenire, come istituzioni pubbliche preposte a sostenere i soggetti in difficoltà e a promuoverne l'uscita da condizioni di vita inaccettabili, in modo non episodico e marginale.

La Regione Emilia-Romagna, in accordo con gran parte dei Comuni medio-grandi, ha fatto propria da molti anni la convinzione di dover contrastare con determinazione una mentalità prevaricatrice che porta anche nel nostro territorio a registrare la presenza di un numero consistente di uomini che esprimono comportamenti violenti verso le donne, siano esse mogli o partner o ex-partner.

È con questa convinzione che abbiamo realizzato, soprattutto negli ultimi anni, molte e differenti iniziative di ricerca, di formazione, di sensibilizzazione della pubblica opinione, di sostegno diretto alle donne vittime di violenza. Una caratteristica comune a tutte le iniziative, tanto quelle gestite direttamente dalla Regione quanto quelle assunte dagli Enti locali, è che esse sono state realizzate in un rapporto di collaborazione e confronto costante con le associazioni antiviolenza della regione, in sintonia con quanto auspicato e raccomandato da autorevoli Enti, come si può constatare dalla lettura dei documenti qui presentati.

Di questi impegni ne da ragione in particolare un capitolo di questo testo quello che raccoglie i documenti approvati dalla Regione Emilia-Romagna;

in esso si può facilmente riconoscere i differenti piani in cui si collocano le azioni messe in campo: dal supporto e protezione alle vittime al lavoro con gli aggressori, dalla formazione attraverso la diffusione nelle scuole e tra gli insegnanti di strumenti di natura anche didattica sulla differenza di genere, alla ricerca condotta su un campione di uomini violenti, dalla informazione e sensibilizzazione fino alle definizione di un Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Associazione dei Comuni dell'Emilia-Romagna, l'Unione delle Province dell'Emilia-Romagna e le Associazioni che operano sul territorio regionale sul tema della violenza alle donne.

Quest'ultimo documento rappresenta uno strumento fondamentale perché tutte le istanze che lo hanno sottoscritto ritengono opportuno uno sviluppo delle iniziative pubbliche e private utili a contrastare il fenomeno della violenza: a livello preventivo, conoscitivo e divulgativo.

Ripartire dunque dallo stato dell'arte in materia di legislazione internazionale, europea, nazionale e regionale sul tema della violenza alle donne significa onorare un punto del Protocollo affinché la conoscenza e la divulgazione, punti a cui il Protocollo stesso guarda con interesse, divengano le più capillari possibili, anche attraverso questo quaderno.

Infine un ringraziamento particolare va a Carmela Grezzi che ha maggiormente collaborato alla raccolta del materiale pubblicato.

Gianluca Borghi
Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto Giovani. Cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna

PARTE PRIMA
IL CONTESTO INTERNAZIONALE

***A** Documenti emanati da organizzazioni a livello mondiale*

Presentazione di alcuni recenti documenti emanati da organismi che operano a livello mondiale sul tema della violenza contro le donne. Affinità e differenze

Il tema della violenza contro le donne non ha trovato specifica menzione negli atti internazionali concernenti i diritti umani in genere, né in quelli riguardanti in modo specifico le donne, fino a pochi anni fa. Anche le Nazioni Unite e le sue articolazioni organizzative, fino a venti anni fa non avevano neppure citato il problema della violenza contro le donne, tanto che un documento molto importante relativo alle Pari Opportunità, la Cedaw (Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne), approvata nel 1979, firmata attualmente da 131 Paesi, non contempla "espressamente la violenza come una forma di discriminazione, o come un'ostacolo ad un godimento paritario delle donne di diritti e libertà"[1] .

La violenza era assente non certo perché non vi fossero sue manifestazioni anche di estrema gravità, ma perché essa era considerata "normale" o, tutt'al più, nelle sue manifestazioni estreme, espressione di patologia degli aggressori, quando non di patologia delle donne stesse vittime di violenza (masochismo, malinteso spirito di sacrificio, ecc).

"La rivoluzione epistemologica che ci ha permesso una lettura diversa della violenza è stata resa possibile dai profondi mutamenti operati da alcuni movimenti politici, che si sono riattivati prima negli Stati Uniti e poi in Europa a partire dagli anni '60: il femminismo, il movimento per i diritti civili e l'antimilitarismo"[2]. Il tema della violenza alle donne entra nel dibattito e nei documenti dei più importanti organismi internazionali a metà degli anni '80, dopo che le denunce delle organizzazioni femministe ne avevano fatto un argomento di attenzione anche per i media. Ma è soprattutto nell'ultimo decennio che si assiste ad una presa di posizione precisa ed articolata dei maggiori organismi internazionali, con Risoluzioni, nomina di Gruppi di studio, Rapporti di Commissioni ed altro. Dei numerosi documenti emanati da organizzazioni internazionali, ne sono stati selezionati in questa sezione sei, dando la preferenza a quelli più recenti. Tra gli esclusi, si segnalano due documenti

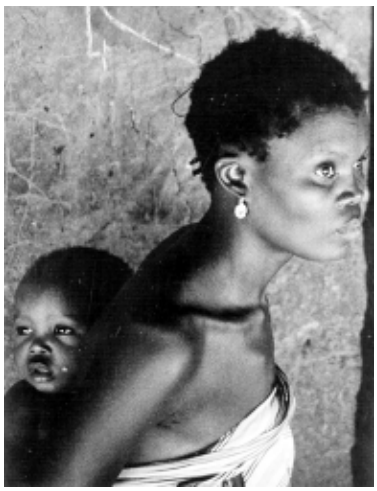
---

[1] Ivanka Corti, presidente della CEDAW, in "La violenza domestica: un fenomeno sommerso"a cura dell'ADMI (Associazione Donne Magistrato Italiane, F.Angeli, Milano,

[2] Patrizia Romito in "Violenza alle donne e risposta delle istituzioni", a cura di P.Romito, F. Angeli, Milano, 2000.

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: il primo è una descrizione in Internet[3] delle attività OMS sulla violenza contro le donne, in cui tra l'altro si specificano gli obiettivi di una ricerca che si sta svolgendo in diversi Paesi-campione, cui forse in un prossimo futuro parteciperà anche l'Italia, su salute delle donne e violenza domestica. Il secondo, "Gender and Health a Technical Paper"[4], inserisce la differenza di genere tra i determinanti sociali della salute ed esplora, in tutti gli ambiti sanitari, l'impatto della differenza di genere sulla salute delle donne. Questi documenti testimoniano di un impegno dell'OMS sugli aspetti specifici della salute femminile che fino a pochi anni fa era carente.

Dei documenti qui presentati, il primo "Dichiarazione dell'Assemblea generale dell'ONU sull'eliminazione della violenza conto le donne" è un documento molto importante poiché è il primo in cui un'organizzazione internazionale di massimo livello si esprime, com'è detto nella stessa Dichiarazione, su "una chiara e completa definizione del concetto di violenza contro le donne" e con "una chiara affermazione sui diritti che devono essere applicati per garantire l'eliminazione della violenza verso le donne in tutte le sue forme". Soltanto dopo tale Dichiarazione, altre organizzazioni internazionali si sono pronunciate sul tema con altrettanta chiarezza, come si vedrà più oltre.



Anna Maria Capicchioni, Donna con bimbo africana

La Dichiarazione parte da alcune premesse, tra cui se ne segnalano alcune particolarmente significative:

· *esiste l'urgente necessità di applicare alle donne i diritti rispetto all'uguaglianza, sicurezza, libertà, integrità e dignità;*

· *la violenza non rispetta, indebolisce e annulla il godimento dei diritti umani e delle fondamentali libertà da parte delle donne;*

· *la violenza è una manifestazione della storica sperequata relazione di potere tra uomini e donne, che costituisce uno dei processi sociali cruciali attraverso cui le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini;*

· *il movimento delle donne ha giocato un ruolo decisivo nella crescente attenzione alla natura, gravità e dimensione del problema.*

I sei articoli della Dichiarazione riguardano la definizione di violenza ed atti violenti, l'elenco dei diritti umani che vengono calpestati da comportamenti violenti, le azioni raccomandate agli Stati per combattere il fenomeno,

[3] "WHO activities to end violence against women" al sito www.who.int/frh-whd/
[4] "Gender and health a Technical Paper" al sito www.who.int/frh-whd/

le azioni poste a carico delle agenzie dell'ONU.

Anche il secondo documento, che riporta integralmente la parte della "Piattaforma per l'azione" approvata dalla IV Conferenza mondiale sulla donna di Pechino nel 1995 è molto rilevante, perché, come afferma I. Tetford, curatrice della "Guida su questioni di salute nella Conferenza di Pechino", tale "Conferenza è stata la più grande riunione internazionale di donne mai tenutasi. La risultante Dichiarazione e Piattaforma d'Azione sono il prodotto di un lungo dibattito fra circa 5.000 delegate governative di 189 Paesi. Nelle ultime ore della Conferenza, malgrado riserve espresse da diversi Paesi e dalla Santa Sede, la Dichiarazione e Piattaforma d'Azione sono state adottate *all'unanimità*". Nella Piattaforma d'azione sono individuati dodici temi problematici, di cui uno è quello della violenza sulle donne. Il documento sostanzialmente riprende i contenuti della Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 che è stata descritta precedentemente, con alcuni concetti aggiuntivi che riguardano:

nella parte relativa alle considerazioni introduttive

· inserimento nell'elenco delle manifestazioni di violenza delle violazioni dei diritti delle donne in situazioni di conflitto armato, in particolare omicidio, stupro sistematico, schiavitù sessuale ed altre forme di violenza altrettanto abberranti;

· la violenza contro le donne è esacerbata dalla pressione sociale, in particolare dalla vergogna di denunciare certe azioni, dalla mancanza di accesso a informazioni legali, aiuto o protezione, dall'assenza di leggi che proibiscano in modo efficace le azioni violente… dagli sforzi inadeguati delle autorità pubbliche per promuovere la consapevolezza e applicare le leggi esistenti;

· l'uguaglianza, la collaborazione tra uomini e donne e il rispetto per la dignità umana devono permeare tutti i livelli del processo di socializzazione;

· la mobilitazione di gruppi maschili è indispensabile alla lotta contro la violenza;

· l'effettiva soppressione del traffico di donne e bambine per il mercato del sesso è un problema urgente per la comunità internazionale.

Nella stessa Piattaforma si richiede, infine:

· al Segretario generale dell'ONU di fornire tutto l'appoggio e i mezzi necessari al Responsabile speciale ONU per la violenza contro le donne;

· ai governi ed organizzazioni internazionali di impegnarsi per l'applicazione delle Direttive ONU sulle donne rifugiate;

. ai Paesi di origine, transito e destinazione delle donne e bambine soggette al traffico a fini di prostituzione, matrimoni o lavori forzati, di prendere misure appropriate per affrontarne le cause profonde, di incrementare la cooperazione allo scopo di smantellare le reti nazionali, regionali e interna-

zionali di traffico, di destinare risorse per assistere le vittime del traffico, di approvare misure legislative di proibizione del turismo sessuale.

Nel terzo documento presentato, la Risoluzione dell'Assemblea mondiale della Sanità "Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica" del 1996 troviamo il riconoscimento dell'OMS del tema della violenza come problema cruciale per la salute delle donne. Esso quindi va riconosciuto, conosciuto e combattuto, a livello locale, nazionale ed internazionale: ciò che l'Organismo internazionale si impegna, con la Risoluzione, a promuovere.

Infatti, nel documento si riconosce, tra l'altro, che:

- la violenza ha gravi implicazioni immediate, future e a lungo termine per la salute;
- la violenza ha conseguenze crescenti per i servizi di assistenza sanitaria;
- gli operatori sanitari sono spesso tra i primi a vedere le vittime di violenza e inoltre godono di una speciale posizione nella comunità per aiutare le persone a rischio;
- l'OMS ha la responsabilità di fornire direzione e assistenza agli Stati membri nello sviluppo di programmi di sanità pubblica per prevenire la violenza inflitta a sé o agli altri.

Da tale riconoscimento discendono:

- l'affermazione della violenza come problema primario di sanità pubblica a livello mondiale;
- la raccomandazione agli Stati membri:

1) di valutare il problema,

2) di trasmettere all'OMS le informazioni in loro possesso sul problema e sul loro modo di affrontarlo;

- la richiesta al Direttore generale OMS di attivare interventi di sanità pubblica indirizzati al problema della violenza (descrizione del fenomeno, valutazione dell'efficacia di programmi preventivi, divulgazione nei media e gestione delle conseguenze, ricerca sulla violenza come una priorità della ricerca sanitaria, collaborazione tra OMS e Governi nella programmazione e monitoraggio dei programmi di prevenzione e cura);
- la richiesta al Direttore generale OMS di presentare un Piano d'azione sulla prevenzione della violenza nella sanità pubblica.

Due anni dopo, nel 1998, è di nuovo l'Assemblea generale ONU ad intervenire con una Risoluzione (n.52/86) su "Prevenzione dei reati e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne", con l'allegato "Strategie modello e misure pratiche per l'eliminazione della violenza contro le donne nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale".

Tale risoluzione, che è stata preceduta da un lungo lavoro di proposta e di richiesta di pareri ai singoli Stati da parte della Commissione ONU sulla prevenzione dei delitti e di giustizia penale, raccoglie le principali acquisizioni

analitiche e le proposte maturate negli ultimi anni in sede di organismi facenti parte del sistema ONU, compresa la Conferenza sulle donne di Pechino, sul tema della violenza contro le donne.

La parte della Risoluzione in senso stretto è composta da una serie di raccomandazioni ed inviti agli Stati membri o altri enti, di cui le principali trattano:

· l'invito agli Stati a rivedere le proprie leggi e le proprie politiche riguardo alle questioni penali per verificarne l'impatto sulle donne ed eventualmente modificarle, in modo da assicurare alle donne un trattamento equo da parte del sistema giudiziario penale;

· l'invito agli Stati a sviluppare politiche per promuovere la sicurezza delle donne in casa e in genere nella società;

· l'invito agli organismi del sistema ONU affinché coordinino le loro attività sul problema dalla violenza contro le donne;

· l'invito agli Stati e alle organizzazioni internazionali affinché curino la pubblicazione e la divulgazione dei vari documenti, linee-guida ed altri emanati dall'ONU;

· l'invito all'Assemblea generale ONU affinché adotti le allegate "Strategie modello e misure pratiche" come linee-guida per i Governi, nei loro sforzi per affrontare, sul piano della giustizia penale, le varie manifestazioni di violenza contro le donne;

· l'invito alla Commissione sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale affinché continui a considerare l'eliminazione della violenza contro le donne una delle priorità del programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine.

L'allegato "Strategie modello e misure pratiche per l'eliminazione della violenza contro le donne" contiene proposte molto dettagliate e esaurienti rispetto a diversi ambiti tematici: la legislazione, gli atti e procedure giudiziarie, le procedure di polizia, il sistema di sentenze e pene, i servizi sociali e sanitari, la formazione, la ricerca, la prevenzione.

Ad esempio, rispetto ai servizi sociali e sanitari, si propone di:

· attivare e finanziare una rete di comunicazione delle strutture e servizi accessibili per l'emergenza e per il ricovero temporaneo di donne e bambini soggetti o a rischio di violenza;

· attivare e finanziare servizi di consulenza, di accoglienza telefonica, gruppi di sostegno per le donne vittime di violenza e i loro figli;

· progettare programmi di prevenzione sull'abuso di alcool e stupefacenti, dato il frequente abuso di tali sostanze nei casi di violenza;

· attivare unità specializzate con vari profili professionali la cui formazione li renda adatti ad affrontare la complessità dei casi di violenza.

Esso si presenta e dichiaratamente vuole costituire un "manuale di buo-

ne prassi" da cui gli Stati dovrebbero attingere per realizzare politiche efficaci contro la violenza sulle donne. Le frasi finali di tale documento, infatti raccomandano di:

· favorire la traduzione nelle lingue locali e la diffusione delle "strategie modello e misure pratiche" ed utilizzarle come linee-guida per le iniziative nel proprio territorio;

· rivedere e monitorare periodicamente, a livello nazionale ed internazionale, l'andamento del fenomeno rispetto alle indicazioni delle suddette strategie e misure.

Nell'anno successivo, il 1999, sempre in ambito ONU viene approvato un Protocollo facoltativo (nel senso che ogni Stato può decidere se aderirvi o no, e fino al 30 luglio 2001 vi hanno aderito 72 Stati (tra cui l'Italia e quasi tutti gli Stati dell'Unione europea), con lo scopo di riaffermare la determinazione degli Stati firmatari di assicurare il pieno ed uguale godimento da parte delle donne di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e di intraprendere azioni efficaci per prevenire la violazione di tali diritti e libertà.

Pur essendo un documento che non tratta esclusivamente della violenza, ma di tutte le forme di discriminazione e privazione di diritti umani fondamentali che le donne subiscono, esso potrà avere un ruolo significativo sul terreno specifico della violenza, in quanto costituisce uno strumento in più a disposizione delle donne per affermare i propri diritti lesi da manifestazioni di violenza.

Il Protocollo permette e disciplina la presentazione di reclami da parte di singole persone o gruppi appartenenti a Paesi che hanno sottoscritto il Protocollo stesso, relativi a discriminazioni e violazione dei diritti umani che le donne subiscono.

Il sesto, ed anche ultimo in ordine cronologico, documento presentato è stato estratto dalla Risoluzione che l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato in occasione della sessione speciale denominata "Pechino + 5" perché ha inteso fare il punto sulla condizione delle donne in riferimento alle dodici aree critiche individuate per la Conferenza di Pechino del 1995. Rispetto la tema specifico di cui ci occupiamo, nel punto D del documento allegato alla Risoluzione, se ne parla evidenziando una maggiore sensibilità e maggiori iniziative rispetto al passato, ma anche come un problema che è ben lontano dall'essere risolto.

I sei documenti sinteticamente descritti rendono molto bene lo "stato dei fatti" rispetto al problema presente a livello mondiale della violenza contro le donne; un caso a sé è il Protocollo facoltativo che può essere utilizzato anche per denunciare situazioni di violenza, ma non è specifico.

Pur presentando diverse differenziazioni - dovute alle maggiori acquisizioni ottenute negli ultimi anni, alle diverse "missioni" degli organismi emananti, a

manifestazioni di violenza che sono esplose ultimamente, come la tratta - i documenti sono attraversati da alcuni *concetti di fondo comuni*.

Il primo di tali concetti è che *la violenza colpisce le donne nei loro diritti fondamentali* – vita, libertà, sicurezza, diritto a scegliere il partner, ecc. - in quanto esseri umani, pertanto combattere la violenza non è tanto "stare dalla parte delle donne", quanto un problema di difesa dei diritti umani universali.

Un altro concetto trasversale è che *la violenza sia una espressione culturale, una mentalità*, a sua volta frutto della storica relazione di potere tra uomini e donne, sperequata a vantaggio degli uomini, che non accettano un confronto col genere femminile su un piano di parità.

Un terzo aspetto comune è *l'ammissione della grave inadeguatezza delle risposte istituzionali* sul tema: sul piano normativo e procedurale, dei servizi socio-sanitari, del mondo della scuola, ecc. e del fatto che tale inadeguatezza o complicità o connivenza impedisce fortemente alle donne di denunciare le violenze di cui sono vittime. Anche comune è il *riconoscimento del grande ruolo* che viene tuttora svolto sul piano teorico ed operativo dal *movimento delle donne*, che pertanto va *riconosciuto* dalle istituzioni a livello politico e *sostenuto a livello finanziario.*

A fronte di tali concetti trasversali, tra i documenti si possono leggere delle specificazioni, tra cui:

· l'accento sulla lotta alla violenza come difesa dei diritti umani fondamentali nella Risoluzione ONU del 1993;

· la esplicitazione delle nuove esplosioni di violenza contro le donne nelle situazioni di conflitti armati – stupri etnici, gravidanze forzate – e nella riduzione in schiavitù di bambine e ragazze per il commercio sessuale nella Piattaforma di Pechino;

· l'esplicitazione delle conseguenze della violenza sulla salute delle donne nella Dichiarazione dell'OMS;

· l'accento sugli aspetti legislativi, giudiziari e penali nella Risoluzione ONU del 1998;

· la possibilità di presentare reclami da parte di singole donne o di gruppi di esse per denunciare inadempimenti nei rispettivi Paesi.

Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne

ADOTTATA NELLA 48ª SESSIONE ONU - 20 DICEMBRE 1993

L'Assemblea generale,

Riconoscendo l'urgente necessità dell'universale applicazione alle donne dei diritti e dei principi rispetto alla parità, sicurezza, libertà, integrità e dignità di tutte le persone umane;

Rilevando che tali diritti e principi sono contenuti in alcuni atti internazionali, compresa la dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione internazionale sui diritti politici e civili, la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, e la Convenzione contro le tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;

Riconoscendo che l'implementazione effettiva della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne dovrebbe contribuire all'eliminazione della violenza e che la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, punto fermo della presente risoluzione, rafforzerà e completerà tale processo;

Constatato che la violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace, come riconosciuto nelle Strategie lungimiranti per il progresso delle donne di Nairobi, che consiglia un insieme di misure per combattere la violenza contro le donne e per la piena realizzazione della Convenzione sull'eliminazione di tute le forme di discriminazione contro le donne;

Dichiarando che la violenza contro le donne viola, indebolisce ed annulla il godimento dei diritti umani e delle fondamentali libertà da parte delle donne, e preoccupati per il costante fallimento della difesa e promozione di tali diritti e libertà in relazione alla violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione della storica sperequata relazione di potere tra uomini e donne, che ha condotto al dominio su e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e al blocco del loro progresso, e che la violenza contro le donne è uno dei processi sociali cruciali attraverso cui le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Preoccupata che alcuni gruppi di donne, come le donne appartenenti a

minoranze, donne indigene, rifugiate, migranti, donne che vivono in zone rurali o isolate, donne povere, donne ricoverate in istituzioni o detenute, bambine, donne disabili, donne anziane e donne in situazione di conflitti armati, risultano particolarmente vulnerabili alla violenza;

Richiamando la risoluzione del Consiglio economico e sociale 1990/15 del 24 maggio 1990, nel cui allegato era riconosciuto che la violenza contro le donne nella famiglia e nella società era diffusa ed attraversava confini di reddito, classe e cultura, e che vi si deve opporre con urgenti ed effettivi passi per eliminare la sua incidenza;

Richiamando anche la risoluzione del consiglio economico e sociale 1991/18 del 30 maggio 1991, in cui il Consiglio raccomandava l'elaborazione di uno schema di strumento internazionale che dovrebbe trattare esplicitamente il problema della violenza contro le donne;

Accogliendo favorevolmente il ruolo che il movimento delle donne ha giocato nella crescente attenzione alla natura, gravità e dimensione del problema della violenza contro le donne;

Allarmata dal fatto che le opportunità delle donne di conquistare la parità in campo legislativo, sociale, politico ed economico nella società sono limitate, tra l'altro, dalla violenza continua ed endemica;

Convinta che alla luce di quanto sopra, vi sia la necessità di una chiara e completa definizione del concetto di violenza contro le donne, di una chiara affermazione sui diritti che devono essere applicati per garantire l'eliminazione della violenza contro le donne in tutte le sue forme, di un impegno da parte degli Stati rispetto alle loro responsabilità, e di un impegno della comunità internazionale verso l'eliminazione della violenza sulle donne;

Solennemente proclama la seguente Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne e raccomanda di compiere ogni sforzo perché essa sia conosciuta e rispettata:

Articolo 1 Ai fini della presente Dichiarazione, l'espressione "violenza contro le donne" comprende ogni atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere simili atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato.

Articolo 2 La violenza contro le donne comprende, ma non si limita esclusivamente, i seguenti atti:

a) Violenza fisica, sessuale e psicologica nell'ambito della famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine in casa, la violenza derivante da cause legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali che arrecano danno alle donne, la violenza

extra-coniugale e la violenza derivante dallo sfruttamento;

b) Violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella comunità, inclusi lo stupro, l'abuso sessuale, le molestie sessuali e l'intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni educative ed altro, lo sfruttamento e la prostituzione coatta;
c) Violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque essa si verifichi.

Articolo 3 Le donne hanno diritto all'uguale godimento e salvaguardia di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o altri campi. Tali diritti includono, tra l'altro:

a) Il diritto alla vita
b) Il diritto all'uguaglianza
c) Il diritto alla libertà e sicurezza della persona
d) Il diritto ad uguale tutela da parte della legge
e) Il diritto di essere liberi da ogni forma di discriminazione
f) Il diritto alle migliori misure possibili di salute fisica e mentale
g) Il diritto a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro
h) Il diritto a non essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizione crudele, inumano o degradante.

Articolo 4 Gli Stati dovrebbero condannare la violenza contro le donne e non dovrebbero appellarsi ai costumi locali, alle tradizioni o a considerazioni religiose per evitare i loro obblighi rispetto alla sua eliminazione. Gli Stati dovrebbero perseguire con tutti i mezzi idonei e senza ritardi una politica di eliminazione della violenza contro le donne e a tal fine dovrebbero:

a) Considerare, dove ciò non è stato fatto, di ratificare o aderire alla Convenzione per la eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne o muovendo riserve verso tale Convenzione;
b) Astenersi dal praticare violenza contro le donne;
c) Esercitare la dovuta diligenza per prevenire, indagare, e, in accordo con la legislazione nazionale, punire gli atti di violenza contro le donne sia che vengano perpetrati dallo Stato o da privati;
d) Inasprire le sanzioni penali, civili, amministrative e di lavoro nella legislazione nazionale per punire e riparare i torti causati alle donne che hanno subìto violenza; ad esse dovrebbe essere garantito l'accesso alle procedure giudiziarie e, in base alla legislazione nazionale, a giuste ed effettive risposte per i danni ricevuti;



Elvira Razzi, Pittrice

gli Stati dovrebbero anche informare le donne dei loro diritti nell'adire le vie legali;

e) Considerare la possibilità di elaborare piani d'azione nazionali per promuovere la difesa delle donne contro ogni forma di violenza o per includere provvedimenti con tali obiettivi in piani già esistenti, tenendo conto, della cooperazione che può essere fornita da organizzazioni non governative, specialmente quelle impegnate nel settore;
f) Sviluppare, in generale, approcci preventivi e tutte le misure di natura legale, politica, amministrativa e culturale che promuovono la tutela delle donne da ogni forma di violenza e garantiscono che non avvenga una seconda vittimizzazione delle donne causata da leggi, pratiche e altri interventi;
g) Lavorare per garantire, nella massima misura fattibile delle risorse disponibili, e, ove necessario, nel contesto della cooperazione internazionale, che donne vittime di violenza e, se del caso, i loro bambini abbiano assistenza specializzata, come riabilitazione, assistenza per accudire e mantenere i figli, trattamento, consulenza, servizi sociali e sanitari, interventi e programmi come le strutture di supporto; inoltre dovrebbero adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire la loro sicurezza e la loro riabilitazione fisica e psichica;
h) Inserire nel budget governativo adeguate risorse per gli interventi relativi all'eliminazione della violenza contro le donne;
i) Prendere provvedimenti per garantire che gli ufficiali delle forze di legge e i responsabili dell'attivazione di politiche per prevenire, indagare, e punire la violenza alle donne siano formati e sensibilizzati sulle esigenze delle donne;
j) Adottare tutte le misure idonee, specialmente in campo educativo, a modificare i modelli di comportamento sociali e culturali di donne e uomini e per eliminare pregiudizi, pratiche tradizionali e ogni altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità o superiorità dell'uno o l'altro sesso, e su ruoli stereotipati dell'uomo e della donna;
k) Promuovere ricerche, raccogliere dati e compilare statistiche, specialmente sulla violenza domestica, relativamente alla diffusione delle diverse forme di violenza contro le donne e incoraggiare la ricerca sulle cause, natura, gravità e conseguenze della violenza contro le donne nonché sull'efficacia delle misure realizzate per prevenire e rimediare alla violenza; tali statistiche e conclusioni delle ricerche dovranno essere pubblicate;
l) Adottare provvedimenti diretti all'eliminazione della violenza contro donne particolarmente vulnerabili ad essa;
m) Includere, nelle relazioni presentate circa gli atti rilevanti relativi ai diritti umani delle Nazioni Unite, informazioni pertinenti sulla violenza alle donne e sulle misure adottate per realizzare la presente Dichiarazione;

n) Incoraggiare lo sviluppo di idonee linee-guida di supporto nell'implementazione dei principi essenziali della presente Dichiarazione;
o) Riconoscere l'importante ruolo del movimento delle donne e delle organizzazioni non governative in tutto il mondo per la crescente consapevolezza e ricerca di rimedi al problema della violenza contro le donne;
p) Facilitare e valorizzare l'operato del movimento delle donne e delle organizzazioni non governative e cooperare con esse a livello locale, regionale e nazionale;
q) Incoraggiare le organizzazione intergovernative di cui sono membri ad inserire la violenza alle donne nei loro programmi.

Articolo 5 Gli organi e le agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite dovrebbero, nei rispetti settori di competenza, contribuire alla ricognizione e realizzazione dei diritti e principi essenziali di questa Dichiarazione e a tal fine dovrebbero, tra l'altro:

a) Promuovere la cooperazione internazionale e regionale al fine di stabilire le strategie regionali di lotta alla violenza, di scambio di esperienze e di finanziare programmi relativi alla eliminazione della violenza contro le donne;
b) Promuovere incontri e seminari con lo scopo di creare o accrescere la consapevolezza tra le persone del problema della violenza;
c) Favorire il coordinamento e lo scambio nel sistema delle Nazioni Unite tra organismi che trattano dei diritti umani per affrontare la situazione effettivamente;
d) Includere nelle analisi preparate da organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite su tendenze e problemi sociali, come le relazioni periodiche sulla situazione sociale mondiale, l'esame delle tendenze sulla violenza contro le donne;
e) Incoraggiare il coordinamento tra organizzazioni ed organismi del sistema delle Nazioni Unite ad inserire il problema della violenza nei programmi in corso, specialmente in riferimento a gruppi di donne particolarmente vulnerabili alla violenza;
f) Promuovere la formulazione di linee-guida o manuali relativi alla violenza alle donne, tenendo conto delle misure menzionate sopra;
g) Considerare il problema dell'eliminazione della violenza verso le donne in conformità ai loro incarichi rispetto all'implementazione di strumenti per i diritti umani;
h) Cooperare con le organizzazioni non governative sulla violenza alle donne.

Articolo 6 Nessuna cosa nella presente Dichiarazione influenzerà alcun provvedimento più favorevole alla eliminazione della violenza alle donne che pos-

sa essere contenuto nella legislazione di uno Stato o in qualche Convenzione internazionale, trattato o altro strumento in possesso di uno Stato.

La violenza contro le donne

Piattaforma d'Azione della IV Conferenza Mondiale sulle Donne

Iniziative per la Parità, lo Sviluppo e la Pace

ONU, PECHINO 1995

...omissis...

D. La violenza contro le donne

113. La violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace. La violenza contro le donne viola, indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali. II costante fallimento dell'azione di protezione e promozione di tali diritti e libertà nel caso della violenza contro le donne, è materia di grave preoccupazione in tutti gli Stati e deve essere affrontato. La conoscenza delle sue cause e delle sue conseguenze, così come della misura della sua diffusione e delle iniziative per combatterla, sono aumentate in modo significativo dopo la Conferenza di Nairobi. In tutte le società, in misura maggiore o minore, le donne e le bambine sono soggette a violenza fisica, sessuale e psicologica secondo schemi che superano le barriere del reddito, della classe e cultura. La condizione inferiore delle donne e le loro condizioni economiche possono essere sia una causa, sia una conseguenza della violenza contro le donne.

114. L'espressione "violenza contro le donne" significa qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato. Per tanto, la violenza contro le donne comprende ma non si limita esclusivamente a:

a) Violenza fisica, sessuale e psicologica nell'ambito della famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine in casa, la violenza derivante da cause legate all'eredità, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile

e altre pratiche tradizionali che arrecano danno alle donne, la violenza extraconiugale e la violenza derivante dallo sfruttamento;
b) Violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella comunità, inclusi lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale, e l'intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, lo sfruttamento e la prostituzione forzata;
c) Violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata e tollerata dallo Stato, ovunque essa si verifichi.

115. Altri atti di violenza contro le donne includono le violazioni dei diritti delle donne in situazioni di conflitto armato, in particolare omicidio, stupro sistematico, schiavitù sessuale, gravidanza forzata.

115bis. Atti di violenza contro le donne includono anche il terrorismo, la sterilizzazione forzata e l'aborto forzato, l'uso coercitivo, forzato di mezzi anticoncezionali, la soppressione del feto di sesso femminile, la selezione prenatale del sesso e l'infanticidio della figlia.

116. Alcuni gruppi di donne, come ad esempio le donne che appartengono a minoranze, le rifugiate, le emigrate, le donne che vivono in condizioni di povertà in comunità rurali o isolate, le donne rinchiuse in situazioni o in centri di detenzione, le figlie, le donne disabili, le donne anziane e le donne in situazioni di conflitto armato, sono particolarmente vulnerabili alla violenza.

117. Le donne profughe, rimpatriate, lavoratrici emigranti, le donne che vivono in condizioni di povertà e donne che vivono in aree sotto occupazione straniera o dove si verificano atti di terrorismo sono anche particolarmente vulnerabili alla violenza.

118. Le minacce di violenza, che si verificano in casa, nella comunità o perpetrati o tollerati dallo Stato, generano paura e insicurezza nella vita delle donne, e rappresentano ostacoli al raggiungimento della parità, per lo sviluppo e per la pace. La paura della violenza, inclusa la molestia sessuale, è una barriera permanente alla mobilità delle donne e limita il loro accesso alle risorse e alle attività fondamentali. Alti costi sociali, economici e sanitari per l'individuo e per la società sono associati alla violenza contro le donne. La violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne sono costrette a una posizione subordinata rispetto agli uomini. In molti casi la violenza contro le donne



Alessandra Carenza, Amiche

e le bambine si verifica nelle famiglie o in casa, dove la violenza è spesso tollerata. L'abuso fisico e sessuale e lo stupro delle bambine e delle donne da parte di membri della famiglia e altri conviventi, così come la diffusone dell'abuso coniugale e extra-coniugale, sono spesso riferiti solo in parte e sono per ciò difficili da valutare in termini quantitativi. Anche quando tale violenza è riferita alle autorità, spesso non si riesce a proteggere la vittima e a punire i colpevoli.

119. La violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni storicamente ineguali tra gli uomini e le donne che hanno condotto alla denominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e costituisce un ostacolo al pieno progresso delle donne. La violenza contro le donne nel corso della loro vita deriva essenzialmente da fattori culturali, in particolare dagli effetti dannosi di alcune pratiche tradizionali o consuetudinarie e da atti di estremismo legato alla razza, al sesso, alla lingua, alla religione, che perpetuano la condizione di inferiorità accordata alle donne nella famiglia, nel posto di lavoro, nella comunità e nella società. La violenza contro le donne è esacerbata dalla pressione sociale, in particolare dalla vergogna di denunciare certe azioni che sono state condotte contro le donne, la mancanza di accesso a informazioni legali, aiuto o protezione, la assenza di leggi che proibiscano in modo efficace le azioni di violenza contro le donne, la mancata riforma delle leggi esistenti, gli sforzi inadeguati da parte delle autorità pubbliche per promuovere la consapevolezza e applicare le leggi esistenti, e l'assenza di mezzi educativi e di altra natura per affrontare il problema delle cause che rappresentano lo stupro e la schiavitù sessuale, così come l'uso delle donne e delle bambine come oggetti sessuali, inclusa la pornografia, sono fattori che contribuiscono alla perdurante presenza di tale violenza, influenzando negativamente la comunità in generale e i bambini e i giovani in particolare.

120. Sviluppare un approccio generale e multidisciplinare per ciò che concerne l'obiettivo ambizioso di promuovere famiglie, comunità e Stati che siano liberi dalla violenza contro le donne è necessario e possibile. L'uguaglianza, la collaborazione tra uomini e donne e il rispetto per la dignità umana devono permeare tutti i livelli del processo di socializzazione. I sistemi educativi devono promuovere il rispetto di sé e il rispetto reciproco, e la cooperazione tra donne e uomini.

121. L'assenza di dati specifici relativi a donne e uomini e di statistiche riguardanti la diffusione della violenza, rendono difficile l'elaborazione di programmi e la verifica dei cambiamenti. La mancanza di documentazione e di ricerca sulla violenza domestica, le molestie sessuali, e la violenza contro le donne e

le bambine in privato e in pubblico, incluso il luogo di lavoro, ostacolano gli sforzi per delineare specifiche strategie di intervento. L'esperienza di molti Paesi indica che le donne e gli uomini possono essere coinvolti nella lotta contro la violenza in tutte le sue forme e che efficaci misure possono essere assunte per affrontare sia le cause sia le conseguenze della violenza. La mobilitazione di gruppi maschili è indispensabile alla lotta contro la violenza contro le donne.

122. Le donne possono essere particolarmente vulnerabili a tutti i tipi di violenza perpetrate da persone in posizione di potere in situazioni di conflitto o di pace. L'insegnamento a tutti i funzionari di nozioni di diritto umanitario e umano, e la punizione dei responsabili di tali violenze può contribuire ad assicurare che esse non siano perpetrate da funzionari pubblici in cui le donne dovrebbero poter riporre fiducia, inclusi gli ufficiali di polizia, le guardie carcerarie e i membri delle forze di sicurezza.

123. La effettiva soppressione del traffico di donne e bambine per il mercato del sesso è un problema urgente per la comunità internazionale. La applicazione della Convenzione del 1949 per la Soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione di altri, deve essere riesaminata e rafforzata. L'uso delle donne nella prostituzione internazionale e i canali del traffico clandestino sono divenuti vitali per il crimine organizzato. L'Ufficiale Responsabile di riferire sulla violenza contro le donne, che ha valutato questi atti come elementi aggiuntivi nella violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne e delle bambine, è invitato ad affrontare con urgenza, sulla base del suo mandato, il problema del traffico internazionale di donne finalizzato al mercato del sesso, così come i problemi relativi alla prostituzione forzata, lo stupro, l'abuso sessuale e il turismo sessuale. Le donne e le bambine che sono vittime di questo commercio internazionale corrono un crescente pericolo di ulteriore violenza, così come di gravidanze indesiderate e malattie trasmesse per contagio sessuale, inclusa l'infezione di HIV/AIDS.

124. Nell'affrontare il problema della violenza contro le donne, i Governi e le altri parti interessate devono promuovere una strategia attiva e di alto profili allo scopo di introdurre il punto di vista delle donne in tutte le politiche e i programmi, in modo che, prima che le decisioni siano prese, un'analisi possa essere condotta sui loro effetti sulle donne e sugli uomini rispettivamente.

Obiettivo strategico D.1
Prendere misure integrate per prevenire e eliminare la violenza contro le donne.
Iniziative da assumere

125. Dai Governi:
(a) Condannare la violenza contro le donne e non invocare alcuna abitudine, tradizione o argomentazione religiosa per esimersi dai propri obblighi rispetto alla sua eliminazione in conformità con la Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne;
(b) Evitare forme di violenza contro le donne e vigilare per prevenire, indagare e, secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali, punire gli atti di violenza contro le donne, sia che questi siano stati perpetrati dallo Stato, sia da privati cittadini;
(c) Applicare o inasprire le sanzioni penali, amministrative o di lavoro nelle legislazioni nazionali per punire e risarcire i torti provocati alle donne e alle bambine che sono soggette a qualsiasi forma di violenza, sia in casa, che nel luogo di lavoro, che nella società;
(d) Adottare e/o applicare e periodicamente riesaminare e analizzare le leggi in modo da assicurare la loro efficacia per eliminare la violenza contro le donne, sottolineando le prevenzione della violenza e la punizione dei colpevoli; prendere misure per assicurare la protezione delle donne vittime della violenza, il risarcimento per i danni subiti, la guarigione delle vittime e la riabilitazione dei colpevoli;
(e) Lavorare attivamente per ratificare le norme e strumenti relativi alla violenza contro le donne, inclusi quelli inseriti nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nell'Accordo internazionale sui diritti civili e politici, nell'Accordo internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e la Convenzione contro la tortura e altre punizioni crudeli, inumane e degradanti;
(f) Applicare le norme contenute nella Convenzione per la eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne tenendo in considerazione la raccomandazione generale n. 19 adottata dal Comitato per la eliminazione della violenza contro le donne nella sua undicesima sessione;
(g) Promuovere una politica attiva e di alto profilo per il riconoscimento a tutti i livelli della prospettiva basata sulle differenze tra sessi in tutte le politiche e i programmi relativi alla violenza contro le donne, e incoraggiare attivamente, sostenere e applicare misure e programmi per far crescere la consapevolezza e la comprensione delle cause, delle conseguenze e dei meccanismi della violenza contro le donne tra quanti sono responsabili per la applicazione di tali politiche, tra i quali gli ufficiali di polizia, i lavoratori del settore giudiziario, medico e sociale, e quanti sono impegnati con le minoranze, gli immigrati, i rifugiati, e sviluppare strategie che assicurino che nuovi atti di violenza contro le donne già vittime della violenza non si verifichino a causa di leggi insensibili ai problemi delle donne o di pratiche giudiziarie;
(h) Fornire alle donne vittime della violenza accesso ai meccanismi della giustizia e, secondo le leggi di ciascun Paese, a giusti e efficaci rimedi per il danno

subito, informare le donne dei loro diritti per ottenere risarcimenti attraverso tali meccanismi;
(i) Approvare e consolidare le leggi contro i colpevoli di pratiche e atti di violenza contro le donne, così come la mutilazione genitale femminile, la soppressione del feto femminile e selezione prenatale, l'infanticidio e la violenza derivante da questioni di eredità, e dare vigoroso sostegno agli sforzi delle organizzazioni non governative e di comunità per eliminare tali pratiche;
(j) Formulare ed applicare piani di azione, a tutti i livelli appropriati, per eliminare la violenza contro le donne;
(k) Adottare tutte le misure appropriate, soprattutto nel campo dell'istruzione, per modificare i modelli di comportamento degli uomini e delle donne, e per eliminare pregiudizi, le pratiche tradizionali e tutte le altre pratiche basate sull'idea dell'inferiorità o superiorità di un sesso, o su ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;
(l) Creare o rafforzare i meccanismi istituzionali in modo che le donne e le bambine possano riferire e presentare accuse in caso di atti di violenza contro di loro in un ambiente sicuro e confidenziale, libero dalla paura di punizioni o vendette;
(l) Garantire l'accesso delle donne disabili ad informazioni e servizi sul tema della violenza contro le donne;
(m) Creare, finanziare e migliorare o sviluppare, secondo le esigenze, la formazione di personale giudiziario, legale, medico, sociale, insegnanti, agenti di polizia e ufficiali di immigrazione, in modo da evitare abusi di potere che conducano alla violenza contro le donne e sensibilizzare tale personale circa la natura discriminatoria di atti e di minacce di violenza, in modo da assicurare il loro corretto trattamento delle donne;
(n) Adottare, quando necessario, e rinforzare le leggi esistenti che puniscono la polizia, le forze di sicurezza e gli altri agenti dello Stato colpevoli di atti di violenza contro le donne nel corso dello svolgimento dei propri doveri; e riesaminare le leggi esistenti e prendere efficaci misure contro i colpevoli di tali violenze;
(o) Includere, nella presentazione di relazioni, come stabilito nelle normative delle Nazioni Unite sui diritti umani, informazioni sulla violenza contro le donne e le misure prese per applicare la Dichiarazione delle Nazioni Unite per la eliminazione della violenza contro le donne;
(p) Cooperare e assistere il Responsabile Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, nello svolgimento del suo mandato e fornire tutte le informazioni richieste, e cooperare con tutti gli altri organismi competenti, così come il Responsabile Speciale sulla tortura e sull'esecuzione sommaria, extragiudiziale e arbitraria, in relazione alla violenza contro le donne;

(q) Raccomandare alla Commissione sui Diritti Umani di rinnovare il mandato del Responsabile Speciale sulla violenza contro le donne al termine del periodo di scadenza nel 1997 e, se ritenuto opportuno, aggiornarlo e rafforzarlo.

126. Dai Governi, inclusi i governi locali e le organizzazioni di base, le organizzazioni non governative, le istituzioni educative, il settore pubblico e privato, in particolare le aziende e i mezzi di comunicazione di massa, secondo le circostanze:
(a) Fornire centri di rifugio generosamente finanziati e sostegno alle bambine e alle donne vittime della violenza, così come servizi di assistenza medica e psicologica e aiuto legale gratuito o a basso costo, dove necessario, e assistenza in modo che le donne siano in grado di trovare i mezzi necessari al sostentamento;
(b) Dar vita a servizi linguisticamente e culturalmente accessibili per le donne emigranti e le bambine, incluse le donne lavoratrici emigranti, che sono vittime di violenza provocate da discriminazione sessuale;
(c) Riconoscere la vulnerabilità alla violenza e ad altre forme di abuso delle donne emigranti, incluse le donne lavoratrici emigranti, il cui stato legale nel Paese ospitante dipende dai datori di lavoro che possono sfruttare tale situazione;
(d) Sostenere le iniziative delle organizzazioni femminili e delle organizzazioni non governative in tutto il mondo per rendere noto il problema della violenza contro le donne e contribuire alla sua eliminazione;
(e) Organizzare, sostenere e finanziare le campagne di formazione ed educazione fondate sulla comunità allo scopo di rendere noto il problema della violenza contro le donne inteso come una violazione del diritto delle donne al godimento dei propri diritti umani, e mobilitare le comunità locali perché si avvalgano di metodi sensibili ai problemi delle donne e tradizionali per la risoluzione dei conflitti;
(f) Riconoscere, sostenere e finanziare il ruolo fondamentale delle istituzioni intermedie, come i centri primari di assistenza sanitaria, centri di pianificazione familiare, servizi di assistenza scolastici, servizi di protezione delle madri e dell'infanzia, centri per le famiglie emigranti ecc., nel settore dell'informazione e dell'istruzione in relazione alla violenza;
(g) Organizzare e finanziare campagne di informazione, programmi di istruzione e di formazione per bambine e bambini, donne e uomini, in particolare quelli che si trovano in una posizione di rischio elevato, circa gli effetti negativi, sociali e personali, della violenza nella famiglia, nella comunità e nella società, insegnare loro come comunicare senza violenza in modo che possano imparare a proteggersi e a proteggere gli altri da tale violenza;
(h) Diffondere informazioni sulla assistenza disponibile alle donne e alla fami-

glie vittime della violenza;
(i) Fornire e finanziare l'assistenza psicologica e la riabilitazione per i colpevoli di atti di violenza e promuovere la ricerca per sviluppare ulteriormente gli sforzi relativi a tale assistenza psicologica e riabilitazione, in modo da prevenire il ripetersi di tale violenza;
(j) Incrementare la consapevolezza circa la responsabilità dei mezzi di comunicazione di massa nel promuovere immagini non stereotipate di donne e di uomini, così come nell'eliminare i modelli che generano violenza, e incoraggiare quanti sono responsabili per il contenuto dei mezzi di comunicazione di massa a stabilire linee di condotta e codici di comportamento; incrementare inoltre la consapevolezza del ruolo importante che i mezzi di comunicazione di massa svolgono nell'informare e educare il pubblico circa le cause e le conseguenze della violenza contro le donne e nello stimolare il dibattito pubblico su questo tema.

127. Dai Governi, datori di lavoro, associazioni sindacali, organizzazioni di base e giovanili e organizzazioni non-governative, secondo le circostanze:
(a) Sviluppare programmi e procedure per eliminare le molestie sessuali e altre forme di violenza contro le donne in tutte le istituzioni educative, luoghi di lavoro e altrove;
(b) Sviluppare programmi e procedure per educare e stimolare la consapevolezza che agli atti di violenza contro le donne costituiscono reato e una violazione dei diritti umani delle donne;
(c) Sviluppare programmi di assistenza psicologica e di sostegno per le bambine, le adolescenti e le giovani donne che sono state o sono coinvolte in relazioni fondate sull'abuso, in particolare per quelle che vivono in casa o nelle istituzioni dove tale abuso si verifica;
(d) Adottare misure speciali per eliminare la violenza contro le donne, particolarmente quelle in situazioni di vulnerabilità, come le donne giovani, le rifugiate, le profughe all'interno del proprio Paese, le donne disabili e le donne emigranti, inclusa la applicazione delle leggi per le donne lavoratrici emigranti sia nei Paesi di origine sia in quelli di destinazione.

128. Dal Segretario Generale delle Nazioni Unite:
Fornire al Responsabile Speciale tutta l'assistenza necessaria, in particolare personale e risorse per svolgere tutte le funzioni del suo mandato, specialmente nel condurre e seguire lo sviluppo delle missioni intraprese separatamente o insieme con altri responsabili speciali e gruppi di lavoro, e assistenza adeguata per periodiche consultazioni con i Comitati sulla Eliminazione della discriminazione contro le donne e altri organismi.

129. Dai Governi, organizzazioni internazionali e organizzazioni non-governative:
Incoraggiare la diffusione e la applicazione delle Direttive UNHCR sulla protezione delle donne rifugiate e le Direttive UNHCR sulla prevenzione e risposta alla violenza sessuale contro i rifugiati.

Obiettivo strategico D.2
Adottare misure speciali aver eliminare il traffico di donne e per assistere le donne vittime della violenza derivante dalla prostituzione e dal traffico di donne.

131. Dai Governi dei Paesi di origine, transito e destinazione, dalle organizzazioni regionali e internazionali, secondo le circostanze:
(a) Considerare la ratifica e l'applicazione delle convenzioni internazionali sul traffico di persone e sulla schiavitù;
(b) Prendere appropriare misure per affrontare le cause profonde, inclusi i fattori esterni, che incoraggiano il traffico di donne e di bambine per la prostituzione, matrimoni forzati e lavori forzati allo scopo di eliminare il traffico di donne, incluso il rafforzamento delle leggi in vigore allo scopo di fornire una migliore protezione ai diritti delle donne e delle bambine e di punire i colpevoli per mezzo di sanzioni penali e civili;
(c) Incrementare la cooperazione e le azioni concertate da tutte le autorità preposte al mantenimento della legalità e le istituzioni, allo scopo di smantellare le reti nazionali, regionali e internazionali di traffico;
(d) Allocare risorse per fornire programmi creati per assistere le vittime del traffico di donne per la formazione professionale, l'assistenza legale e sanitaria confidenziale, e prendere le misure necessarie per cooperare con le organizzazioni non-governative, e fornire aiuto sociale, medico e psicologico alle vittime del traffico di donne;

Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica

OMS 1996

La 49ª Assemblea mondiale della Sanità[1],

Rilevando con grande preoccupazione il drammatico incremento mondiale dell'incidenza dei danni volontari che colpiscono persone di tutte le età e di entrambi i sessi, ma specialmente donne e bambini;

Sottoscrivendo la richiesta della Dichiarazione del summit mondiale per lo sviluppo sociale per l'introduzione e l'implementazione di specifiche politiche e programmi di sanità pubblica e servizi sociali per prevenire la violenza ed alleviarne gli effetti;

Sottoscrivendo le raccomandazioni fatte alla Conferenza su popolazione e sviluppo (Cairo, 1994) e alla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995) per combattere urgentemente il problema della violenza contro le donne e le ragazze e per capire le sue conseguenze sulla salute;

Richiamando la Dichiarazione per l'eliminazione della violenza contro le donne delle Nazioni Unite;

Rilevando la richiesta della comunità scientifica nella Dichiarazione di Melbourne adottata dalla terza conferenza internazionale sulla prevenzione e controllo delle azioni violente (1996) per incrementare la cooperazione internazionale finalizzata a garantire la sicurezza degli abitanti della terra;

Riconoscendo le gravi implicazioni immediate, future e a lungo termine per la salute e lo sviluppo psicologico e sociale che la violenza comporta per gli individui, le famiglie, le comunità e i paesi;

Riconoscendo le conseguenze crescenti della violenza per i servizi di assistenza sanitaria ovunque e i suoi lesivi effetti sulle limitate risorse del sistema sanitario per i paesi e le comunità;

Riconoscendo che gli operatori sanitari sono spesso tra i primi a vedere le vittime di violenza, possedendo una peculiare capacità tecnica e avvantaggiandosi di una speciale posizione nella comunità per aiutare le persone a rischio;

Riconoscendo che l'OMS, principale agenzia per il coordinamento degli impegni internazionali nella pubblica sanità, ha la responsabilità di fornire dire-

zione e assistenza agli Stati membri nello sviluppo di programmi di sanità pubblica per prevenire la violenza inflitta a sé o agli altri;

1. DICHIARA che la violenza è un problema primario di sanità pubblica a livello mondiale;

2. RACCOMANDA agli Stati membri di valutare il problema della violenza nel proprio territorio e di trasmettere all'OMS le loro informazioni su questo problema e sul loro approccio ad esso;

3. INVITA il Direttore Generale, all'interno delle risorse disponibili, ad attivare interventi di pubblica sanità indirizzati al problema della violenza che:
(1) descriveranno i diversi tipi di violenza, definiranno la loro dimensione ed analizzeranno le cause e le conseguenze della violenza utilizzando anche una "prospettiva di genere" nell'analisi;
(2) valuteranno i tipi e l'efficacia di misure e programmi per prevenire la violenza ed alleviarne gli effetti, con particolare attenzione alle iniziative territoriali e di base;
(3) promuoveranno azioni per combattere questo problema a livello internazionale e locale comprese misure per:

(a) fare progressi nel riconoscimento, nella presentazione nei media e nella gestione delle conseguenze della violenza;

(b) promuovere la più ampia partecipazione intersettoriale nella prevenzione e gestione della violenza;

(c) incoraggiare la ricerca sulla violenza come una priorità per la ricerca nella sanità pubblica;

(d) preparare e divulgare raccomandazioni su programmi di prevenzione della violenza in nazioni, Stati e comunità in tutto il mondo;

(4) garantiranno la attiva e coordinata partecipazione di idonei programmi tecnici dell'OMS;
(5) rafforzeranno la collaborazione dell'organizzazione con governi, autorità locali ed altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite nella programmazione, implementazione e monitoraggio di programmi di prevenzione e cura;

4. INVITA INOLTRE il Direttore Generale a presentare una relazione alla 99ª sessione del Comitato esecutivo con la descrizione dei progressi raggiunti ed a presentare un piano d'azione per avanzare verso un approccio alla prevenzione della violenza nella sanità pubblica basato scientificamente.

[1] 60ª riunione plenaria, 25 maggio 1996 - Commissione B, quarto rapporto

Prevenzione del crimine e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne

ONU 1998

L'Assemblea Generale,

Considerando la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, nella quale ha promulgato la *Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne*, e richiamando la definizione di violenza contro le donne contenuta negli articoli 1 e 2 della Dichiarazione,

Condannando fortemente tutte le forme di violenza contro le donne,

Sottolineando che l'applicazione effettiva della *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* contribuirà ad eliminare la violenza contro le donne e che l'attuazione della Dichiarazione rafforzerà e completerà tale processo,

Richiamando la *Dichiarazione di Pechino* e la *Piattaforma d'azione* adottata dalla *Quarta conferenza mondiale sulle donne* ed in particolare la determinazione dei Governi a prevenire ed eliminare ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze,

Riconoscendo la necessità di applicare completamente la *Dichiarazione di Pechino* e la *Piattaforma d'azione* nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale e di sviluppare nuove strategie e misure pratiche in tale campo,

Richiamando la Risoluzione 1997/44 del 11 aprile 1997 della Commissione sui Diritti Umani sulla eliminazione della violenza contro le donne,

Accogliendo con favore il rinnovo, da parte della Commissione sui Diritti Umani, del mandato del Relatore Speciale (Special Rapporteur) sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze,

Richiamando le conclusioni e le raccomandazioni del Relatore Speciale, sottolineate dalla Commissione sui Diritti Umani nella sua risoluzione 1997/44, e cioè che gli Stati hanno un compito attivo nel promuovere e proteggere i diritti umani delle donne e che perciò devono prestare l'attenzione necessaria alla prevenzione della violenza contro le donne,

Riaffermando la risoluzione 1996/12 del 23 luglio 1996 del *Consiglio economico e sociale*, sulla eliminazione della violenza contro le donne,

Manifestando profonda preoccupazione per gli alti costi sociali, sanitari ed economici, per l'individuo e per la società, associati alla violenza contro le donne,

Considerando che le agenzie, che si occupano di giustizia penale, dovrebbero lavorare fianco a fianco con i professionisti di altri settori, compresi i servizi sociali e sanitari, e con i membri della comunità che si occupano della violenza contro le donne,

Riconoscendo il valido contributo dato dalle organizzazioni non governative, dalle organizzazioni per la uguaglianza tra i sessi e dalle organizzazioni sociali per giungere all'eliminazione della violenza contro le donne,

1. Raccomanda agli Stati Membri di rivedere e valutare le proprie leggi, i propri principi legali, le proprie procedure, le proprie politiche e le proprie misure pratiche riguardo le questioni penali, per stabilire se, conformemente al proprio sistema legale, abbiano un impatto negativo sulle donne e, se effettivamente lo hanno, per modificarli in modo da assicurare alle donne un trattamento equo da parte del sistema giudiziario penale;

2. Raccomanda inoltre agli Stati Membri di intraprendere strategie, di sviluppare politiche e diffondere materiale informativo in modo da promuovere la sicurezza delle donne in casa e in genere nella società; di prevedere tra l'altro strategie specifiche di prevenzione del crimine che riflettano le reali condizioni di vita delle donne, che si interessino delle loro differenti esigenze in aree come lo sviluppo sociale, i programmi di educazione alla prevenzione e di progettazione ambientale;

3. Si raccomanda ancora agli Stati Membri di promuovere una attiva e visibile politica di integrazione della prospettiva di genere nello sviluppo e nell'attuazione di quelle politiche e di quei programmi rivolti alla prevenzione del crimine e alla giustizia penale; ciò può contribuire all'eliminazione della violenza contro le donne nella misura in cui, prima che vengano emessi i giudizi, possa essere fatta un'analisi per garantire che tali giudizi non si basino su alcun ingiusto pregiudizio di genere;

4. Invita la *Commissione sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale*, tramite il Centro per la prevenzione internazionale del crimine del Segretariato e gli istituti compresi nella rete del programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia criminale, a cooperare con tutti gli organismi, gli organi e le altre istituzioni del sistema delle Nazioni Unite e a coordinare le proprie attività sulle questioni concernenti la violenza contro le donne e l'eliminazione dei pregiudizi di genere nell'amministrazione della



RENZO MAGRI, Momenti di Namibia

giustizia penale;

5. Invita le istituzioni facenti parte del programma delle Nazioni Unite a continuare a formarsi nel campo della violenza contro le donne e a consolidare e divulgare a livello nazionale le informazioni sui modelli di intervento e i programmi di prevenzione che si sono rivelati vincenti;

6. Richiede alla Commissione di assicurarsi che *Le strategie per affrontare le violenze domestiche: un manuale delle risorse* venga pubblicato in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite, secondo la disponibilità dei fondi regolari o straordinari, e riconosce il contributo dato in merito dal Canada;

7. Invita i Governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative, a tradurre, quando necessario, *Strategie per combattere la violenza domestica: un manuale delle risorse* nella lingua locale e a garantire la sua ampia diffusione nei programmi di formazione ed educazione;

8. Prende nota del rapporto della Segreteria Generale sulla eliminazione della violenza contro le donne, compresa la revisione della bozza sulle misure pratiche, sulle strategie e sulle iniziative nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale per la eliminazione della violenza contro le donne, basata sulle osservazioni fatte dagli Stati Membri, dagli organi delle Nazioni Unite, tramite le agenzie specializzate e le istituzioni associate, dalle organizzazioni intergovernative e da quelle non governative;

9. Adotta *Le strategie modello e le misure pratiche* sulla Eliminazione della violenza contro le donne nell'ambito della prevenzione del crimine e della giustizia penale, annesse alla presente risoluzione, come un modello delle linee guida che i Governi devono seguire nei loro sforzi per affrontare, sul piano della giustizia penale, le varie manifestazioni della violenza contro le donne;

10. Raccomanda agli Stati Membri di lasciarsi guidare da *Le strategie modello e le misure pratiche* per intraprendere e sviluppare strategie e misure pratiche che permettano di eliminare la violenza contro le donne e di promuovere la parità delle donne all'interno del sistema giudiziario penale;

11. Richiede alla *Commissione sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia*

penale, tramite il Centro per la prevenzione internazionale del crimine del Segretariato, di aiutare gli Stati Membri, qualora ne facciano richiesta, ad applicare *Le strategie modello e le misure pratiche*;

12. Invita la *Commissione sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale* a continuare a considerare l'eliminazione della violenza contro le donne una delle priorità dell'assistenza tecnica e formativa del Programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale;

13. Richiede al Segretario Generale di garantire l'ampia diffusione de *Le strategie modello e le misure pratiche,* con l'obiettivo di promuoverne l'uso;

14. Inoltre chiede al Segretario Generale di trasmettere *Le strategie modello e le misure pratiche* a tutte le organizzazioni e le agenzie della Nazioni Unite, come la Commissione sulla Condizione delle Donne, il Comitato per la Eliminazione della Discriminazione contro le Donne, la Commissione sui Diritti Umani, compresa la Sottocommissione sulla Prevenzione della Discriminazione e sulla Protezione delle Minoranze, e il Relatore Speciale della Commissione dei Diritti Umani sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, e invita quelle organizzazioni e quelle istituzioni a sviluppare strategie e misure pratiche nelle loro aree di competenza per l'eliminazione della violenza contro le donne;

15. Invita il *Consiglio economico e sociale* ad includere in una delle sue prossime sessioni, nell'ambito della discussione sui diritti umani delle donne, il tema della violenza sulle donne;

16. Richiede al Segretario Generale di sottoporre all'Assemblea Generale nella sua cinquantaduesima sessione, tramite il *Consiglio economico e sociale*, un rapporto sulla attuazione della presente risoluzione.

ALLEGATI

Le strategie modello e le misure pratiche per l'eliminazione della violenza contro le donne nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale

1. La natura multi sfaccettata della violenza contro le donne comporta l'adozione di strategie diverse per le differenti manifestazioni della violenza e per i vari contesti in cui tali manifestazioni avvengono. Le misure pratiche, le strategie e le iniziative descritte di seguito possono essere introdotte nell'ambito della prevenzione del crimine e della giustizia penale per affrontare il problema

della violenza contro le donne. A meno che non sia specificato altrimenti, il termine "donne" comprende anche quello di "bambine".

2. Riprendendo la definizione di violenza contro le donne contenuta nella *Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne* e ribadita nella *Piattaforma d'azione* adottata dalla *Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne*, Le strategie modello e le misure pratiche per l'eliminazione della violenza contro le donne nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale prendono origine dalle misure adottate dai Governi nella Piattaforma d'azione, tenendo a mente che alcuni gruppi di donne sono particolarmente vulnerabili alla violenza.

3. Le strategie modello e le misure pratiche in particolare riconoscono la necessità di una politica attiva nell'estendere la prospettiva di genere a tutte le politiche e ai programmi che in qualche modo hanno attinenza con la violenza contro le donne e nel raggiungere l'uguaglianza tra i sessi e il giusto e pari accesso alla giustizia, così come nel sostenere l'obiettivo dell'equilibrio di genere a livello di quelle sfere decisionali che si occupano dell'eliminazione della violenza contro le donne. Le *strategie modello e le misure pratiche* dovrebbero essere utilizzate come linee guida, in conformità con i più importanti strumenti internazionali quali la *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne*, la *Convenzione sui diritti dei bambini* e la *Convenzione internazionale sui diritti civili e politici*, con l'obiettivo di favorire la loro giusta ed efficace applicazione.

4. Le strategie modello e le misure pratiche dovrebbero essere seguite dagli Stati Membri e da altre organismi, senza pregiudizi rispetto al principio dell'uguaglianza dei sessi di fronte alla legge, e con lo scopo di agevolare l'opera dei Governi nel trattare le varie manifestazioni di violenza contro le donne all'interno del sistema giudiziario penale.

5. Le strategie modello e le misure pratiche hanno l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza de iure e de facto tra uomini e donne. Le strategie modello e le misure pratiche non comportano un trattamento preferenziale per le donne, ma cercano di garantire che ogni ineguaglianza o forma di discriminazione che le donne affrontano nell'avere accesso alla giustizia, specialmente nei casi di atti di violenza, venga eliminata.

I. LEGGE PENALE

6. Si raccomanda agli Stati Membri di:

a) Rivedere, valutare e revisionare periodicamente i propri codici, leggi e procedure, in particolare la propria legislazione penale, per assicurarne la validità e l'efficacia nell'eliminare la violenza contro le donne e nel rimuovere quei provvedimenti che permettano o condonino la violenza contro le donne.

b) Rivedere, valutare e correggere le proprie leggi civili e penali, nel quadro del proprio sistema legale nazionale, per assicurare che tutti gli atti di violenza contro le donne siano proibiti e, se così non è, per fare in modo che lo siano.

c) Rivedere, valutare e revisionare le proprie leggi penali per assicurare che:

i. Alle persone portate in tribunale per motivi giudiziari riguardanti crimini violenti o a coloro che sono accusati di tali crimini venga limitato l'uso e il possesso delle armi, nell'ambito del quadro del proprio sistema giudiziario penale.

ii. Sia possibile, nell'ambito del proprio sistema giudiziario penale, proibire agli individui di molestare, intimidire o minacciare le donne.

II. PROCEDURE PENALI

7. Si raccomanda agli Stati Membri di rivedere, valutare e revisionare le proprie procedure penali in modo da assicurare che:

a) la polizia abbia, previa autorizzazione giudiziaria, se previsto dalle leggi nazionali, mezzi adeguati per irrompere negli edifici, per compiere arresti, per confiscare le armi nei casi di violenza contro le donne;

b) la responsabilità principale per dare inizio ad un procedimento penale ricada sui pubblici ministeri e non sulle donne che sono state vittime di violenza;

c) le donne vittime di violenza abbiano un'opportunità di testimoniare in tribunale uguale a quella di ogni altro testimone e che esistano misure per facilitare tale testimonianza e proteggere la privacy delle donne;

d) le regole e i principi di difesa non discriminino le donne e che le arringhe di difesa, basate sui concetti di onore e provocazione, non permettano agli uomini accusati di violenza contro le donne di sfuggire alle proprie responsabilità penali;

e) gli uomini che hanno commesso azioni violente contro le donne mentre erano volontariamente sotto l'influenza di alcol o droghe non vengano per questo sollevati dalle loro responsabilità penali;

f) prove di precedenti atti di violenza, abuso e sfruttamento da parte dell'uomo violento siano messe agli atti durante il processo, conformemente ai principi della legislazione penale nazionale;

g) i tribunali, conformemente alla Costituzione dello Stato, abbiano l'autorità di dare protezione ed emanare *ordini di restrizione* nei casi di violenza contro le donne, ivi compreso l'allontanamento dell'uomo violento dal domicilio, la proibizione di futuri contatti, dentro o fuori il domicilio, con la vittima e le altre parti coinvolte, e di imporre un'ammenda qualora questi ordini non vengano rispettati;

h) se necessario vengano prese delle misure per garantire la sicurezza delle vittime e delle loro famiglie e per proteggerle dalle intimidazioni e dalle ritorsioni;

i) vengano presi in considerazione i rischi per la sicurezza nelle decisioni riguardanti le sentenze di non custodia o semi-custodia, la concessione della libertà su cauzione, la concessione della libertà su parola o la concessione della libertà condizionata;

III. POLIZIA

8. Si raccomanda agli Stati Membri, nel rispetto dei propri sistemi giudiziari nazionali di:

a) Garantire che le legge vigenti, i codici e le procedure riguardanti la violenza contro le donne siano costantemente rinforzati in modo tale che tutti gli atti di violenza contro le donne siano riconosciuti e trattati in maniera appropriata dal sistema giudiziario penale;

b) Adottare tecniche investigative che non siano umilianti per le donne vittime di violenza e che minimizzino l'intrusione nella loro vita privata, nel rispetto degli standard per la raccolta delle prove;

c) Assicurarsi che i provvedimenti giudiziari, ivi inclusi la decisione sull'arresto, sulla detenzione e su qualsiasi forma di rilascio dell'uomo violento, tengano conto della necessità di garantire la sicurezza della vittima e dei suoi familiari, dal punto di vista sociale e non, e che questi provvedimenti prevengano inoltre il verificarsi di ulteriori violenze;

d) Dare alla polizia pieni poteri di intervento immediato negli episodi di violenza contro le donne;

e) Assicurarsi che l'esercizio dei poteri da parte della polizia si svolga secondo le legge e i codici di condotta e che la polizia possa essere ritenuta responsabile nei casi di infrazione;

f) Incoraggiare le donne ad entrare nelle forze di polizia, anche a livello operativo.

IV. SENTENZE E CARCERE

9. Si raccomanda agli Stati Membri, nella misura necessaria, di:

a) Rivedere, valutare e revisionare gli indirizzi delle sentenze e le procedure in modo da assicurare che raggiungano l'obiettivo di:

i. Ritenere gli aggressori responsabili delle loro azioni di violenza contro le donne;

ii. Bloccare i comportamenti violenti;

iii. Considerare anche l'impatto delle sentenze imposte agli uomini violenti, sulle vittime e sugli altri membri della famiglia;

iv. Stabilire pene comparabili a quelle di altri crimini violenti;

b) Assicurarsi che ad ogni donna vittima di violenza sia notificato qualsiasi rilascio dal carcere del proprio aggressore qualora si ritenga che la sicurezza della vittima in tale circostanza sia più importante dell'invasione della privacy dell'aggressore;

c) Tenere conto durante il processo della gravità delle offese fisiche e psicologiche e del grado di vittimizzazione quando queste pratiche siano permesse dalla legge;

d) Rendere disponibile per il tribunale, tramite la legislazione, un gran numero di disposizioni di sentenza per proteggere le vittime, oltre che le altre persone coinvolte e la stessa società, da ulteriori violenze;

e) Garantire che il giudice che emette la sentenza sia spinto a raccomandare un trattamento specifico per l'aggressore al momento della pronuncia della condanna;

f) Garantire che ci siano misure adatte per eliminare la violenza contro le donne detenute, qualsiasi sia il motivo per cui si trovano in carcere;

g) Stabilire programmi di cura per gli aggressori, differenti per diversi profili di uomini violenti e per diversi tipi di violenze commesse;

h) Proteggere la sicurezza delle vittime e dei testimoni, prima, durante e dopo il processo penale.

V. ASSISTENZA E SOSTEGNO ALLE VITTIME

10. Si raccomanda agli Stati Membri, in modo appropriato di:

a) Rendere disponibile alle donne vittime di violenza le informazioni sui propri diritti, sui rimedi e su come ottenerli, così come le informazioni su come prendere parte ai procedimenti penali;

b) Sostenere e assistere le donne vittime di violenze nel presentare e portare avanti una denuncia formale;

c) Garantire che le donne vittime di violenza ricevano, tramite provvedimenti formali o informali, immediata e giusta riparazione del danno subito, incluso il diritto di volere il risarcimento o l'indennità da parte dell'aggressore o dello Stato;

d) Fornire ai tribunali meccanismi e procedure che siano accessibili e sensi-

bili ai bisogni delle donne vittime di violenza e che assicurino il giusto corso processuale dei casi;

e) Stabilire un sistema di archiviazione per la *protezione giuridica* e gli *ordini di restrizione*, quando questi siano permessi dalla legge nazionale, in modo che la polizia o i funzionari dei Tribunali penale possano facilmente determinare se un tale provvedimento sia in atto o meno.

VI. SERVIZI SOCIALI E SANITARI

11. Si raccomanda agli Stati Membri, in collaborazione con il settore privato, importanti associazioni professionali, fondazioni, organizzazioni locali e non governative, comprese le organizzazioni che si battono per la parità tra uomini e donne e gli istituti di ricerca, di:

a) Attivare, finanziare e coordinare una rete di comunicazione sostenibile delle strutture e dei servizi accessibili per l'emergenza e per il ricovero temporaneo per quelle donne e i loro bambini che rischiano di essere o sono stati vittime di violenza;

b) Attivare, finanziare e coordinare servizi quali: linee di appoggio telefonico gratuite, servizi di consulenza professionale multi-disciplinare e di intervento d'emergenza, nonché gruppi di sostegno per aiutare le donne vittime di violenza e i loro figli;

c) Progettare e sponsorizzare dei programmi per mettere in guardia contro e prevenire l'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, dato il frequente abuso di tali sostanze nei casi di violenza contro le donne;

d) Favorire un migliore dialogo tra i servizi sanitari, sia cliniche private che pronto soccorsi, e gli studi legali penali, con l'obiettivo di riportare, schedare e affrontare meglio gli atti di violenza contro le donne;

e) Sviluppare delle procedure modello per aiutare tutti coloro che fanno parte del sistema giudiziario penale ad occuparsi delle donne vittime di violenza;

f) Attivare, quando possibile, delle unità specializzate composte da persone con vari profili professionali la cui formazione li renda particolarmente adatti ad affrontare le complessità e le sensibilità della vittima nei casi di violenza contro le donne.

VII. FORMAZIONE

12. Si raccomanda agli Stati Membri in collaborazione con le organizzazioni non governative, comprese le organizzazioni che si battono per la uguaglianza tra i sessi, e con le più importanti associazioni professionali, di :

a) Provvedere a o favorire l'attivazione di moduli formativi di

sensibilizzazione sulle questioni di genere e su quelle interculturali per la polizia, per i funzionari della giustizia penale e per i professionisti coinvolti nel sistema giudiziario penale che hanno a che fare con l'inaccettabilità della violenza contro le donne, i suoi impatti e le sue conseguenze e che sostengono la necessità di un'adeguata risposta alla questione della violenza contro le donne;

b) Garantire un'adeguata formazione, sensibilizzazione ed educazione della polizia, dei funzionari della giustizia penale e dei professionisti coinvolti nel sistema giudiziario penale, riguardo ai più importanti strumenti dei diritti umani;

c) Sostenere le associazioni professionali a sviluppare, per i professionisti che lavorano all'interno del sistema giudiziario penale, standard pratici e comportamentali applicabili, che promuovano la giustizia e l'uguaglianza per le donne.

VIII. RICERCA E VALUTAZIONE

13. Si raccomanda agli Stati Membri e agli enti che fanno parte della rete del Programma delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e la giustizia penale, alle più importanti agenzie delle Nazioni Unite, ad altre organizzazioni internazionali, istituti di ricerca e organizzazioni non governative, comprese quelle che lottano per l'uguaglianza tra i sessi, di:

a) Sviluppare studi ufficiali sulla natura e la diffusione della violenza contro le donne;

b) Raccogliere dati e informazioni in base al sesso, da analizzare ed utilizzare nella valutazione dei bisogni, nel prendere le decisioni e nello stabilire le linee guida politiche nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale, in particolare riguardo a:

i. le diverse forme di violenza contro le donne, le loro cause e le loro conseguenze;

ii. come la privazione economica e lo sfruttamento siano connessi alla violenza contro le donne;

iii. la relazione tra la vittima e il l'aggressore;

iv. gli effetti riabilitativi o antirecidivi di vari tipi di intervento sia sul singolo aggressore sia sulla riduzione della violenza contro le donne in genere;

v. l'utilizzo di armi, droga e alcol, in particolare nei casi di violenza domestica contro le donne;

vi. la relazione che intercorre tra l'avere subito violenze e il diventare di conseguenza una persona violenta;

c) Monitorare e pubblicare relazioni annuali sui casi di violenza contro le

donne, sulle percentuali di arresti e permessi d'uscita, sui processi e sulle cause degli accusati;

d) Valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema giudiziario penale nel soddisfare i bisogni delle donne vittime di violenza.

IX. MISURE DI PREVENZIONE DEL CRIMINE

14. Si raccomanda agli Stati Membri, in collaborazione con il settore privato, tra cui importanti associazioni professionali, fondazioni, organizzazioni locali e non governative, organizzazioni che si battono per la uguaglianza tra i sessi e istituti di ricerca, di:

a) Favorire una reale ed effettiva consapevolezza sociale, l'educazione pubblica e l'adozione di programmi scolastici in grado di prevenire la violenza contro le donne grazie alla promozione dei concetti di uguaglianza, cooperazione, reciproco rispetto e condivisione delle responsabilità tra uomini e donne;

b) Sviluppare un approccio multi disciplinare e sensibile alle questioni di genere all'interno di strutture pubbliche e private rispetto all'eliminazione della violenza contro le donne; in particolare tramite la collaborazione tra coloro che si occupano dell'applicazione della legge e le strutture specializzate nella protezione delle donne vittime di violenza;

c) Avviare programmi avanzati per gli aggressori o le persone identificabili come potenziali aggressori per favorire la risoluzione pacifica dei conflitti, la gestione e il controllo della rabbia e la modificazione del comportamento rispetto ai ruoli sessuali e nelle relazioni private;

d) Avviare programmi avanzati di informazione per le donne, comprese le vittime di violenza, sui ruoli sessuali, sui diritti umani delle donne e sugli aspetti sociali, economici, legali e sanitari della violenza contro le donne, in modo da dare alle donne tutti gli strumenti necessari per proteggere se stesse da qualsiasi tipo di violenza;

e) Sviluppare e diffondere informazioni sulle differenti forme di violenza contro le donne e sulla disponibilità di programmi che affrontino il problema, compresi programmi sulla risoluzione pacifica dei conflitti, appositamente studiati a seconda del tipo di pubblico a cui sono indirizzati, come ad esempio istituzioni educative di tutti i livelli;

f) Sostenere le iniziative delle organizzazioni per la parità tra i sessi e delle organizzazioni non governative il cui lo scopo è quello di far aumentare la consapevolezza sociale sul problema della violenza contro le donne e di contribuire alla sua eliminazione.

15. Si raccomanda agli Stati Membri e ai mezzi di informazione, alle associazioni dei media, agli organi di autoregolamentazione dei media, alle scuole e

ad altri partner importanti, di contribuire, nel rispetto della libertà di informazione, a mettere in pratica delle campagne di sensibilizzazione pubblica, delle misure e dei meccanismi adeguati, come codici etici e misure di autoregolamentazione sulla violenza nei mezzi d'informazione, il cui obiettivo sia la promozione del rispetto dei diritti delle donne così come la dissuasione dal discriminare e dallo stereotipare le donne stesse.

X. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

16. Si raccomanda agli Stati Membri e agli organismi e le istituzioni delle Nazioni Unite di:

a) Scambiarsi informazioni riguardanti i modelli di intervento e i programmi per la prevenzione che si sono rivelati vincenti nell'eliminazione della violenza contro le donne e di compilare delle guide di tali modelli;

b) Collaborare e cooperare a livello regionale e internazionale con le più importanti istituzioni per prevenire la violenza contro le donne e favorire l'adozione di misure che portino effettivamente l'aggressore davanti alla giustizia, tramite meccanismi di cooperazione e assistenza internazionali, in conformità con le leggi nazionali;

c) Contribuire a sostenere il *Fondo di sviluppo per le Donne* delle Nazioni Unite nelle sue iniziative volte all'eliminazione della violenza contro le donne.

17. Si raccomanda agli Stati Membri di:

a) Limitare il numero delle riserve alla *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* a quelle formulate nella maniera più precisa e minuziosa possibile e a quelle che non siano incompatibili con l'obiettivo e i propositi della Convenzione stessa;

b) Condannare qualsiasi violazione dei diritti umani delle donne in casi di conflitto armato, di riconoscerle come violazioni di diritti umani e di leggi umanitarie internazionali e pretendere una risposta particolarmente efficace a tipi di violazioni quali l'omicidio, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale e la gravidanza forzata;

c) Lavorare attivamente per la ratifica o l'accessione della *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* da parte di quegli Stati che non l'hanno ancora firmata in modo da raggiungere la ratifica mondiale entro l'anno 2000;

d) Dare massima considerazione all'integrazione della "prospettiva di genere" nella redazione dello statuto del Tribunale Penale Internazionale, soprattutto in relazione alle donne che sono vittime di violenza;

e) Collaborare con e appoggiare il Relatore Speciale della *Commissione dei Diritti Umani sulla violenza contro le donne, cause e conseguenze*, nel-

l'esercizio dei suoi compiti e delle sue mansioni, per fornire tutte le informazioni richieste e per rispondere alle visite e alle comunicazioni del Relatore Speciale.

XI. ATTIVITÀ DI FOLLOW UP

18. Si raccomanda agli Stati Membri, agli organismi delle Nazioni Unite, dipendenti dalla disponibilità dei finanziamenti straordinari, a tutte le istituzioni che fanno parte della rete del *Programma delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e della Giustizia Penale*, ad altre organizzazioni internazionali, tra le quali quelle che lottano per la parità sessuale, di:

a) Favorire la traduzione di *Le strategie modello e le misure pratiche* nelle lingue locali e di garantirne la diffusione nei programmi di educazione e formazione;

b) Utilizzare *Le strategie modello e le misure pratiche* come una base, un riferimento politico e una guida pratica per tutte le iniziative volte ad eliminare la violenza contro le donne;

c) Assistere i Governi, qualora lo richiedano, nel rivedere, valutare e revisionare i propri sistemi giudiziari penali, compresa la legislazione penale, sulle basi di *Le strategie modello e le misure pratiche*;

d) Sostenere le iniziative di cooperazione tecnica delle organizzazioni che fanno parte della rete di connessione del *Programma delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e della Giustizia Penale*, volte ad eliminare la violenza contro le donne;

e) Sviluppare progetti e programmi coordinati a carattere nazionale, regionale e sub-regionale che rendano effettive *Le strategie modello e le misure pratiche*;

f) Rivedere e monitorare periodicamente, a livello nazionale e internazionale, i progressi fatti dai progetti, dai programmi e dalle varie iniziative per eliminare la violenza contro le donne nel contesto de *Le strategie modello e le misure pratiche*.

Sintesi del Protocollo facoltativo relativo alla "Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne"

ONU 1999

Che cosa contiene? Il progetto del protocollo facoltativo incorpora i tratti salienti delle procedure ONU di reclamo già esistenti.
Comprende anche alcune regole di altri trattati ONU, che si sono sviluppate poiché le loro procedure di reclamo sono state usate.

Premessa La premessa è la parte introduttiva del Protocollo nella quale vengono illustrati i contenuti e gli obiettivi.
Esso si riferisce ai principi di eguaglianza e di non discriminazione come compresi nello Statuto ONU, la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, e in altri documenti ufficiali sui diritti umani, inclusa la *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*.
Esso riafferma la determinazione degli Stati interessati che adottano il protocollo di assicurare il pieno ed eguale godimento da parte delle donne di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e di intraprendere azioni efficaci per prevenire la violazione di tali diritti e libertà.

Articolo 1 Stabilisce che gli Stati che aderiscono al Protocollo facoltativo riconoscono la competenza del Comitato a ricevere e ad esaminare comunicazioni inerenti il Protocollo.

Articolo 2 Stabilisce una procedura di comunicazioni che permette sia a individui che a gruppi di individui di sottoporre reclami individuali al Comitato. Possono inoltre essere rimesse comunicazioni *nell'interesse* di individui o gruppi di individui, col loro consenso, a meno che non possa essere spiegato perché quel consenso non sia stato ricevuto.

Articolo 3 Stabilisce che una comunicazione sarà considerata dal Comitato solo se riguarda un paese che ha aderito al Protocollo. Inoltre, una comunicazione deve essere presentata per iscritto e non può essere anonima.

Articolo 4 Stabilisce criteri di ammissione delle comunicazioni. Prima che un reclamo sia considerato, il Comitato deve determinare che tutti i possibili ricorsi nazionali sono stati tentati e che la lagnanza non è, ne è stata esaminata dal Comitato o è stata o è in corso di esame da parte di un' altra procedura di indagine o risoluzione internazionale. In aggiunta, un reclamo sarà ammissibile solo a patto che sia compatibile con i contenuti della Convenzione; non è un abuso di diritto rimettere a giudizio una comunicazione; le asserzioni dei richiedenti possono essere convalidate e le prove presentate possono essere sopravvenute dopo che lo Stato interessato ha ratificato il Protocollo.

Articolo 5 Dopo il ricevimento di una comunicazione e prima della decisione finale in merito ad essa, il Comitato ha la possibilità di contattare lo Stato interessato con una richiesta urgente affinché lo Stato interessato prenda provvedimenti per proteggere la vittima o le vittime da un danno irreparabile.

Articolo 6 Stabilisce la procedura di comunicazione.
Dove una comunicazione è stata trovata ammissibile, il Comitato porterà confidenzialmente una comunicazione all'attenzione dello Stato interessato, purché il reclamo abbia consentito la divulgazione allo Stato interessato. Lo Stato interessato ha sei mesi per fornire una spiegazione scritta o una dichiarazione in merito al reclamo.

Articolo 7 Delinea le modalità di svolgimento dell'esame del reclamo. Il Comitato esaminerà e considererà tutte le informazioni presentate nel reclamo in un incontro a porte chiuse. Le valutazioni e le raccomandazioni del Comitato saranno trasmesse alle parti implicate. Lo Stato interessato ha sei mesi per considerare le valutazioni del Comitato e predisporre una risposta scritta comprendente i rimedi adottati. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni allo Stato interessato, inserendole in successive relazioni.

Articolo 8 Stabilisce una procedura di inchiesta che permette al Comitato di iniziare un'indagine confidenziale da parte di uno o più dei suoi membri se ha ricevuto informazioni attendibili di gravi e sistematiche violazioni da parte di uno Stato interessato dei diritti stabiliti nella Convenzione. Dove autorizzato e col consenso dello Stato medesimo, il Comitato può visitare il territorio dello Stato interessato. Ogni sentenza, commento o raccomandazione sarà trasmessa allo Stato interessato che potrà rispondere entro sei mesi.

Articolo 9 Stabilisce una procedura di follow-up per il Comitato. Dopo il periodo di sei mesi citato nell'art. 8, lo Stato interessato può essere invitato a

fornire al Comitato i particolari di tutte le azioni riparatrici intraprese dopo l'inchiesta. Particolari possono anche essere forniti nel rapporto dello Stato interessato al Comitato secondo quanto indicato nell'art. 18, della Convenzione.

Articolo 10 Prevede una clausola opzionale. Alla ratifica del Protocollo facoltativo, uno Stato interessato ha l'opzione di rifiutare di riconoscere la competenza del Comitato di iniziare e condurre un'inchiesta come stabilito negli artt. 8 e 9. Comunque, questa dichiarazione può essere ritirata in un secondo tempo.

Articolo 11 Richiede allo Stato interessato di assicurare la protezione di quelle comunicazioni sottomesse a giudizio.

Articolo 12 Una ricapitolazione delle attività del Comitato relative al Protocollo sarà inclusa sotto l'art. 21 della Convenzione.

Articolo 13 Stabilisce la necessità che gli Stati interessati pubblicizzino ampiamente la Convenzione e il suo Protocollo e forniscano l'accesso alle valutazioni e alle raccomandazioni del Comitato.

Articolo 14 Richiede che il Comitato sviluppi le proprie regole procedurali nelle quali i rapporti con comunicazioni ed inchieste siano considerati in accordo con il Protocollo facoltativo.

Articolo 15 Governa la possibilità per gli Stati di firmare, ratificare o accedere al Protocollo. Ogni Stato interessato che è aderente alla Convenzione può diventarlo del Protocollo.

Articolo 16 Stabilisce che un minimo di dieci paesi devono avere ratificato o accettato il Protocollo prima che il Protocollo diventi operativo. Il Protocollo diventerà operativo tre mesi dopo la ratifica o l'adesione del decimo stato.

Articolo 17 Procura che non ci siano riserve al Protocollo.

Articolo 18 Stabilisce le procedure per apportare variazioni al Protocollo. Ogni Stato interessato può suggerire emendamenti da inviare al Segretario generale delle ONU per essere comunicate a tutti gli Stati interessati al Protocollo. Se richiesta da un minimo di un terzo degli Stati interessati, può essere convocata una conferenza per discutere e votare ogni emendamento. Col supporto di una maggioranza di due terzi un emendamento diventa operativo

ed è vincolante per gli Stati che lo hanno accettato.

Articolo 19 Prevede per gli Stati sottoscrittori la possibilità di ritirarsi dal Protocollo per mezzo di una notifica scritta al Segretario generale.
Il ritiro non ha effetto sulle comunicazioni rimesse prima della data effettiva dello stesso.

Articolo 20 Stabilisce che il segretario generale delle ONU dovrà informare gli Stati relativamente a firme, ratifiche e adesioni, alla data in cui il Protocollo diventa operativo e a tutti gli emendamenti e i ritiri.

Articolo 21 Procura che il Protocollo sia depositato negli archivi delle ONU, sia disponibile in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo e sia inviato a tutti gli Stati Membri dal Segretario generale.

22ª sessione speciale dell'Assemblea Generale relativa a "Donne 2000: uguaglianza fra i sessi, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo"

Interventi e iniziative ulteriori per dare attuazione alla Dichiarazione e alla Piattaforma di intervento di Pechino

Documento finale non rivisto, nella versione adottata dall'assemblea plenaria della sessione speciale

1. Introduzione

1. I governi riuniti nella Sessione speciale dell'Assemblea generale hanno ribadito l'impegno nei confronti degli obiettivi contenuti nella Dichiarazione di Pechino e nella Piattaforma di intervento adottate durante la *Quarta conferenza mondiale sulle donne* del 1995, e contenute nel Rapporto della Conferenza.

La Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma di intervento hanno fissato come obiettivi l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace ed hanno stabilito un programma per dare maggiori poteri alle donne. I governi hanno esaminato e valutato i progressi compiuti ed hanno individuato gli ostacoli e le sfide da affrontare attualmente per realizzare la Piattaforma di intervento. Hanno riconosciuto che gli obiettivi e gli impegni assunti nella piattaforma di intervento non sono stati realizzati appieno, ed hanno concordato ulteriori interventi ed iniziative a livello locale, nazionale, regionale ed internazionale per accelerare l'attuazione e garantire la piena realizzazione degli impegni assunti ai fini dell'uguaglianza fra i sessi, dello sviluppo e della pace.

2. La Piattaforma di intervento di Pechino ha individuato 12 settori critici nei quali intervenire in via prioritaria per l'avanzamento e l'acquisizione di poteri da parte delle donne. La Commissione sulla situazione della donna ha esaminato i progressi compiuti in ciascuno di tali settori di interesse, e, a partire dal 1996, ha adottato conclusioni e raccomandazioni comuni al fine di accelerarne l'attuazione. La Piattaforma di intervento, unitamente a tali conclusioni e raccomandazioni, costituisce il fondamento di un ulteriore progresso in direzione del raggiungimento dell'uguaglianza fra i sessi, dello sviluppo e della pace nel ventunesimo secolo.

2bis. L'obiettivo della Piattaforma di intervento, pienamente in linea con le finalità ed i principi della Carta dell'ONU e del diritto internazionale, è l'acquisizione di poteri da parte di tutte le donne. La piena realizzazione di tutti i diritti e delle libertà fondamentali di tutte le donne è essenziale ai fini dell'acquisizione di poteri da parte di tutte le donne. È necessario tenere conto dell'importanza delle specificità nazionali e regionali e del diverso contesto storico, culturale e religioso, ma gli Stati hanno il dovere, indipendentemente dal sistema politico, economico e culturale rispettivo, di promuovere e tutelare tutti i diritti e le libertà fondamentali. Ciascun Stato ha la responsabilità sovrana di dare attuazione alla Piattaforma nonché alle iniziative e agli interventi ulteriori contenuti nel presente documento, anche attraverso la legislazione nazionale e la definizione di strategie, politiche, programmi e priorità di sviluppo, in conformità con tutti i diritti e le libertà fondamentali, e la rilevanza ed il pieno rispetto dei diversi valori religiosi ed etici dei diversi contesti culturali e delle opinioni filosofiche dei singoli e delle rispettive comunità che dovrebbero contribuire a che tutte le donne possano godere appieno dei diritti fondamentali così da raggiungere uguaglianza, sviluppo e pace.
Nella Piattaforma di intervento si evidenzia che le donne hanno problemi comuni, che possono essere affrontati solo operando insieme ed in collaborazione con l'altro sesso in direzione dell'obiettivo comune dell'uguaglianza fra i sessi in tutto il mondo. La Piattaforma rispetta e tiene conto delle diverse situazioni e condizioni in cui vivono le donne e riconosce che alcune donne incontrano ostacoli particolari alla piena realizzazione delle proprie potenzialità. La Piattaforma di intervento riconosce che le donne incontrano ostacoli alla piena uguaglianza ed all'avanzamento a causa di fattori quali la razza, l'età, la lingua, l'appartenenza ad un gruppo etnico, la cultura, la religione o l'esistenza di handicap, a causa dell'essere indigene o per altre situazioni. Molte donne incontrano specifici ostacoli connessi alla condizione familiare, in particolare perché operano in famiglie monogenitoriali, ed alle condizioni socioeconomiche, fra cui il fatto di risiedere in zone rurali, isolate o economicamente depresse. Esistono inoltre ostacoli ulteriori per le donne rifugiate, per altre donne profughe, anche all'interno di un Paese, e per quanto concerne le donne immigrate e migranti, ivi comprese le lavoratrici migranti. Molte donne vengono colpite in misura particolare da calamità naturali, da patologie gravi e infettive e da varie forme di violenza contro le donne.

…omissis…

D. Violenza contro le donne

10. *Obiettivi raggiunti*. Si concorda ampiamente sul fatto che la violenza

contro donne e bambine, sia in pubblico sia in privato, è un tema connesso ai diritti dell'uomo. Si concorda sul fatto che la violenza contro le donne praticata o ammessa dallo Stato o da suoi rappresentanti configuri una violazione dei diritti dell'uomo. Si concorda inoltre sul fatto che gli Stati abbiano il dovere di prendere ogni misura necessaria per la prevenzione, l'indagine e la repressione di atti di violenza ad opera dello Stato o di privati, e di fornire protezione alle vittime. C'è una maggiore sensibilità ed un maggiore impegno nei confronti della prevenzione e della repressione della violenza contro donne e bambine, compresa la violenza domestica, che viola e compromette o vanifica il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, attraverso, fra l'altro, il miglioramento della normativa, delle politiche e dei programmi. Sono stati innescati processi di riforma da parte dei governi, con la messa in atto di meccanismi quali commissioni interministeriali, definizione di linee-guida e protocolli, programmi nazionali, multidisciplinari e coordinati per la lotta alla violenza. Alcuni governi hanno inoltre introdotto o modificato norme di legge per tutelare donne e bambine da ogni forma di violenza e perseguire i responsabili. Si riconosce in misura crescente, a tutti i livelli, che tutte le forme di violenza contro le donne ne colpiscono gravemente lo stato di salute. I soggetti che forniscono assistenza sanitaria hanno un ruolo significativo da svolgere in tale contesto. Sono stati compiuti alcuni progressi nel fornire servizi per donne e minori oggetto di abusi: servizi di assistenza legale, centri di accoglienza, servizi sanitari e di consulenza specifici, servizi di assistenza telefonica e unità di polizia appositamente addestrate. Sono in corso interventi educativi per il personale delle forze dell'ordine, membri della magistratura, personale sanitario e assistenti sociali. Sono stati messi a punto materiali didattici per le donne e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, oltre a studi sulle radici della violenza. Sono sempre più numerosi gli studi e le ricerche specializzate sui ruoli sessuali, in particolare sul ruolo maschile, e su tutte le forme di violenza contro le donne nonché sulla situazione in cui si trovano a vivere i bambini che crescono in famiglie dove si verificano episodi di violenza e sugli effetti dovuti a quest'ultima. Sono state messe a punto forme efficaci di cooperazione fra organizzazioni governative e non governative nel settore della prevenzione della violenza contro le donne. Ha svolto un ruolo importante il sostegno attivo della società civile, in particolare di organizzazioni femminili e organismi non governativi, fra l'altro nel promuovere campagne di sensibilizzazione e nel fornire servizi di sostegno per donne vittime di violenza. I tentativi di eliminare pratiche tradizionali dannose fra cui la mutilazione genitale femmini-



PAOLO DONATI, Senza titolo 3

le, che è una forma di violenza contro le donne, hanno trovato il sostegno delle politiche nazionali, regionali ed internazionali. Molti governi hanno introdotto programmi di educazione e assistenza oltre a disposizioni di legge che puniscono pratiche del genere. Inoltre, queste forme di sostegno comprendono la nomina di un Ambasciatore speciale per l'eliminazione della mutilazione genitale femminile da parte dell'United Nations Population Fund (UNFPA).

11. *Ostacoli* Le donne continuano ad essere vittime di varie forme di violenza. L'insufficiente comprensione delle cause alla base di tutte le forme di violenza contro donne e bambine ostacola gli sforzi finalizzati ad eliminare questo tipo di violenza. Mancano programmi di ampia portata che riguardino i responsabili, anche per quanto riguarda programmi che consentano a questi ultimi di risolvere i problemi senza il ricorso alla violenza. L'insufficienza delle informazioni sulla violenza impedisce ulteriormente la definizione di strategie e analisi fondate. Atteggiamenti socioculturali di natura discriminatoria e disuguaglianze economiche contribuiscono a relegare la donna in un ruolo subordinato a livello sociale. Ciò fa sì che donne e bambine siano vulnerabili nei confronti di molte forme di violenza, come le violenze fisiche, sessuali e psicologiche che si verificano nell'ambito familiare: aggressioni fisiche, abusi sessuali ai danni delle figlie, violenza legata al patrimonio recato in dote dalla donna, violenza sessuale nel matrimonio, mutilazione genitale femminile ed altre pratiche tradizionali dannose per le donne, violenza extraconiugale e violenza legata allo sfruttamento. In molti Paesi sono ancora limitati gli approcci coordinati e multidisciplinari di risposta alla violenza che comprendano il sistema sanitario, il luogo di lavoro, i media, il sistema di istruzione e quello giudiziario. La violenza domestica, fra cui la violenza sessuale nel matrimonio, continua ad essere considerata un fatto privato in alcuni Paesi. L'insufficiente conoscenza delle conseguenze della violenza domestica, delle modalità di prevenzione e dei diritti delle vittime è tuttora una realtà. Nonostante i miglioramenti compiuti, in molti Paesi restano deboli le misure giuridiche e legislative, soprattutto nel settore della giustizia penale, tese ad eliminare varie forme di violenza contro donne e bambine fra cui la violenza domestica e la pornografia infantile. Anche le strategie di prevenzione restano frammentarie e sporadiche, e mancano programmi in materia. Si osserva inoltre che in alcuni Paesi sono sorti problemi legati all'impiego di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per quanto concerne il traffico di donne e minori e tutte le forme di sfruttamento economico e sessuale.

…omissis…

PARTE PRIMA
IL CONTESTO INTERNAZIONALE

***B** DOCUMENTI EMANATI DA ISTITUZIONI EUROPEE*

Presentazione

Anche a livello europeo, come a livello degli organismi internazionali, durante l'ultimo decennio c'è stata una *svolta* rispetto al tema della violenza contro le donne, che è diventato oggetto di programmi, risoluzioni, finanziamenti e prese di posizione.

Tra i vari documenti emanati ne vengono qui presentati alcuni, particolarmente indicativi dal punto di vista del livello istituzionale da cui provengono (es. Parlamento europeo, Commissioni) e per il livello di approfondimento dei contenuti. Anche in questo caso, sono stati tralasciati per ragioni di spazio documenti pure rilevanti, come ad esempio le "Proposte per un'azione sulla violenza contro le donne nell'Unione europea" dell'EWL (European women's lobby), la più grande organizzazione di ONG sulla violenza alle donne in ambito europeo. Le proposte sono indirizzate all'Unione europea e, per suo tramite, agli Stati che la compongono e contengono sostanzialmente una richiesta di maggiore impegno politico sui temi posti dalla commissione ONU sullo status della donna: *violenza contro le donne / donne e diritti umani / donne e conflitti armati / bambine e ragazze*.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 1986, primo documento ufficiale dell'Unione europea sul tema, è caratterizzato da una impostazione che rimarrà costante ogni volta che in sede di Parlamento o di altri organismi dell'Unione si affronterà il tema della violenza contro le donne. In base a tale comune impostazione il tema verrà affrontato sempre come un problema molto complesso e articolato:

1. che ha origine in una molteplicità di cause anche interagenti tra di loro,
2. che si esprime in una molteplicità di espressioni concrete,
3. che va fronteggiato con una molteplicità di interventi in grado di incidere sui diversi ambiti e livelli in cui esso si manifesta.

Già da questo primo documento risulta chiara la posizione dell'Unione europea in merito ad alcuni concetti che saranno sviluppati negli anni successivi:

· le manifestazioni di violenza contro le donne sono una violazione dei diritti umani;

· necessità di conoscenza scientifica sul fenomeno e di campagne di sensibilizzazione;

· necessità di impostare le leggi sulla violenza sessuale come delitti contro la persona, e di riconoscere lo stupro all'interno del matrimonio;

· necessità di formazione specifica sul tema per gli operatori (polizia, settore socio-sanitario, scuola ecc.) che possono trovarsi a contatto con vittime di violenza sessuale o domestica;
· necessità di sostenere i centri di accoglienza, consulenza, strutture residenziali e linee di soccorso telefonico;
· necessità di sostenere economicamente le donne che decidano di uscire da relazioni con partner violenti;
· necessità di interventi articolati e specifici sulla violenza verso i minorenni;
· necessità di attivare interventi contro le tratta delle donne;
· importanza di una impostazione educativa basata sul rispetto reciproco tra i due sessi, sull'eliminazione degli stereotipi sessuali, su una adeguata educazione sessuale.

Anche se non ha il carattere "ufficiale" degli altri documenti presentati in queste sezione, è apparso opportuno riportare una sintesi del poderoso Rapporto *Piano d'azione per combattere la violenza contro le donne* del Gruppo di esperte nominato dal Consiglio d'Europa, del 1997, per *la sua vastità e completezza* relativamente a tutti gli aspetti che anche la letteratura scientifica e i documenti politici individuano come fattori che causano, interagiscono, influenzano o seguono al fenomeno della violenza. La vastità del Rapporto, di circa 100 pagine scritte in un linguaggio essenziale e molto denso di concetti ha comportato la necessità di riportare solo una sintesi per dare un'idea del contenuto del Rapporto, che, nell'insieme, costituisce una "summa" di idee, proposte di buone prassi, suggerimenti sulle iniziative che si possono attivare sulla tematica. Esso contiene anche alcuni argomenti trasversali, come ad esempio il glossario o l'elenco dei possibili comportamenti da considerare violenti, rispetto ai quali è stato fatto un lavoro di chiarificazione molto utile per chi si interessa di questo settore. È lecito supporre che, anche quando non menzionato esplicitamente, questo documento abbia costituito una linea-guida per quanti, a livello europeo, nazionale e locale, hanno preso posizione sul tema della violenza contro le donne dal 1997 in avanti.



GAETANO COVEZZI, Buskers

Nel *Piano d'azione per combattere la violenza contro le donne* sono contenute moltissime proposte e indicazioni pratiche, tra cui si segnala la richiesta ai governi di prendere iniziative su quattro livelli:

1. cambiamenti legislativi e risultati politici;
2. educazione e sensibilizzazione;
3. garanzia per le donne vittime di violenza di un adeguato supporto e

assistenza;

4. ricerca e monitoraggio.

Il terzo documento qui riportato è una Risoluzione del Parlamento europeo su "Necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne" (16/7/1997).

Il documento è composto da due parti: la prima consiste in 26 punti in cui il tema della violenza viene analizzato e che costituisce una premessa alla seconda parte, composta da 40 punti (affermazioni, esortazioni, inviti alla Commissione europea ecc.).

Nella Risoluzione sono richiamati, sia pure in modo schematico, i concetti più frequentemente ricorrenti e più importanti del Piano d'azione elaborato dal gruppo di esperte nominate dal Consiglio d'Europa. Nel documento si trova infatti un richiamo a:

· definizione di violenza espressa alla Conferenza ONU di Pechino;

· il concetto di violenza come espressione dello squilibrio di rapporti di potere tra i sessi;

· la necessità che qualsiasi discussione sulla violenza debba avvenire a partire dal punto di vista della donna e con l'obiettivo di conferirle dei poteri;

· le violazioni dei diritti dell'individuo nel mondo sono, in grande maggioranza, relative a donne e bambini;

· la violenza maschile ai danni della donna è tuttora giudicata in base alla cultura tradizionale;

· il sollecito agli Stati membri e alla Commissione a varare un programma per le scuole sugli effetti della violenza a sfondo sessuale e sugli strumenti per risolvere i conflitti senza violenza;

· la violenza è ancora in gran parte sommersa perché mancano adeguati strumenti giuridici, sociali, economici, a tutela delle vittime;

· l'importanza di una specifica formazione degli operatori pubblici che lavorano con donne vittime di violenze ed in particolare dei giudici;

· la richiesta di maggior impegno da parte degli Stati membri sui programmi indirizzati agli uomini violenti, le cui prime realizzazioni concrete sono valutate positivamente;

· le conseguenze negative di lunga durata per le donne stesse e per i loro figli;

· l'invito agli Stati membri ed alla Commissione di riservare una attenzione particolare alle donne migranti e a quelle che chiedono asilo politico, vittime di violenza;

· la richiesta agli Stati membri di intensificare gli sforzi contro la prostituzione forzata con interventi a sostegno delle donne per aiutarle ad affrancarsi

e reinserirsi nella società;

· il sollecito a finanziare servizi indipendenti di supporto, di linee telefoniche di soccorso;

· l'esortazione a raccogliere, elaborare, divulgare i dati sulle donne che hanno subìto violenza, sugli aggressori, sul tipo e sul luogo delle aggressioni, sulle reazioni delle donne, sulle misure adottate dalle autorità e sul loro esito;

· la raccomandazione che le iniziative locali siano basate su un approccio "pluriorganizzativo" che coinvolga polizia, autorità ed enti locali, come pure organizzazioni di donne e ONG, di cui si sottolinea il ruolo nella lotta alla violenza e la necessità che siano appoggiate finanziariamente dagli enti pubblici;

· la richiesta di finanziare una campagna europea flessibile, che coinvolga governi, agenzie, organizzazioni di donne e ONG, sulla difesa di chi è sopravvissuto agli abusi, sulla prevenzione della violenza e il trattamento degli aggressori, nonché sul concetto di come la violenza ai danni della donna influenzi tutti i cittadini dell'unione, in particolare i bambini esposti ad un ambiente familiare violento, con l'obiettivo di contribuire a modificare l'atteggiamento della società in modo da *rendere intollerabile a livello individuale, collettivo e istituzionale, la violenza ai danni delle donne*.

I due documenti successivi sono decisioni con cui il Parlamento europeo ha varato il Programma d'azione comunitaria contro la violenza su bambini, giovani e donne per il periodo 2000-2003.

In essi vengono ribadite alcune posizioni già espresse in precedenti pronunciamenti, ma sono da evidenziare alcuni aspetti:

· invito alla Commissione e agli Stati membri ad adoperarsi in sede ONU per trasformare la Dichiarazione di Pechino in una Convenzione vincolante per i firmatari;

· invita Consiglio, Commissione e Stati a sensibilizzare la cittadinanza sul tema e ad agire verso gli autori delle violenze;

· invita gli Stati a fornire assistenza alle vittime di violenza, finanziando servizi indipendenti;

· ricorda che le procedure giuridiche dissuadono le donne dal porgere denuncia, ed invita a rimuovere gli ostacoli ad ottenere tutela giuridica;

· sottolinea il ruolo indispensabile delle ONG ed esorta gli Stati a sostenerne lo sviluppo;

· deplora che organismi dell'UE abbiano modificato la base giuridica del programma Daphne ed auspica un'interpretazione estensiva del concetto di salute, in cui è ora inserito il programma Daphne;

· individua come azioni specifiche da finanziare nell'ambito del Programma Daphne le azioni finalizzate alla creazione di reti pluridisciplinari, allo scam-

bio di buone prassi e alla collaborazione trasnazionale; individua inoltre le azioni finalizzate a favorire nell'opinione pubblica una maggiore consapevolezza rispetto alla violenza, a sviluppare studi, ricerche, reti informative.

I cinque documenti presentati esprimono in modo netto la posizione che l'Unione Europea ha raggiunto sulla tematica della violenza contro le donne e della strategia per contrastarla. Tale strategia, che è alla base dei provvedimenti presi e viene proposta agli Stati membri, ai vari livelli di governo centrale, regionale e locale, verte essenzialmente sui seguenti punti:

- *considerare la violenza maschile sulle donne un prodotto della ineguaglianza di genere e del predominio maschile;*
- *agire contemporaneamente sui diversi livelli che ne consentono la sopravvivenza, livelli che possono essere in estrema sintesi indicati nel modo seguente:*
  - . prevenzione,
  - . servizi di assistenza alle vittime e di riabilitazione,
  - . formazione e istruzione,
  - . aspetti sanitari,
  - . statistiche e ricerche,
  - . legislazione e pratica giuridica;
- *dare riconoscimento e sostegno anche finanziario alle ONG e alle organizzazioni di donne impegnate su tali tematiche;*
- *promuovere la collaborazione tra tali organizzazione della società civile e i livelli politici e tecnici delle istituzioni.*

Si presenta infine la recente *Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla salvaguardia delle donne dalla violenza.*

Risoluzione sulla violenza contro le donne

UE, Doc. A2-44/86, 11 giugno 1986 [1]

Il Parlamento europeo
- visti gli articoli 100 e 235 del Trattato,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare gli artt. 3 e 8,
- vista la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, in particolare gli artt. 7 e 17,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione dei traffici di persone e dello sfruttamento della prostituzione,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, in particolare l'art. 8 a),
- viste le attività del Consiglio d'Europa in materia di violenza intrafamiliare,
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 1981 sulla condizione della donna nella Comunità europea [2],
- vista la sua risoluzione del 17 gennaio 1984 sulla situazione della donna in Europa [3],
- vista la proposta di risoluzione della on. Dury sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (doc. B2-1269/85),
- vista la proposta di risoluzione della on. Fuillet e altri sui ricatti sessuali sul luogo di lavoro (doc. B2-1506/85),
- vista la proposta di risoluzione della on. Llorca Vilaplana su un metodo pedagogico che garantisca lo sviluppo delle relazioni uomo-donna (doc. B2-1662/85),
- visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A2-44/86),

A) considerando che le costituzioni della maggior parte degli Stati membri contengono articoli che sanciscono l'inviolabilità della persona umana, la tutela della vita privata dei singoli, le garanzie di libertà individuale e/o tutela della dignità e della volontà umana, e considerando inoltre che gli artt. 3 e 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli artt. 7 e 17 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici implicano tale tutela,
B) considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo deve permeare la forma-

zione generale dell'individuo ed essere parte integrante della nozione di dignità umana e che tutte le forme di violenza fisica e psichica contro la persona configurano una violazione dei diritti umani,

C) considerando che, nonostante il riconoscimento di questi diritti fondamentali, le donne sono oggetto di varie forme specifiche di violenza che costituiscono una violazione della libertà e dignità individuale e del diritto all'autodeterminazione,

D) considerando che tali violazioni non possono più considerarsi semplicemente distorsioni incidentali delle relazioni tra individui, poggiando piuttosto su un complesso di cause psicologiche, sociologiche e sociali riconducibili alla sovente ancor debole posizione economica della donna e alla sua conseguente corte dipendenza, che determina impari rapporti di potere tra uomini e donne nella società,

E) deplorando la mancata adozione da parte del Consiglio dei progetti di direttiva ancora fermi in materia di lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo, congedo parentale, piani previdenziali aziendali e parità di trattamento delle lavoratrici autonome, che contribuirebbero a migliorare le condizioni economiche delle donne ampliandone le possibili scelte professionali e sociali, e ad agevolare un'equa suddivisione delle responsabilità professionali e familiari all'interno della coppia,

F) sottolineando che una più stretta attività di sorveglianza della Commissione sull'attuazione da parte degli Stati membri dell'attuale legislazione comunitaria in materia di parità di retribuzione e di trattamento, unita a maggiori sollecitazioni agli stessi affinché pongano in atto la raccomandazione sulle azioni positive nonché a una migliore pubblicità delle misure intese a promuovere le pari opportunità ivi previste, contribuirebbe ad alleviare la situazione delle donne,

G) reiterando alla Commissione la propria richiesta, già espressa in tre occasioni, di proporre una direttiva che preveda, per l'imposta sul reddito, una parità di trattamento basata sulla tassazione individuale di uomini e donne, incluse le donne coniugate, ciò che migliorerebbe le condizioni finanziarie delle donne occupate aumentandone il rispetto di sé,

H) considerando che richiedere una politica contro la violenza ai danni delle donne rientra nella politica di emancipazione volta a eliminare le inuguaglianze e a conseguire la parità fra i sessi,

I) considerando il fatto che l'assai più consistente presenza maschile ai posti di potere all'interno della società (per esempio nella polizia e nel sistema giudiziario) accentua notevolmente la difficoltà di modificare l'atteggiamento nei confronti dei ruoli sociali, culturali ed economici rispettivi dell'uomo e della donna e quindi nei confronti del problema della violenza contro le donne,

J) considerando che il fenomeno sociale della violenza specificamente rivolta

contro le donne potrà altresì ridimensionarsi attraverso l'eliminazione, fin dal ciclo di insegnamento primario, degli schemi preconcetti in fatto di ruoli sociali, culturali ed economici, comportando in tal modo un'integrazione potenzialmente migliore nel sistema economico,

K) considerando inoltre che una politica contro la violenza sessuale deve essere accompagnata da azioni culturali, sociali ed educative di grande respiro che abbiano come obiettivo il rispetto dell'individuo contro ogni violenza e discriminazione sessuale, etica e religiosa,

L) sottolineando che l'intera dimensione di questo problema sociale non sempre si manifesta attraverso dati attendibili o scientifici perché le rilevazioni in questo settore o non esistono o sono disponibili soltanto in forma frammentaria negli Stati membri,

M) sottolineando che questo problema sociale sta assumendo aspetti drammatici e gravissimi, quale la violenza di gruppo,

Considerazioni generali

1. fa appello al Consiglio affinché con urgenza prenda atto della gravità dei problemi sollevati nella presente risoluzione e inviti i governi nazionali a promuovere un'inchiesta che consenta la compilazione di statistiche e di raccolte di dati che consentano una piena valutazione delle dimensioni della violenza contro la donna nei suoi vari aspetti nonché dell'efficacia delle varie soluzioni idonee a combattere il fenomeno;

2. chiede l'organizzazione di campagne di informazione negli Stati membri sulla base delle statistiche e delle raccolte di dati effettuate, per risvegliare la coscienza pubblica in merito all'esistenza e alle dimensioni del fenomeno della violenza contro la donna e per dare adeguata pubblicità agli organismi di assistenza alle vittime di questa violenza, cosicché quanti siano testimoni di atti del genere possano rendersi conto dell'importanza di farli conoscere e possano sapere a chi rivolgersi a questo scopo;

3. chiede inoltre una campagna di informazione sessuale negli Stati membri, anche utilizzando le esistenti strutture finalizzate all'informazione sessuale e al controllo delle nascite;

Violenza sessuale

4. chiede un riesame della distinzione giuridica tra stupro e atti di libidine violenta, le cui conseguenze possono essere altrettanto penose per le vittime;

5. chiede una revisione, ove necessario, della legislazione sulla violenza sessuale, onde minimizzare il ruolo della discrezionalità dei giudici, che l'esperienza pratica ha dimostrato portare a conclusioni non in linea con quanto soste-

nuto dall'accusa;

6. chiede una revisione, ove necessario, della legislazione sulla violenza sessuale nel senso che l'ammissibilità di testimonianze relative al passato sessuale della vittima venga sottoposta ai più rigidi controlli;

7. chiede che i magistrati e gli avvocati siano ampiamente istruiti sulla violenza sessuale allo scopo di sradicare atteggiamenti sessisti e sorpassati, che, come la ricerca ha dimostrato, ancora prevalgono tra di essi, spesso a detrimento della vittima della violenza sessuale;

8. chiede che i paesi in cui stupro e atti di libidine violenta sono giuridicamente definiti come offesa al pudore adeguino le rispettive legislazioni, qualificando entrambi i delitti come violenza contro la persona e vietando al tempo stesso ogni riferimento ai costumi delle vittime di tali atti nonché al loro passato, non potendo tali asserzioni del resto servire in nessun caso come prove a discarico per gli autori delle azioni perseguite;

9. propone che la legislazione in materia di buon costume in quanto normativa a se stante venga abrogata e che le varie forme di violenza sessuale vengano ricomprese in altri articoli dei testi legislativi penali o civili;

10. chiede il riconoscimento giuridico, in quei paesi in cui ancora non esista, dello stupro all'interno del matrimonio, e chiede inoltre lo stesso trattamento in sede giudiziaria della costrizione a compiere atti sessuali sia all'interno che fuori dal matrimonio;

11. chiede di considerare la violenza sessuale, singola o di gruppo, un reato perseguibile in tutti i casi, non solo dalla parte lesa, ma anche dall'autorità pubblica; chiede inoltre che si consenta alle associazioni e ai movimenti femminili di costituirsi parte civile nei processi di violenza sessuale, ove la parte lesa lo richieda;

12. chiede con urgenza l'estensione del principio antidiscriminatorio nelle pertinenti normative o disposizioni di legge in modo da ricomprendere in tale nozione, oltre alla discriminazione basata sul sesso o sullo stato civile, anche quella basata sulla preferenza sessuale;

13. invita le autorità nazionali a provvedere a migliorare la formazione professionale dei funzionari di polizia che si occupano di segnalazioni e denunce di violenza sessuale affinché le vittime di tali atti di violenza siano ascoltate con serietà; chiede inoltre una maggiore cooperazione tra forze di polizia, uomini di legge, medici, psicologi, autorità e organizzazioni volontarie specializzate nell'assistenza alle vittime di tali azioni violente, così come l'elaborazione comune di linee, direttrici per adeguate misure di assistenza, affinché la formazione professionale, le strutture ricettive e la cooperazione siano basate sui seguenti principi:

a) addestramento di base e superiore degli organi di polizia concentrato sull'atteggiamento nei confronti della sessualità e sul trattamento delle

vittime di reati sessuali, in particolare quando le vittime siano donne; alla polizia deve essere fatto obbligo di intervenire attivamente ove se ne richieda l'aiuto; in sede di formazione professionale occorre bandire gli atteggiamenti sessisti; il sessismo all'interno delle forze di polizia (atteggiamenti sessisti nei confronti delle donne poliziotto, figure di nudi sulle pareti degli uffici di polizia, commenti di natura discriminatoria nei confronti di donne lesbiche e prostitute) dovrebbe essere evidenziato e vigorosamente combattuto;

b) in ogni singola unità operativa uno o più funzionari di polizia devono occuparsi dei delitti di natura sessuale; in caso di carenza di personale, si deve poter far ricorso a funzionari di altre unità specialmente addestrati;

c) come regola di base, la denuncia di reati sessuali dovrebbe essere raccolta da un funzionario di polizia specializzato, di sesso femminile; la vittima che si presenta per la denuncia dovrà essere informata del fatto che essa può, ove lo desideri, essere ascoltata da un funzionario di sesso femminile a meno che non preferisca parlare a un funzionario di sesso maschile;

d) per le donne appartenenti a gruppi di minoranza, le cui tradizioni religiose o culturali vietano l'incontro e/o la conversazione con un uomo, dovrebbe essere prevista la possibilità di effettuare tali segnalazioni o denunce in un colloquio alla presenza di interpreti e di un funzionario specializzato, tutti di sesso femminile;

e) deve essere accolta la richiesta da parte della vittima di far partecipare al colloquio una persona di fiducia da lei scelta;

f) si dovrebbe distribuire alle donne che vengono per la denuncia un opuscolo informativo che illustri sia le procedure legali sia gli aspetti medico sanitari e fornisca i dati relativi a organismi come i centri di assistenza contro lo stupro;

g) qualora vi sia un rapporto di natura intima tra aggressore e vittima, il funzionario di polizia che raccoglie la denuncia deve innanzitutto rendere la donna ben edotta sulle conseguenze di un procedimento penale per l'aggressore; occorre quindi appurare se la donna desideri effettivamente procedere nei riguardi di quest'ultimo, in modo che la pubblica accusa ne sia al corrente; la donna non deve tuttavia subire pressioni affinché ritiri la denuncia;

h) il funzionario cui è stato affidato il caso deve informare la vittima sull'andamento dell'inchiesta; non appena avviata l'azione penale tale compito deve essere esercitato dalla pubblica accusa;

i) i funzionari di polizia preposti ai reati sessuali dovrebbero essere permanentemente collegati con un servizio medico o un ospedale; per garantire una stretta collaborazione tra polizia (eventualmente un servizio medico o

un ospedale) e altri organi assistenziali e gruppi femminili di soccorso, funzionari di polizia specializzati dovrebbero essere incaricati dei contatti con queste organizzazioni;

j) la pubblicità sull'esistenza di un'istruzione giudiziaria dovrebbe poter essere limitata al minimo su richiesta della vittima di aggressioni sessuali, onde non esporla a difficoltà relazionali nel suo luogo di lavoro o nei confronti del suo ambiente;

14. per quanto concerne la registrazione e l'organizzazione dei dati relativi alle denunce di donne vittime di violenza, invita gli organi di polizia a garantire la registrazione separata di denunce e segnalazioni affinché, pur rientrando nelle statistiche penali generali, le dimensioni totali del fenomeno della violenza contro le donne possano emergere in modo ottimale dagli schedari di polizia; chiede più dettagliate valutazioni mediche e psicologiche dei colpevoli di reati sessuali prima che essi vengano liberati dalla prigione o dai centri di reclusione, onde diminuire la possibilità che commettano ulteriori violenze;

15. dato che le linee di condotta relative alla violenza sessuale devono essere fondate su profonde ricerche e data la mancanza di dati empirici, nell'Europa occidentale, sugli illeciti sessuali, chiede agli Stati membri e alla Commissione di finanziare la raccolta di tali dati e di queste ricerche;

16. deplora l'atteggiamento di alcuni giudici che sminuiscono e umiliano le vittime di stupro e di atti di libidine violenta insinuando che esse hanno in qualche modo incoraggiato i loro aggressori oppure comminando a questi ultimi pene estremamente clementi o sospendendo le pene stesse, anche nei casi in cui l'accusato ha riconosciuto la sua colpa;

17. chiede misure nel settore della pianificazione, dell'edilizia e dei trasporti pubblici - per es. spazi pubblici ben illuminati - per una maggiore sicurezza generale di cui verrebbero in particolare a beneficiare donne e persone anziane, nonché la creazione di una fitta rete di trasporti pubblici economici ventiquattr'ore su ventiquattro, come in particolare il finanziamento pubblico di un servizio notturno di taxi che potrebbe essere utilizzato dalle donne al prezzo dei trasporti pubblici (esperimenti pilota condotti in Germania hanno dimostrato l'impellente necessità di un simile tipo di trasporto, flessibile e sicuro);

18. chiede che in tutta la Comunità vengano condotti ulteriori studi sulle misure idonee a combattere la violenza contro le donne, in particolare sugli effetti dell'azione civile come mezzo per prevenire ulteriori violenze;

Violenza nella sfera privata

19. invita le autorità nazionali ad avviare un programma di formazione professionale per quanti, per la loro attività professionale, possano trovarsi a contatto con vittime di violenze nell'ambito domestico (insegnanti, operatori sociali, lavoratori del settore medico e paramedico, polizia) per aiutarli a rico-

noscere i segni di questa violenza, e chiede la creazione di una rete speciale attraverso cui tutte le parti coinvolte possano utilmente mettere in comune le informazioni e le esperienze per trovare tempestivamente la soluzione per ogni singolo caso;

20. invita le autorità nazionali a creare le premesse legislative e finanziarie affinché i centri di accoglienza possano offrire una qualificata consulenza e assistenza personale;

21. ritiene che, al fine di non turbare la sensibilità della vittima, occorra prevedere la possibilità di rilasciare dichiarazioni sotto giuramento al giudice istruttore e chiede che siano adottate tutte le misure idonee a garantire la protezione della vittima (interrogatorio a porte chiuse e altro);

22. ritiene che la vittima debba essere resa edotta dalla polizia o dal pubblico ministero in merito al procedimento civile;

23. raccomanda l'adozione di misure di aiuto finanziario speciale a favore delle donne economicamente dipendenti, onde permettere loro di beneficiare dell'assistenza legale, in particolare dell'avvocato di loro scelta, in caso di procedimenti giudiziari; soltanto in questo modo si porrà fine alle disuguaglianze socio-economiche delle donne nei confronti dei diritti della difesa da un lato e d'altro lato, alle eventuali pressioni negative esercitate dal resto della famiglia o dall'ambiente;

24.

a) invita i governi degli Stati a prevedere stanziamenti di fondi o un rafforzamento del sostegno finanziario per le strutture ricettive per le vittime della violenza sessuale e intrafamiliare,

b) fa rilevare che le donne appartenenti ai gruppi di minoranza (donne migranti, mogli di lavoratori migranti) sono particolarmente vulnerabili quando sono vittime di tale violenza e chiede la creazione e la pubblicizzazione di servizi di accoglienza separati dove tali donne possano ricevere una consulenza nella loro lingua,

c) chiede la creazione nei bilanci nazionali di posti destinate a finanziare l'opera dei gruppi femminili di autodifesa e di autoassistenza all'interno dei quali le donne possano avere la possibilità di acquistare maggiore fiducia e sicurezza in se stesse,

d) chiede la creazione, laddove esse non esistano, e l'estensione generalizzata di linee di soccorso telefonico per garantire l'anonimato a chi lo desideri, anche a eventuali testimoni,

e) chiede una sovvenzione per i gruppi di autoassistenza per le lesbiche, poiché quest'ultime sono sovente vittime della violenza e delle aggressioni maschili;

25. invita gli organi statali e locali responsabili per l'edilizia a garantire una maggiore disponibilità di "rifugi" a breve termine, per periodi anche solo di una

o due notti, per le donne e i bambini che hanno bisogno temporaneo di un tetto;

26. per quanto riguarda la disponibilità di "rifugi", invita le autorità in materia di edilizia a riconoscere:

a) necessità di fornire adeguate strutture ricettive atte ad accogliere una famiglia per ogni 10.000 abitanti,

b) il fatto che i "rifugi" costituiscono una sistemazione d'emergenza temporanea e non dovrebbero essere considerati una "sistemazione permanente",

c) il diritto di tutte le donne percosse ad avere un nuovo alloggio permanente in buone condizioni allorché si sentono pronte a lasciare la protezione di un "rifugio",

d) il diritto delle donne a poter ritornare nella propria abitazione senza la presenza del coniuge violento,

e) necessità di provvedimenti, specialmente di diritto civile, che facciano sopportare all'autore delle violenze i disagi materiali,

f) assistenza e aiuto per tutte le donne maltrattate, senza riguardo allo stato civile e al numero dei figli,

g) il diritto dei figli di tali donne di poter essere accolti nel sistema scolastico e di ricevere l'assistenza che consenta loro di superare le loro difficoltà emotive,

h) la necessità di fornire informazioni alle donne sui loro diritti in materia di alloggio e di rifugi nella loro area;

27. chiede un'adeguata informazione delle donne sui loro diritti - in particolare sulla possibilità di agire in sede civile - e la consulenza sulla possibile azione da intraprendere allorché subiscono violenze (indirizzi e numeri di telefono di enti assistenziali, ecc.); ritiene che tali informazioni, per raggiungere il massimo numero di donne, dovrebbero essere disponibili attraverso ospedali, sale d'attesa di medici, servizi perinatali nonché tramite i mezzi di comunicazione locali;

28. deplora il fatto che molte donne debbano ritornare dai mariti violenti in seguito alla loro condizione economicamente dipendente e all'incapacità di trovare casa per se stesse e i propri figli; auspica che venga studiata la possibilità di introdurre una procedura semplice e rapida in base alla quale il coniuge sia obbligato, dopo l'accertamento degli atti di violenza e la presentazione della relativa denuncia, a corrispondere immediatamente un assegno alimentare a moglie e figli in attesa che venga pronunciata la sentenza nel quadro della normale procedura di divorzio; in tale contesto ribadisce la sua richiesta di uno studio sul valore economico e sociale del "lavoro casalingo" (4) e sottolinea con forza il diritto a un reddito autonomo, in modo da garantire che la donna non sia più obbligata a ritornare a causa della sua dipendenza finanzia-

ria;
29. chiede che le esigenze di tali donne, in particolare quando abbiano figli a carico, siano specificamente previste nei programmi di formazione professionale; chiede inoltre misure positive urgenti per il loro inserimento nel mondo del lavoro;
30. ribadisce le sue raccomandazioni circa la disponibilità di metodi contraccettivi affidabili e chiede un rinnovato impegno per garantire la più ampia informazione e intelligibilità di tali metodi, affinché i bambini possano essere desiderati e venire al mondo laddove siano veramente ben accolti;
31. ribadisce l'importanza di dar vita a iniziative e di creare strutture atte a favorire l'informazione sulla contraccezione, la prevenzione-tutela della procreazione e la vita sessuale;

Violenza sessuale nei confronti di minori
32. sollecita un'informazione quanto più possibile ampia dell'opinione pubblica sugli effetti a lungo termine della violenza sessuale nei confronti dei minori in modo che coloro che siano testimoni di tali atti siano pienamente consapevoli della propria responsabilità morale di intervenire e di informare le competenti autorità sociali e mediche;
33.
a) chiede che già nella scuola elementare vengano impartite informazioni adeguate sui differenti tipi di abusi di cui i bambini possono rimanere vittime e che li rendano altresì consapevoli dell'assistenza che i medici possono recar loro allorché divengono oggetto di abusi di varia natura e auspica che, qualora tale prassi non sia già seguita gli alunni delle scuole vengano regolarmente sottoposti a esami medici;
b) ritiene che nella scuola a tutti i livelli vadano impartite informazioni sulla violenza sessuale nel quadro più ampio dell'educazione sessuale; ritiene in tale contesto che la disponibilità e un'adeguata pubblicità di un "telefono amico" per minori costituisca uno strumento efficace di assistenza alle giovani vittime di violenze sessuali e chiede l'introduzione di un numero telefonico unico in tutti gli Stati membri della Comunità che i bambini dovrebbero trovare pubblicizzato nelle scuole;
c) sottolinea i problemi particolari dei minori d'età che, allorché sono vittime di violenza, possono fuggire da casa con il rischio di prostituzione e/o iniziazione alla droga e sollecita informazioni in merito ad apposite strutture ricettive, ed eventualmente anche un sostegno finanziario per i gruppi di autoassistenza nel quadro di provvedimenti appropriati;
34. chiede la creazione di un Organismo internazionale incaricato di coordinare gli sforzi in materia di lotta contro la scomparsa e la tratta di minori e la creazione di un'apposita rete perfezionata, rapida e accessibile a tutti (so-

prattutto ai posti di frontiera e negli aeroporti internazionali) per la diffusione di informazioni e di immagini fotografiche;

35. ritiene decisamente che allorché un genitore o un tutore sia stato condannato per violenza sessuale nei confronti di un bambino affidato alle sue cure egli debba essere immediatamente privato della potestà parentale sul medesimo e su tutti gli altri bambini lui affidati; in attesa di una soluzione permanente, all'aggressore deve essere intimato di abbandonare il tetto sotto il quale tali bambini vivono; in casi estremi, ove l'aggressore rifiuti di lasciare l'abitazione, chiede che i bambini siano accolti in centri specializzati;

36. invita quegli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a sottoscrivere e a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino;

Molestie sessuali

37. chiede alla Commissione di condurre uno studio:

a) che dia una valutazione dei costi sostenuti dagli enti socioprevidenziali degli Stati membri per malattie o assenze dal lavoro dovute a ricatti sessuali nell'ambito lavorativo (malattie psicosomatiche, nevrosi ecc.),

b) che analizzi la relazione intercorrente fra le cadute di produttività nelle aziende pubbliche o private dove tali casi si verificano e il ricatto sessuale nella sfera professionale;

38. premesso che le molestie sessuali possono venire considerate come una forma di mancato rispetto del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso all'impiego e alle carriere nonché le condizioni di lavoro, invita la Commissione a esaminare le legislazioni nazionali in materia di lavoro e di lotta alla discriminazione al fine di determinare l'applicabilità a tali casi e, laddove la legislazione esistente sia da ritenersi inadeguata, di proporre una direttiva volta a completarla;

39. invita il Consiglio dei ministri, che esaminerà il tema della legislazione del lavoro, a compiere tutti i passi necessari per armonizzare le norme di legge sul ricatto sessuale e sul lavoro nei vari Stati membri della Comunità e, in attesa di tale armonizzazione, invita le autorità nazionali a cercare di pervenire a una definizione giuridica di molestia sessuale affinché le vittime abbiano una base chiaramente definita su cui sporgere denuncia; invita altresì a esaminare in qual misura le legislazioni nazionali del lavoro prevedano la possibilità di intervenire mediante sanzioni contro gli atti di molestia sessuale; dovrebbe inoltre essere prevista la creazione di appositi "uffici reclami";

40. invita i governi degli Stati, le commissioni per l'uguaglianza delle opportunità e i sindacati a svolgere campagne d'informazione concertate volte a creare un'adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori, per illustrare la natura discriminatoria delle molestie sessuali e per informare le vittime di tali molestie sulle possibili azioni legali che possono intraprendere e

chiede che, nel quadro delle lezioni di educazione sessuale e scienze sociali, il comportamento sul luogo di lavoro venga affrontato sotto tale profilo;

41. raccomanda ai sindacati di considerare le molestie sessuali sul luogo di lavoro insieme come dispregio della dignità della persona e violazione del principio della parità di opportunità nella vita professionale in vista dell'elaborazione di precisi codici di condotta per difendere le vittime di tali molestie e per imporre adeguate sanzioni a quanti sfruttano le possibilità offerte da un ambiente di lavoro per abusare di impiegate e colleghe, sulla base della definizione proposta dalla Confederazione britannica dei sindacati (TUC) [5];

42. condanna nel modo più energico le molestie sessuali nelle relazioni professionali ove la condizione di dipendenza della donna acquista maggior rilievo in quanto paziente che necessita di assistenza professionale, come, per esempio, nel settore medico e paramedico, dove la necessità di consulenza e assistenza specializzata induce talune donne a un'accentuata dipendenza:

a) invita le autorità responsabili in materia di istruzione a tener conto di tale dimensione nella formazione del personale medico e paramedico affinché esso divenga consapevole dell'inammissibilità di determinati comportamenti nell'ambito di tali relazioni e stabilisca come norma precipua di condotta l'altrui rispetto,

b) invita le autorità sanitarie di quegli Stati membri in cui ciò non sia ancora prassi usuale a considerare se non sia eventualmente raccomandabile la presenza di una terza persona e ciò su richiesta della vittima e/o previo il suo accordo;

43. al fine di tutelare l'individuo che desideri denunciare molestie sessuali, invita

- a sostenere adeguatamente i gruppi assistenziali che dovrebbero essere autorizzati a sporgere querela a loro proprio nome e per conto della persona interessata,
- a nominare "consulenti per denunce" nell'ambito delle associazioni professionali mediche e paramediche cui rivolgersi per ottenere consigli circa la procedura da seguire;

Donne appartenenti a minoranze

44. ribadisce la necessità che venga riconosciuto il diritto del singolo a ottenere permessi di soggiorno in quanto la condizione giuridica della donna migrante non può dipendere da quella del marito o del padre;

45. sottolinea la necessità del rispetto da parte delle popolazioni immigrate della legislazione vigente nel paese ospitante per quanto riguarda l'obbligo scolastico e l'età minima per il matrimonio: invita le autorità del paese ospitante, pur garantendo il rispetto delle tradizioni culturali delle popolazioni immigranti, ad applicare pienamente tale legislazione che è di particolare impor-

tanza per la situazione delle ragazze e delle giovani donne della seconda generazione;

46. invita le autorità sanitarie nazionali a fare tutto quanto in loro potere per garantire che le donne immigrate possano avvalersi di adeguate informazioni mediche nella propria lingua, concernenti soprattutto la pianificazione familiare, la gravidanza e il parto, i farmaci pericolosi ed è decisamente favorevole all'utilizzazione di materiale documentario e audiovisivo nella presentazione di tali informazioni;

47. condanna la pratica dell'escissione e dell'infibulazione cui sono sottoposte le donne presso taluni gruppi di immigrati residenti negli Stati membri; fa urgente appello alle autorità degli Stati interessati perché emanino e diano energica esecuzione a provvedimenti di legge volti a vietare tali pratiche, e soprattutto a rendere edotte le donne appartenenti a tali gruppi in merito agli effetti nefasti di tale barbaro costume;

Profughe

48. persistendo il mancato riconoscimento della persecuzione basata sul sesso tra le ragioni per invocare protezione a titolo della Convenzione di Ginevra sulla condizione dei profughi, invita i governi degli Stati membri a riconoscere la violenza sessuale nei confronti delle donne come una "persecuzione per appartenenza a un particolare gruppo sociale" a norma della Convenzione di Ginevra, affinché tali donne possano così acquisire la condizione formale di profugo; le richieste di asilo dovrebbero poi essere esaminate da funzionari di sesso femminile;

Tratta delle donne

49. invita i governi ad adottare alla prossima riunione del Consiglio una dichiarazione in cui si annunci un'azione comune in materia di lotta contro la tratta delle donne che preveda, in via prioritaria, programmi preventivi volti a creare possibilità alternative di reddito per le donne (e quindi anche per le loro famiglie) e il ricorso all'azione penale contro coloro che praticano la tratta delle donne;

50. invita le autorità degli Stati membri a indagare sulla misura in cui tale problema esiste nei loro paesi e a scambiare quindi reciprocamente le informazioni così ottenute per poi pubblicizzare i risultati di tali indagini, aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sul problema, agevolando la cooperazione fra autorità nazionali (squadra del buon costume, autorità di immigrazione, polizia per gli stranieri) nel combatterlo e individuando chi regge le fila di tale tratta delle donne; auspica inoltre la creazione di adeguate strutture assistenziali e ricettive per le vittime di tale "commercio", che le pongano al riparo da azioni ritorsive, fra l'altro mediante l'introduzione di una linea telefo-

nica di emergenza con la quale le donne possano venire assistite nella propria lingua madre; ritiene inoltre assolutamente necessario che le donne possano sporgere denuncia, senza rischiare l'espulsione;

51. invita i governi degli Stati membri da cui parte la "domanda" di donne a diffondere tramite i loro ambasciatori nei "paesi di approvvigionamento" avvertimenti, consigli e materiale informativo e ad appoggiare finanziariamente centri di consulenza locali;

52. invita gli Stati membri a definire chiaramente, nel rispettivo ambito la nozione di sessuoturismo, a bandire ogni struttura operante nel settore e a concludere appositi accordi con gli altri paesi; invita inoltre le autorità degli Stati a vietare ogni forma di sessuoturismo e di attività promozionale o pubblicitaria a essa connessa;

53. sollecita con urgenza tutti quegli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a sottoscrivere e a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione della tratta di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui, senza che tuttavia le relative politiche e legislazioni finiscano per volgersi contro le interessate;

Prostituzione

54. richiama l'attenzione sull'ipocrisia di quelle società che condannano e perseguono le prostitute senza prevedere sanzioni per i loro "clienti" che sono in definitiva responsabili della diffusione di tale fenomeno e che possono uscirne "puliti" e impuniti;

55. esorta le autorità nazionali negli Stati membri, stante l'esistenza della prostituzione, ad adottare i necessari provvedimenti normativi per:

a) depenalizzare l'esercizio di tale professione,

b) garantire alle prostitute i diritti dei quali godono gli altri cittadini,

c) proteggere l'indipendenza, la salute e la sicurezza di quanti esercitano tale professione,

d) rafforzare le misure nei confronti dei responsabili di coercizione o di violenza alle prostitute, soprattutto coloro che obbligano le donne a praticare la prostituzione per il proprio tornaconto finanziario,

e) dar sostegno ai gruppi di autoassistenza di prostitute e sensibilizzare la polizia e il potere giudiziario alla necessità di una più efficace tutela delle prostitute che intendano sporgere querela contro protettori, in modo che esse si sentano meno minacciate da questi ultimi,

f) la politica degli Stati membri con riguardo alla prostituzione va collocata nel quadro della politica di emancipazione; al riguardo è necessario che le stesse inte-



Antonio Cosi, Buongiorno signora maestra

ressate si pongano quali interlocutrici in sede di definizione di tali politiche;

56. poiché l'esistenza della prostituzione costituisce ancora una forma di sfruttamento delle donne; invita le autorità degli Stati membri a adottare le misure sociali e giuridiche necessarie per:

a) prevenire socialmente la prostituzione delle donne giovani e facilitare il reinserimento al lavoro e la riabilitazione sociale delle prostitute,

b) sanzionare severamente coloro che incitano le bambine e le adolescenti alla prostituzione;

57. insiste presso le autorità degli Stati membri perché concedano aiuti alle organizzazioni impegnate a evitare la prostituzione femminile o aiutino le donne che già la praticano ad abbandonare tale professione;

58. chiede di dedicare una particolare attenzione al problema della prostituzione connessa con la droga diffusa spesso fra ragazze molto giovani e chiede la creazione di programmi d'aiuto speciale:

a) per aiutarle a interrompere la loro tossicodipendenza,

b) per formarle a un'altra attività lavorativa;

Prostituzione infantile

59. chiede che venga rapidamente elaborato uno studio per fare il punto su questo drammatico fenomeno in ogni Stato membro;

Pornografia

60. chiede di indagare sulla misura in cui si ricorre a violenze o a coercizioni nei confronti delle donne per indurle a cooperare alla produzione di materiale pornografico e chiede che siano applicate adeguate sanzioni contro i responsabili di tali coercizioni o violenze;

61. chiede sia perseguita con severità la pornografia che si serve di bambini e adolescenti;

62. chiede un atteggiamento responsabile da parte dei mezzi di comunicazione nel ritrarre determinati ruoli sessuali e violenze e invita autorità e organismi nazionali a rafforzare la partecipazione femminile negli organi di controllo;

63. esprime preoccupazione per il crescente numero di scene di stupro e di libidine violente nei moderni videoclips e fa appello ai servizi di comunicazione di massa, e segnatamente ai produttori di programmi televisivi, affinché bandiscano detti clips da circuiti televisivi;

64. ribadisce la sua richiesta [6] di convocare una conferenza che esamini i problemi concernenti la disponibilità e la distribuzione di materiale pornografico attraverso strumenti audiovisivi, con particolare attenzione alle "videocassette pornografiche miranti a esaltare la sofferenza e la violenza connessa con il sesso" e alla "discriminazione delle donne: mezzi di divulgazione che

degradano la donna a mero oggetto di consumo sessuale";
65. chiede che negli Stati in cui non esiste ancora sia istituito un sistema di licenze per esercizi commerciali che si occupano di pornografia;

Raccomandazioni di azione nel campo dell'istruzione

66. raccomanda l'introduzione di corsi di preparazione alla vita adulta per ragazzi e giovani - la cui attuazione deve essere soggetta a costante sorveglianza - comprendenti i seguenti aspetti:

- sviluppo del senso di rispetto dell'esistenza e della dignità umana come elemento costruttivo dei rapporti tra i due sessi,
- l'attuazione di un programma educativo attraverso l'utilizzazione di filmati e di discussioni a scuola e al posto di lavoro per aiutare ragazze e donne a individuare e a valutare situazioni pericolose e a farvi fronte,
- introduzione nelle scuole di corsi speciali di autodifesa per le ragazze,
- corsi generali di "abilità pratiche", in modo che i giovani di entrambi i sessi siano egualmente preparati alle esigenze pratiche della conduzione domestica e all'indipendenza economica,
- preparazione alle relazioni adulte attraverso un'adeguata reciproca comprensione dei sessi, basata sull'accettazione fondamentale della uguaglianza di tutti gli individui, per creare mutua responsabilità e rispetto fra individui,
- un'adeguata educazione sessuale, che tratti gli aspetti biologici, fisiologici, culturali e filosofici della materia, affinché i giovani siano pienamente consapevoli della propria capacità di procreare e dei modi per controllarla, nonché della complementarietà dei due sessi in quanto partner nella funzione procreativa e della conseguente responsabilità di ambo i partner,
- preparazione alla vita di coppia e al ruolo di genitori con una piena comprensione delle conseguenze emotive, affettive e pratiche della nascita di figli e l'accettazione del comune onere per i genitori;
- maggiore sollecitudine nelle eliminazioni degli stereotipi sessuali dai testi scolastici per evitare una visione distorta dei rispettivi ruoli sociali di uomini e donne;

67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per i diritti della donna al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamentari degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

---

(1) in G.U. delle Comunità europee n. C 176/73 del 14.7.1986
(2) in G.U. n. C 50 del 9.3.1981, pag. 35
(3) in G.U. n. C 46 del 20.2.1984, pag. 42
(4) Risoluzione del 17 gennaio 1984, par. 76.
(5) Cfr. motivazione contenuta nella relazione di cui al doc. A2-44/86 (par. 3.4).
(6) Risoluzione sul mercato di videocassette che rappresentano atti di violenza e raccapriccianti, approvata il 24 maggio 1984 (G.U. C 172 del 2.7.1984, p. 174).

Piano d'azione per combattere la violenza contro le donne

COMITATO GUIDA PER L'EGUAGLIANZA FRA DONNE E UOMINI (CDEG)

CONSIGLIO D'EUROPA 1997

Sintesi preparata da Sheila Henderson

PARTE PRIMA: INTRODUZIONE E SINTESI DEI RISULTATI

Introduzione

Questo rapporto presenta un "Piano d'azione per combattere la violenza contro le donne" che si basa sul lavoro intrapreso fra il 1994 e il 1996 da un gruppo di esperti insediato dal Comitato guida per l'eguaglianza fra donne e uomini (CDEG) del Consiglio d'Europa.

I Ministri presenti alla 3ª Conferenza ministeriale europea sull'Eguaglianza fra uomini e donne (ottobre 1993) concordarono che il Piano d'azione per indirizzare le "Strategie per l'eliminazione della violenza contro le donne nella società" , contenuto nelle Dichiarazione e nelle Risoluzioni, avrebbe dovuto essere esteso in futuro, e questo intento costituì la base del lavoro del Gruppo.

Il Gruppo raccolse da diversi paesi informazioni relativamente alla violenza contro le donne e commissionò uno studio legale comparato. Sulla base di detta informativa, questo rapporto presenta un quadro degli indirizzi correnti, dei risultati della ricerca e traccia delle conclusioni e delle raccomandazioni che sono sviluppate nel Piano d'azione per combattere la violenza contro le donne, predisponendo un'una ampia struttura a livello di governo per indirizzare i risultati.

La prima parte di questo rapporto, perciò, contestualizza il Piano riassumendo le informazioni correnti e descrivendo brevemente i risultati della ricerca condotta dal gruppo di specialisti al fine di identificare le azioni necessarie. La seconda parte sviluppa quindi, da tali premesse, un coerente Piano d'azione che si prevede possa essere adottato e reso effettivo negli Stati Membri.

I principali risultati

Il Gruppo di esperti, comprendente rappresentanti di una serie di stati membri del Consiglio d'Europa, intraprese una serie di consultazioni con diverse organizzazioni (agenzie governative, ONG e gruppi di donne) con lo scopo di comprendere i loro punti di vista su un campione di aspetti della violenza contro le donne e di identificare la strada da percorrere e molte delle loro valutazioni in relazione agli sviluppi che saranno presi in considerazione nella seconda parte di questo rapporto, nel Piano d'azione. E' importante, comunque, collocare il Piano nel suo contesto fornendo in primo luogo informazioni relativamente alla natura e all'estensione della violenza contro le donne e agli interessi correnti che riguardano gli sviluppi. Questa sezione sarà perciò focalizzata sulle conclusioni correnti e sui risultati del Gruppo nelle seguenti aree:

- la natura della violenza contro le donne;
- la misura del problema;
- il lavoro intrapreso;
- i problemi e le difficoltà attuali.

Questi risultati forniranno la base informativa e il contesto nell'ambito del quale possa essere considerata l'azione che viene percepita come necessaria.

La natura della violenza contro le donne

Al fine di muoversi verso un Piano d'azione, è chiaramente importante condividere una comprensione comune del punto in discussione, dal momento che è ampiamente documentato che la definizione di violenza contro le donne è stata il centro di notevole dibattimento per molti anni. Il Gruppo, nel corso della ricerca, ha identificato una varietà di tentativi di definizione nei documenti internazionali, e servendosi di esempi dall'Asia, dall'Africa, dall'America e dalle Nazioni Unite, rilevò variazioni nell'espressione della natura della violenza contro le donne, nella tipologia delle azioni coinvolte, negli effetti di tali azioni e nelle localizzazioni della violenza.

Il Gruppo ha ravvisato difficoltà nel giungere ad una tale percezione comune nei termini, per esempio, della varietà degli atti che spesso si estendono oltre un certo limite, potendo essere compresi in differenti forme di violenza sessuale, e della vasta gamma di esperienze di chi ha subito abusi; si è però rilevato che le definizioni contengono anche numerosi punti in comune, che sono stati evidenziati. Perciò, nonostante le differenze, un certo numero di elementi relativi alla violenza contro le donne emerge ripetutamente dalla ricerca, aiutando il processo di definizione, e tali elementi possono essere sintetizzati come segue:

- il maggior numero di abusi contro donne e ragazze è perpetrato da

uomini e tale abuso è endemico in molte società;
- l'abuso su donne e ragazze può avvenire in diversi lunghi, fra i quali sono compresi case, eventi sociali, istituzioni e posti pubblici;
- è coinvolta una varia tipologia di perpetratori, e mentre la maggior parte sono uomini conosciuti dalle donne, molti incidenti coinvolgono anche lontani conoscenti o stranieri, e ogni definizione deve tenere conto della gamma di relazioni che possono essere coinvolte. Ciò può comprendere familiari, mariti, ex mariti, parenti, amici, conoscenti, superiori e sconosciuti;
- un'ampia gamma di comportamenti possono essere implicati nell'abuso, compresa la violenza fisica, sessuale e psicologica;
- la violenza contro donne e ragazze è usata per affermare il controllo ed è collegata alla disparità della distribuzione del potere fra i sessi nella società. E' inoltre perpetrata attraverso la disuguaglianza nell'accesso alle risorse (finanziarie e di altro tipo) e la sua legittimazione per mezzo di disuguaglianze strutturali;
- la violenza contro donne e ragazze è anche collegata alle relazioni di potere internazionali e alle disuguaglianze fra paesi;
- una tale violenza può sembrare comprendere comportamenti come per esempio, percosse e lesioni fisiche, abusi sessuali, sfruttamento sessuale, violenza psicologica, una gamma di pratiche tradizionali/culturali dannose, rapimento, molestia, intimidazione, commercio di donne e prostituzione;
- sulla base di questa informazione comune, perciò, la natura del problema diventa chiara. La violenza contro le donne può sembrare, nel contesto sopra descritto, includere una vasta gamma di violenze fisiche, sessuali, psicologiche, economiche e strutturali.

Il gruppo ha concluso che, nell'ambito di questa struttura globale, è impossibile identificare una lista esaustiva, poiché il genere della violenza può prendere anche molti aspetti specifici, e può accadere in molti contesti e in molte relazioni, comportando una serie di conseguenze sulle donne e creando e sostenendo più ampie disuguaglianze. Tutte le differenti manifestazioni di violenza contro le donne devono essere tenute in considerazione nel tentativo di formulare un Piano d'azione, e il Gruppo alla fine ha concluso che, qualsiasi forma assuma, la violenza è chiaramente riconosciuta dalla comunità internazionale come una fondamentale violazione dei diritti delle donne. Ciò costituisce il punto di partenza per il Piano d'azione che è stato sviluppato.

La misura del problema

Avendo identificato la serie e la natura dei comportamenti che sembrano costituire violenza contro le donne e svariate forme che essa può assumere, il Gruppo ha anche raccolto le informazioni che erano disponibili relativamente alla misura del problema.

È ampiamente riconosciuto a livello internazionale che è molto difficile valutare la portata e la gamma della violenza contro le donne, poiché la sua natura comporta che essa spesso avvenga in privato e sia frequentemente non denunciata e non registrata. Il Gruppo ha trovato che questa diffusa mancanza di informazione correlata all'incidenza e alla prevalenza delle varie forme di violenza contro le donne persista e che ci siano anche, nella sua valutazione, notevoli difficoltà all'interno e fra i paesi.

Queste difficoltà comprendono la mancanza di coerenza nella definizione del problema, le conseguenti differenze nella definizione di categorie di violenza contro le donne, e i problemi sopra identificati, quali le scarse denuncie e registrazioni (come risultato, per esempio, di vergogna, paura, autoaccusa, carenza di servizi o paura delle risposte). Sono state inoltre rilevate delle variazioni fra differenti tipi di violenza contro le donne nel livello di informazione disponibile (per esempio, con più informazione relativamente alla violenza domestica e agli abusi sessuali sui minori che non rispetto al commercio e alla mutilazione dei genitali femminili) come verrà chiarito di seguito.

Comunque, nonostante queste difficoltà, Il Gruppo è stato ancora una volta in grado di identificare alcune informazioni correnti relative alla prevalenza di differenti forme di violenza contro le donne (riconoscendo nel frattempo che era improbabile che queste valutazioni comprendessero tutte le donne che ne avevano avuto esperienza), e ha individuato quanto segue:

Violenza e aggressione sessuale

Benché sia stata individuata l'esistenza di chiare differenze nel livello di denuncia della violenza fra paesi (come risultato, ad esempio, di differenti livelli di consapevolezza, fiducia e tabù), è stato rilevato che molti paesi hanno visto un incremento nel livello di violenze denunciate negli ultimi 10 anni, con un decremento nella proporzione di verdetti di colpevolezza. Per esempio, alcuni diagrammi del Regno Unito mostrano che il numero di violenze registrate è aumentato drammaticamente dalla metà degli anni 80, con la diminuzione del numero di uomini perseguiti, e con solo una piccola proporzione di processi con esito favorevole.

Gli studi di prevalenza disponibili hanno trovato che il 20-25% di donne ha sperimentato violenza o tentativi di violenza in un qualche momento della loro vita, e l'UNICEF nel 1997 suggerisce che da una su cinque a una su sette donne saranno vittime di violenza durante la loro vita. Un recente studio canadese ha confermato i precedenti risultati che solo una piccola parte di donne denunci tale violenza.

Violenza domestica

Il Gruppo ha trovato di nuovo delle variazioni nella denuncia e nella

registrazione della violenza domestica e differenze nelle statistiche utilizzate per misurarle, ma ha individuato, durante gli ultimi dieci anni e particolarmente durante gli anni '90, un globale incremento nelle denuncie per violenza domestica e nella domanda di servizi.

Gli studi di prevalenza disponibili sono coerenti nel suggerire che almeno circa il 25% delle donne fa l'esperienza di violenza domestica da parte di un marito/compagno o ex marito/compagno, un risultato confermato dalla più recente ricerca in Canada e dall'UNICEF (1997), che suggerisce che da un quarto alla metà di tutte le donne hanno subito abusi fisici da parte di un partner intimo.

Abuso sessuale sulle giovani

Come per le altre forme di violenza sopra discusse, è stato trovato un incremento anche nella denuncia degli abusi sessuali sulle giovani (benché le difficoltà specifiche riscontrate nelle denuncie ufficiali da parte dei bambini contribuiscano ad abbassarne il numero complessivo). Alcune ricerche suggeriscono che solo il 5% di tali incidenti sono riportati ad un'agenzia riconosciuta dalla legge.

Gli studi di prevalenza variano nella proporzione di ragazze che hanno sperimentato violenza, riflettendo l'utilizzo di diverse metodologie, ma i picchi nei diagrammi suggeriscono una proporzione del 59%. In questa area si è riscontrata la presenza di pochi processi, con solo una minuscola parte di incidenti conclusisi con un processo. Di recente un ricerca nel Regno Unito attira l'attenzione sull'alto numero di bambini che ogni anno subiscono abuso, con la stima che una bambina e giovane donna su due sperimenti qualche forma di abuso sessuale prima dei 18 anni.

Molestia sessuale

La misura della prevalenza (frequenza) della molestia sessuale è più difficile da individuare, poiché, in molti paesi, non è considerata un'infrazione criminale. Questa è anche un'area nella quale la denuncia è tradizionalmente bassa, e le raffigurazioni disponibili hanno tentato di focalizzare solo la molestia sul luogo di lavoro, ignorando problemi come, per esempio, atti di esibizionismo (di cui, secondo la ricerca, il 63% delle donne può aver avuto esperienza) e l'uso di telefonate ingiuriose (che due donne su tre possono aver ricevuto), così come altre forme di molestia nei luoghi pubblici.

Gli studi disponibili sulla frequenza, comunque, suggeriscono incidenze che variano dal 45% al 81% e ancora, proprio considerata la scarsa denuncia, confermano la misura del problema. Una gran parte di donne restringono le loro attività precisamente perché preoccupate per la propria sicurezza.

Mutilazione degli organi sessuali femminili

In molti paesi si è riscontrata una scarsa misurazione di questa forma di violenza contro le donne, e non sono stati individuati studi sulla sua frequenza. Comunque, solo nel Regno Unito, è stato ipotizzato che almeno 10.000 ragazze e giovani donne siano a rischio di mutilazione dei genitali (FGM), e l' UNICEF suggerisce che FGM sia comune al minimo in 28 paesi, con circa 130 milioni di donne e ragazze che hanno subito tale mutilazione.

Commercio e industria del sesso

Come per la molestia sessuale e FGM, si è rilevato che il commercio di donne e ragazze e l'industria del sesso sono meno riconoscibili e studiate degli altri aspetti precedentemente discussi. La ricerca suggerisce, comunque, che negli anni recenti ci sia stato un incremento in queste forme di violenza contro le donne, sia all'interno Europa (particolarmente commercio dall'est all'ovest), sia verso l'Europa da altri luoghi.

C' è stato anche, nell'industria del sesso, un maggior uso della tecnologia, con la crescita, per esempio, di sesso televisivo, sesso virtuale e pornografia tramite l'uso di computer. Sono stati trovati anche esempi di differente applicazione legislativa nei confronti della prostituzione forzata e del commercio di donne e un certo numero di paesi europei sono stati segnalati perché vi è un numero molto alto di uomini che cercano rapporti sessuali con donne e bambini obbligati a ciò.

Altre forme di violenza

Infine, si è trovato che altre forme di violenza contro le donne sono sotto-indagate da un capo all'altro di una serie di paesi; tali forme di violenza comprendono, per esempio, "abusi rituali", abusi sessuali perpetrati da persone in posizioni autorevoli (ad. es.: sacerdoti, terapisti) violenza organizzata da militari, polizia e forze armate e "delitti d'onore", il che pone in evidenza che tutte queste forme di violenza devono necessariamente essere incluse nelle strategie che sono state sviluppate.

Perciò, da tutte le informazioni esaminate, benché sia stato rilevato che la violenza contro le donne è caratterizzata da una generale carenza di indagine, il Gruppo è stato in grado di concludere che il problema, nei suoi molteplici aspetti, è uno dei più importanti in Europa, rispetto al quale le istanze registrate costituiscono solo la punta dell'iceberg, e che almeno una donna su due ha sperimentato come minimo un incidente di violenza.

È stato inoltre rinvenuto che alcune donne possono anche trovarsi a dover affrontare ulteriori problemi che rendono più difficoltoso il loro ricorso a servizi di supporto e aggravano la loro esperienza di violenza. Questi gruppi comprendono, per esempio, donne nomadi e profughe (che possono essere

a rischio a causa degli uomini della loro comunità, della comunità ospite e delle forze armate) e che possono avere una conoscenza limitata della lingua, della cultura e dell'offerta di servizi, o il cui stato di residenti può essere legato a quello dei loro mariti. E' stato anche rilevato che i problemi di linguaggio affliggono le vittime del commercio sessuale, che possono, per di più, avere documenti falsi.

Le donne e le ragazze disabili (che possono incontrare delle difficoltà nell'essere credute, possono avere dei problemi di comunicazione o delle difficoltà nel raggiungere l'accesso fisico ai servizi di supporto) possono anche incontrare barriere che si frappongono all'aiuto, così come le donne di colore o appartenenti a minoranze etniche (le quali possono trovare una carenza di materiale tradotto e di risorse appropriate aggravata dal razzismo delle agenzie). Le donne delle aree rurali possono dover affrontare l'isolamento geografico dai servizi, e le donne che versano in condizioni di povertà possono essere limitate nel loro ricorso ai servizi di supporto dalla mancanza di denaro. Le lesbiche, per di più, possono dover affrontare ulteriori discriminazioni e inappropriate prese in carico da parte dei fornitori di servizi.



GIUSEPPE FAUSTO, Sempre donne

Benché, in comune con altri aspetti di violenza contro le donne, anche tutti questi problemi siano caratterizzati da informazioni limitate, le loro implicazioni devono essere riconosciute, così come saranno tutti tenuti in considerazione con l'azione che si richiede di intraprendere per affrontare la violenza.

Infine, citando esempi da Grecia, Finlandia, Turchia, Irlanda e Regno Unito, il Gruppo ha concluso che, in tutto il mondo, abusi fisici, sessuali ed emotivi affliggono le donne in tutte le classi e in tutte le società. Gli effetti di questa violenza, la mancanza di supporto disponibile e il ruolo dei mezzi di informazione e dell'educazione nel mantenimento della situazione sembravano essere tutti comuni, come lo erano esempi di tradizioni culturali, religione e governi perpetuando e passando sopra alla violenza e fallendo, in molti casi, nell'intraprendere azioni appropriate o nel predisporre provvedimenti appropriati per l'alto numero di donne in questa situazione.

I risultati dimostrano il bisogno pressante di sviluppare un'azione per affrontare la situazione. Prima di presentare il Piano d'azione, comunque, devono essere presi in considerazione alcuni dei lavori correnti che sono stati intrapresi e le conclusioni del Gruppo in relazione agli ostacoli correnti per rispondere alla violenza contro le donne che sono stati illustrati, saranno anch'essi necessariamente tenuti in considerazione nell'identificazione della strada da intraprendere.

Lavoro intrapreso

Espresso nel corrente e recente lavoro, lo sviluppo di questo piani d'azione dovrebbe essere considerato nel contesto generale di un maggior riconoscimento, durante le due decadi passate, del problema della violenza contro le donne. Il lavoro corrente essendo intrapreso da una serie di organizzazioni e agenzie, incluso il Consiglio d' Europa, altri organismi internazionali, singoli governi nazionali ed organizzazioni locali, e benché sia impossibile elencare tutte le iniziative separatamente, è importante evidenziare la gamma di sviluppi che sta avendo luogo a identificare alcuni esempi di buone regole.

A livello inter governativo, il problema è diventato preminente negli anni recenti e il Consiglio d'Europa ha intrapreso una gamma di lavori, producendo, per esempio, una serie di raccomandazioni e risoluzioni durante gli anni 1980 e 1990 su problemi come la violenza nell'ambito familiare, lo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, il commercio, la violenza sessuale e la prostituzione forzata. Molte delle raccomandazioni fatte sono state collegate alla promozione dei diritti di quelle donne che hanno subito violenza ad avere assistenza e tutela legale, così come a porre in risalto problemi quali il diritto al rispetto e la necessità di protezione ed educazione.

Le Nazioni Unite hanno inoltre intrapreso un lavoro in relazione alla violenza contro le donne con la Conferenza Mondiale di Nairobi sulle Donne del 1985, portando all'insediamento di un "Gruppo di esperti sulla violenza nella famiglia", e al riconoscimento della violenza legata al sesso come di una violazione dei diritti umani delle donne alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Diritti Umani del 1993 a Vienna. Inoltre, nel 1994, è stato nominato uno speciale organismo ufficiale sulla violenza contro le donne con il compito di analizzare e documentare il problema in tutto il mondo. Alcune regioni hanno inoltre introdotto convenzioni internazionali sulla violenza contro le donne e la 4ª Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle Donne, tenutasi a Pechino nel 1995, ha adottato una piattaforma globale per l'azione e ha chiesto ai governi di intraprendere passi per prevenire, eliminare e rispondere alla violenza contro le donne.

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) è stata ratificata, come quella del 1997, da 160 paesi di tutto il mondo, riconoscendo la necessità di una riforma sociale e legale.

Sviluppi hanno inoltre avuto luogo in singoli paesi, compreso, per esempio, lo sviluppo di un progetto locale e nazionale che fornisce supporto alle donne che hanno subito violenza (spesso tramite uno specialista ONG), lo sviluppo di una sistemazione in cui trovare rifugio e sostegno, lo sviluppo di linee telefoniche di aiuto e di contatti per i momenti di crisi, e lo sviluppo di altre forme di assistenza specialistica alla donne violentate. Un crescente nu-

mero di organizzazioni ha anche intrapreso una campagna di lavoro per alzare il livello di coscienza che è servita per alzare il profilo del problema (per es.: la campagna pubblica di presa di coscienza della Tolleranza Zero, adattata da un modello canadese e adottata largamente nel Regno Unito).

Nei termini di provvedimenti legislativi e sviluppo di politiche, molti paesi hanno anche inserito il problema della violenza contro le donne nella loro legislazione e ci sono un certo numero di istanze di "buona pratica" nel lavoro legale e politico che possono essere identificate. Tale lavoro comprende, ad esempio, degli appunti (memoranda) politici nei Paesi Bassi nel 1982 e nel 1990, lo sviluppo di programmi di ricerca in Norvegia, la recente ricognizione sulla violenza nel matrimonio in Belgio, Finlandia, Slovenia, Inghilterra e Galles e Germania, l'introduzione della coercizione sessuale come un crimine in Portogallo e la revisione della legge spagnola nel 1996. Inoltre, in Germania e in Portogallo, le donne che denunciano violenza devono essere intervistate solo da funzionari donne, e la Germania Vittima Act riconosce diritti civili per i danni.

Molti paesi scandinavi forniscono ora accesso a un aiuto legale per le donne violentate e molti paesi hanno introdotto un addestramento specifico per gli ufficiali di polizia, con alcune forze che hanno al loro interno ufficiali donne specializzate, e nel Regno unito e in Finlandia sono state formate un certo numero di unità contro la violenza domestica. Ci sono stati inoltre cambiamenti nel ruolo dell'evidenza nei casi di violenza (per es. in Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito) e rappresentanza legale gratuita è stata resa disponibile in Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Norvegia. La violenza psicologica è stata riconosciuta nella legge delle Grecia, di Cipro e dell'Irlanda e in Norvegia e in Finlandia i processi per violenza domestica possono ora andare avanti anche se una denuncia viene ritirata.

In relazione ad altre forme di violenza, il Gruppo ha anche rilevato che la Slovenia e il Regno Unito hanno intrapreso l'addestramento della polizia relativamente agli abusi sessuali sui bambini ed operano ora in molti settori tramite gruppi di specialisti. In alcuni paesi (ad es. Francia e Spagna) la molestia sessuale viene ora considerata un crimine e in Germania e in Svezia sono state introdotte nuove leggi sul commercio e sul turismo del sesso.

Tutte queste iniziative rappresentano passi importanti nel riconoscimento e nello sviluppo di risposte legali e politiche alla violenza contro le donne. Appare inoltre chiaro, comunque, dalla ricerca corrente, che molto rimane da fare per muoversi verso l'eliminazione della violenza contro le donne. I paesi rimangono a livelli differenti sia nella ricognizione dei problemi, sia nella focalizzazione di come affrontare tale violenza, così come nella natura e nella qualità dei loro servizi per le donne e dei livelli di coscienza o comprensione.

Ci sono chiaramente ampie variazioni nella natura e nell'applicabilità della legislazione, e più specifici problemi correnti comprendono, per esempio, problemi come l'impatto di differenti definizioni, pratiche legali umilianti (per esempio nell'esame incrociato delle donne), differenze nella disposizione a concedere attenuanti, variazioni nelle sentenze, limitazioni nella protezione delle donne e accessi differenziati ai servizi di supporto. La maggioranza dei paesi europei non hanno leggi specifiche relativamente all'abuso sessuale sui bambini, e pochi paesi hanno leggi sulla molestia sessuale.

Perciò, benché una legislazione sia stata emanata in un certo numero di paesi nel mondo, la maggior parte della violenza legata al sesso rimane non riconosciuta e non viene punita, dimostrando con chiarezza il bisogno di iniziative come il Piano d'azione per incoraggiare e guidare azioni di sviluppo per affrontarla.

Il Piano d'azione presentato nella seconda sezione cerca di prender atto del fatto che i paesi si trovano a differenti livelli di sviluppo e di fornire quindi una base comune. Le raccomandazioni che vengono fatte devono perciò essere considerate all'interno del contesto globale di questi più generali sviluppi internazionali e le misure suggerite devono giocare un ruolo chiave in quelle iniziative che sono intraprese per continuare a perseguire il problema in futuro.

Il Piano deve inoltre, comunque, prendere in considerazione una gamma di problemi correnti e di difficoltà nel fornire una risposta coerente ed appropriata alla violenza contro le donne, che saranno considerati di seguito.

PARTE SECONDA:
PIANO D'AZIONE
PER COMBATTERE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Introduzione al Piano d'azione

Questo Piano d'azione propone una serie di misure ritenute necessarie al fine di combattere la violenza contro le donne, come è stata descritta nella prima parte del documento. Ogni tentativo di affrontare il problema richiederà chiaramente un'azione coerente da parte di una gamma di soggetti, inclusi organismi governativi, governi nazionali ecc.

Questo Piano si focalizza specificatamente su quelle azioni :
che devono essere intraprese dai governi,
che possono essere viste come principi guida comuni per tutti i paesi.

Per combattere la violenza contro le donne vengono richieste ai governi azioni su quattro livelli:

1) cambiamenti legislativi e risultati politici,
2) educazione e presa di coscienza,

3) garanzia per le donne che hanno subito violenza di un adeguato supporto e assistenza,
4) ricerca e monitoraggio.

Cambiamenti legislativi e risultati politici

È per mezzo delle leggi e delle politiche di intervento dei governi nazionali che viene costruita la struttura portante di tutte le azioni intraprese e da intraprendere per combattere la violenza contro le donne.

I governi dovrebbero perciò considerare la necessità di:

- adottare un chiaro livello di definizione del problema, che rifletta la gamma di comportamenti coinvolti, fisici, sessuali e psicologici, in vari ambienti, da parte di vari perpetratori;
- sviluppare e adottare un chiaro livello di definizione delle particolari forme di violenza, basate sui livelli di conoscenza esistenti nelle varie aree (violenza domestica, molestie sessuali, commercio di donne, mutilazione degli organi genitali femminili...);
- riconoscere tutte le forme di violenza contro le donne come un problema di violazione dei diritti umani;
- ratificare i trattati internazionali sul commercio di persone e sulla schiavitù;
- individuare una responsabilità politica nell'azione per combattere la violenza contro le donne;
- creare un organismo nazionale o di un gruppo di consiglieri esperti, di saggi con la responsabilità del lavoro per combattere la violenza;
- applicare questo Piano d'azione, accompagnato da una strategia per calare le raccomandazioni nello specifico contesto nazionale;
- inasprire le sanzioni, per riflettere la gravità del crimine, senza dispense o scappatoie, centrando l'attenzione sugli uomini perpetratori e non sulle donne violentate;
- prevedere misure legislative contro la violenza in tutte le sue forme (anche molestie sessuali, prostituzione, commercio di donne e mutilazione dei genitali femminili), far rispettare la legislazione esistente e promuovere lo sviluppo di leggi e di servizi per affrontare problemi specifici collegati ai bisogni delle donne che abbiano sperimentato diverse forme di violenza;
- prevedere misure legislative adeguate per garantire alle donne la possibilità di avere protezione e risarcimenti morali e materiali (assistenza legale, aiuto per la lingua, rifugio per le donne nomadi, ecc.);
- la legislazione deve focalizzare la violenza come un crimine;
- promuovere lo sviluppo della legislazione per punire ogni rappresentante di organismi statali che abbia perpetrato atti di violenza contro le donne nel corso del suo mandato;

- stabilire procedure tali da proteggere, rispettare e tutelare la dignità di donne e bambini (es. tribunali appositi, tutela dell'anonimato, evitare interrogatori umilianti, rendere trasparenti le procedure e facile l'accesso ai servizi di supporto...);
- garantire effettiva protezione e vero aiuto per consentire alle donne di lasciare uomini violenti e per promuovere i diritti di cittadinanza delle donne;
- sviluppare la sicurezza sociale e la legislazione sull'accoglienza per permettere alle donne una vita indipendente e sicura senza essere intrappolate nella violenza e nell'abuso;
- regolamentare i mass media e creare codici di condotta in relazione alla rappresentazione della violenza, al fine di eliminare rappresentazioni razziste e sessiste, violenza gratuita, sensazionalismi;
- verifica della legislazione del lavoro e responsabilità dei datori di lavoro di eliminare la violenza contro le donne nel loro ambiente;
- eliminare discriminazioni e garantire l'accesso a posizioni di responsabilità;
- promuovere in tutte le politiche governative una focalizzazione sull'eguaglianza, in modo tale che ogni intervento in ogni area sia coerente con l'obiettivo generale di combattere la violenza contro le donne.

Educazione e presa di coscienza

Anche l'educazione ha un ruolo chiave per combattere la violenza contro le donne, sia a breve termine per indirizzare la risposta pubblica al problema, sia a lungo termine per promuovere il cambiamento e il superamento di quei pregiudizi e modi di pensare che sono sottesi alle disuguaglianze strutturali.

I singoli educatori hanno un ruolo fondamentale in molti settori e a vari livelli, e i governi hanno un ruolo generale nel definire la struttura dell'educazione nazionale e pubblica.

I Governi dovrebbero quindi considerare i seguenti aspetti:

- assumere un ruolo guida per considerare la lotta contro la violenza sulle donne come una priorità nazionale, da perseguire promuovendo l'eguaglianza e la sicurezza delle donne e lo sviluppo di una chiara pubblica affermazione del fatto che nessun livello di violenza è accettabile;
- utilizzare, per tal fine, una vasta gamma di mezzi di comunicazione indirizzando l'azione contro varie forme di violenza contro le donne;
- focalizzare l'attenzione sulle responsabilità dei perpetratori;
- sviluppare una chiara informazione finalizzata a sfatare i miti e a promuovere i fatti, a superare i tabù e a incoraggiare una risposta appropriata per le donne in cerca di aiuto;

- promuovere la diffusione delle informazioni e la presa di coscienza su tutti i tipi di supporti disponibili, a livello nazionale e locale, per le donne che hanno subito violenza: diritti legali, servizi disponibili, mezzi per accedervi...;
- diffondere il più possibile tali informazioni, usando tutti i mezzi di comunicazione disponibili, per raggiungere anche le donne disabili e quelle appartenenti a minorità linguistiche;
- sviluppare programmi di addestramento per tutta la gamma di persone coinvolte a diversi livelli nel venir incontro ai bisogni delle donne che hanno subito violenza (per es.: giudici, poliziotti, operatori sociali, medici, infermieri, operatori dei servizi di pronto intervento, educatori, membri del clero, funzionari dei servizi di immigrazione...); i temi da affrontare: definizione di violenza nelle sue varie forme, l'impatto sulle donne e ragazze, i costi della violenza, i bisogni di coloro che sono coinvolti e le risposte appropriate;
- prevedere programmi di educazione per gli uomini violenti, però solo in aggiunta e non in alternativa ad altre sanzioni;
- sviluppare le possibilità di educazione e di addestramento per le donne e promuovere misure legislative tali da aprire loro nuove opportunità economiche aumentando le loro possibilità di scegliere, di migliorare il proprio stato, di accedere alle risorse;
- promuovere, attraverso tutto il sistema educativo, tutti gli aspetti dell'eguaglianza.

Garanzia per le donne che hanno subito violenza di un adeguato supporto e assistenza

Accanto ai due aspetti sopra esaminati, è anche essenziale assicurare alle donne e ragazze che hanno subito violenza la possibilità di accedere, individualmente, ai servizi e ai supporti adeguati che affronteranno la complessità dei loro bisogni assicurando loro protezione e sicurezza.

I governi dovrebbero perciò considerare di:

- esaminare, a livello nazionale, l'offerta di servizi: la disponibilità, la natura, la rispondenza ai bisogni, le barriere che possono impedire la fornitura o il ricevimento di servizi da parte delle donne che hanno subito violenza;
- sviluppare, di concerto con i livelli locali, iniziative per affrontare le lacune individuate e per assicurare che servizi di supporto siano disponibili in tutte le aree (es. urbane e rurali);
- identificare risorse finalizzate per intraprendere il lavoro necessario per implementare il Piano d'azione e un piano nazionale per assicurare che i servizi siano equipaggiati per affrontare gli ulteriori bisogni emergenti dall'innalzato profilo del problema;
- sviluppare linee-guida per tutti i servizi coinvolti e adeguato addestra-

mento per il personale, come indicato nel punto relativo all'educazione e alla presa di coscienza;
- richiedere a tutti i fornitori di servizi di affrontare la violenza contro le donne e di sviluppare degli specifici piani di servizio per indirizzare la natura delle loro risposte. Ciò potrebbe includere, per es., i servizi di polizia, i servizi legali, sanitari, la sicurezza sociale, i servizi educativi ecc.;
- riconoscere il valore dell'esperienza dei servizi specificatamente focalizzati sui bisogni e sui diritti delle donne e sviluppare un lavoro in collaborazione con tali organizzazioni, per quanto concerne la lotta alla violenza contro le donne;
- fornire supporto finanziario e di altro tipo alle organizzazioni specializzate al fine di consentire l'implementazione di nuovi sviluppi (come ad es. linee telefoniche per chiedere aiuto, apertura 24 ore su 24), ed estendere le rete di supporto disponibile per tali organizzazioni, assicurando che i servizi chiave non siano dipendenti da raccolte di fondi o donazioni caritatevoli, ma ricevano stabili e continui finanziamenti;
- sviluppare ulteriori schemi di supporto per vittime e testimoni, e supportare quei servizi impegnati nell'affrontare forme di violenza non pienamente riconosciute;
- sviluppare di una dotazione sufficiente di luoghi di rifugio, dopo aver stabilito, sulla base dell'esperienza, un numero minimo nazionale di posti;
- sviluppare e supportare nuovi servizi man mano che nuovi bisogni vengono individuati.

Ricerca e monitoraggio

È infine necessario che il lavoro intrapreso in ciascuna delle precedenti aree sia regolarmente riesaminato e i progressi monitorati. Solo attraverso la promozione di nuove ricerche e osservazioni sarà possibile cambiare la situazione attuale e assicurare nuovi sviluppi ed iniziative.

I governi dovrebbero perciò considerare:
- lo sviluppo di meccanismi di consultazione con le donne violentate e con le organizzazioni femminili, utilizzando le informazioni così ottenute per sviluppare futuri piani e programmi;
- la richiesta ai servizi di fornire informazioni statistiche per valutare l'estensione della violenza contro le donne e della richiesta di aiuto;
- lo sviluppo di un supporto nazionale per garantire la raccolta di dati coerenti e confrontabili con quelli disponibili a livello europeo;
- la raccolta, a livello nazionale, dei dati relativi al numero di richieste di supporto, all'aiuto cercato e ai risultati; la pubblicazione e la diffusione dei dati nazionali relativi all'uso dei servizi;
- il monitoraggio, da parte del gruppo di esperti la cui creazione è stata

prima raccomandata, dell'implementazione del Piano d'azione e del piano nazionale, comprendente rapporti regolari sui progressi compiuti;
- lo sviluppo di nuove ricerche in particolari aree di bisogni non conosciuti, compreso il lavoro con specifici gruppi di donne che possono avere particolari richieste di servizi e possono essere state tenute ai margini nel precedente lavoro;
- la valutazione di nuove iniziative e programmi intrapresi per combattere la violenza contro le donne;
- la continua identificazione dei bisogni emergenti tramite il processo di ricerca e il monitoraggio degli sviluppi nella natura della violenza contro le donne e delle misure per affrontarla, così come lo sviluppo di una regolare revisione della legislazione alla luce di tali cambiamenti.

Conclusioni

La violenza contro le donne è un serio ostacolo al raggiungimento dell'eguaglianza delle donne, ed è al tempo stesso un prodotto delle esistenti diseguaglianze all'interno e fra diverse società.

C'è chiaramente il bisogno di vedere il problema nel suo generale contesto sociale, e da parte delle comunità di assumere responsabilità collettive per rispondere e condannare tutte le forme di violenza contro le donne.

Tutti i paesi e tutti gli individui devono diventare intolleranti nei confronti della violenza contro le donne e devono riconoscerla come un delitto.

Le misure previste nel Piano d'azione costituiscono il punto di partenza per le azioni richieste a breve e a lungo termine per iniziare questo processo.

Questo rapporto ha evidenziato chiaramente il bisogno che i governi adottino delle misure effettive per affrontare le cause e le conseguenze della violenza contro le donne.

L'accettazione e l'implementazione di questo Piano d'azione deve essere un primo passo essenziale per tutti i paesi nel loro impegno per e nel loro sviluppo di tali misure.

Risoluzione sulla "Necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne"

UE 1997

Il Parlamento europeo,
- vista la proposta di risoluzione dell'on. D. Martin sulla necessità di organizzare una campagna su scala europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne (B4-0047/94),
- visti la Convenzione dell'ONU del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la dichiarazione dell'ONU del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne,
- visti la relazione della Conferenza mondiale di Vienna del 1993 sui diritti umani e il piano d'azione della Conferenza dell'ONU sulla donna del 1995,
- viste le dichiarazioni e le risoluzioni della terza Conferenza ministeriale europea del Consiglio d'Europa sulla parità tra uomo e donna nonché le sue raccomandazioni del 1985 e 1990 sulla violenza all'interno della famiglia,
- viste le eccellenti relazioni della sig.ra Coomaraswamy, relatrice speciale dell'ONU, sulla violenza nei confronti delle donne,
- visto il IV programma d'azione per la parità tra uomo e donna (1996-2000) (COM(95)0381),
- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 1986 sulla violenza contro le donne(1),
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1993 sulla pornografia(2),
- vista la sua risoluzione del 6 maggio 1994 sulle violazioni delle libertà e dei diritti fondamentali delle donne(3),
- vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli esseri umani(4),
- visto l'articolo 148 del suo regolamento,
- vista la relazione per la commissione per i diritti della donna (A4- 0250/97),

A. considerando che, in base agli articoli 1, 3 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ogni forma di violenza nei confronti della donna che possa essere interpretata come minaccia alla sua vita, alla sua libertà e alla sicurez-

za della sua persona o che costituisca tortura o trattamento crudele, inumano o degradante non è conforme alla Dichiarazione universale e che quindi, laddove gli Stati membri non attuino un'adeguata politica che prevenga e sanzioni la violenza nei confronti delle donne, essi non soddisfano gli obblighi internazionali loro incombenti ai sensi della Dichiarazione universale,

B. considerando che il programma d'azione della Conferenza ONU di Pechino ha definito la violenza ai danni della donna "qualsiasi atto di violenza attinente al sesso che risulta o può risultare in danni fisici, sessuali o psichici o in sofferenze per la donna, comprese le minacce di atti simili, le costrizioni o le privazioni arbitrarie della libertà",

C. considerando che le violenze nei confronti delle giovani e delle donne adulte, commesse da uomini all'interno della famiglia, sul posto di lavoro o nella società comprendono tra l'altro i maltrattamenti, le percosse, le mutilazioni genitali e sessuali, l'incesto, le molestie sessuali, gli abusi sessuali, la tratta delle donne e lo stupro,

D. considerando che la violenza nei confronti delle donne viola il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica e psichica della vittima e si frappone pertanto allo sviluppo di una società democratica,

E. considerando che la violenza ai danni della donna in generale è senza dubbio legata allo squilibrio nei rapporti di potere tra i sessi in ambito sociale, economico, religioso e politico, benché la legislazione nazionale e internazionale proclami la parità,

F. considerando che, in base alle statistiche dell'ONU, le vittime di violazioni dei diritti dell'individuo nel mondo sono, in grande maggioranza, donne e bambini,

G. ben consapevole del fatto che nell'Unione è diffusa e persistente la violenza nei confronti delle donne tra le pareti domestiche e che esse non dispongono affatto o in misura insufficiente di strumenti giuridici a livello nazionale cui ricorrere per difendersi contro gli uomini violenti,

H. considerando che ogni forma di violenza a sfondo sessuale rientrante nell'ambito della definizione CEDAW (Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne) dovrebbe essere considerata reato,

I. considerando che, ai sensi delle disposizioni della *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne*, le parti firmatarie della Convenzione sono inoltre specificamente tenute ad agire contro singoli individui, imprese e organizzazioni che commettano violenze nei confronti delle donne,

J. considerando che la maggior parte dei casi di sevizie non viene denunciata alle autorità di polizia soprattutto per mancanza di adeguati strumenti giuridici, sociali ed economici a tutela delle vittime, con il risultato che la violenza ai

danni della donna continua ad essere un delitto in massima parte sommerso,
K. considerando che nella maggior parte degli Stati membri mancano statistiche e ricerche comparabili sui casi di violenza nei confronti delle donne all'interno e all'esterno della famiglia o sugli effetti delle varie strategie nel prevenire la violenza e sui costi economici e sociali connessi,
L. considerando che le statistiche esistenti dimostrano che la violenza è endemica nelle nostre società e colpisce quotidianamente le donne,
M. considerando che gli uomini autori delle sevizie appartengono a tutte le fasce di età e provengono da qualunque ambiente, cultura e classe sociale,
N. considerando che la violenza maschile ai danni della donna è tuttora circondata da pregiudizi, per esempio che la violenza tra le mura domestiche sarebbe una questione privata o che le violenze dell'uomo nei confronti della donna sarebbero da imputare al comportamento di quest'ultima,
O. considerando che non sono stati effettuati studi particolareggiati sui costi e le conseguenze sociali della violenza maschile ai danni della donna, soprattutto per quanto riguarda i costi finanziari di strutture di alloggio, servizi sociali, assistenza sanitaria, protezione di polizia, spese legali e assicurative,
P. considerando che le violenze sessuali di cui sono vittime le donne hanno riflessi fisici e psichici estremamente dannosi per esse e che occorre promuovere la creazione di adeguate strutture assistenziali,
Q. considerando che i risultati di un recente studio effettuato su richiesta delle autorità olandesi evidenziano che i "costi" annui complessivi delle violenze nei confronti delle donne nei soli Paesi Bassi possono essere stimati in un importo superiore ai 145 milioni di ECU,
R. considerando che dalle risposte provenute dagli Stati membri risulta che il principale progresso realizzato nel corso dell'ultimo decennio sul piano della legislazione per quanto riguarda la violenza maschile ai danni della donna risiede soprattutto nel fatto che la maggior parte degli Stati membri ha previsto e sanzionato la violenza sessuale anche all'interno del matrimonio,
S. considerando che vi è tuttora una scarsa consapevolezza circa le esigenze specifiche delle donne vittime della violenza tra coloro che con tali donne lavorano, come il personale di polizia, gli operatori sociali e i giuristi così come tra i legislatori e gli altri funzionari ed organismi pubblici,
T. considerando che le vittime sottoposte a violenza continuata cadono spesso in uno stato di soggezione e di incapacità a ogni reazione,
U. considerando che occorre sviluppare la ricerca per quanto riguarda la valenza della pornografia e della prostituzione ai fini della violenza maschile ai danni della donna,
V. considerando che le mutilazioni sessuali non debbono essere tollerate e che esse costituiscono atti criminali,
W. considerando che lo stupro viene utilizzato come strumento attivo di

guerra ed è annoverato fra i crimini contro l'umanità dagli statuti del tribunale penale internazionale ad hoc sui crimini perpetrati nell'ex Jugoslavia,
X. considerando che l'alcool costituisce un fattore concomitante in numerosissimi casi di violenza nei confronti delle donne,
Y. considerando che la violenza nei confronti delle donne tra le mura domestiche e nelle nostre società influisce direttamente e indirettamente sui bambini e può spesso creare un ciclo di violenze e abusi che si perpetua nelle generazioni,
Z. considerando che la violenza nei confronti delle donne esercita conseguenze negative di lunga durata sull'equilibrio emotivo e mentale dei bambini,

1. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi presso le Nazioni Unite affinché la dichiarazione di Pechino diventi una convenzione vincolante per tutti i firmatari;
2. ritiene che la violenza a sfondo sessuale rifletta non solo una disparità dei rapporti di potere tra i sessi nella nostra società ma costituisca anche un terribile ostacolo agli sforzi volti a superare la disparità tra uomo e donna;
3. sottolinea l'importanza di eliminare il silenzio che circonda la violenza nella società e in particolare il tabù sulla discussione concernente le violenze all'interno della famiglia; fa presente che qualsiasi discussione sulla violenza nei confronti della donna deve avvenire dal suo punto di vista con l'obiettivo di conferirle dei poteri;



Natalino Gasparini, La mondina

4. esorta gli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto a considerare un atto criminale, sulla base della definizione CEDAW, la violenza ai danni della donna e ad attuare una politica conforme agli obblighi stabiliti nella Convenzione;
5. sollecita gli Stati membri a introdurre una legislazione specifica al di fuori del diritto penale in senso stretto, volta a proteggere le vittime di violenze a sfondo sessuale come per esempio, nel diritto di famiglia, procedure semplificate di divorzio, la custodia dei figli e risarcimenti finanziari, nonché a introdurre leggi speciali contro gli atti dei "molestatori ombra";
6. chiede alla Commissione di effettuare uno studio comparativo sui sistemi nazionali e privati di sicurezza sociale o assicurativi negli Stati membri nei quali detti sistemi offrono una tutela incompleta o ridotta alle vittime di violenze a sfondo sessuale;
7. invita gli Stati membri e la Commissione, nelle loro strategie, a riservare particolare attenzione alla posizione delle donne migranti vittime di violenze a sfondo sessuale;
8. sottolinea l'importanza che riveste la formazione di tutti coloro che lavora-

no con le donne vittime di violenza, che si tratti di polizia, organi giudiziari e assistenza sanitaria o di strutture di alloggio e servizi sociali; è dell'avviso che tale formazione debba essere obbligatoria per i giudici chiamati ad esaminare casi di violenza a sfondo sessuale;

9. esprime preoccupazione per il fatto che spesso si trascura il legame tra violenza all'interno delle mura domestiche e tutela dei figli e che molte donne si trovano quindi esposte a continui abusi in quanto le decisioni dei tribunali autorizzano i contatti tra un partner o un ex partner violento e i figli; rileva che in tali casi le misure a tutela dei figli dovrebbero anche tutelare il genitore non responsabile di abusi;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sul legame tra violenza sulle donne e violenza sui bambini nonché sul ciclo di abusi cui ciò potrebbe condurre e che si perpetua nelle generazioni;

11. rammenta con preoccupazione che le procedure giuridiche di molti Stati membri spesso scoraggiano le donne dallo sporgere denuncia contro l'aggressore; sollecita gli Stati membri a rivedere il funzionamento delle procedure giuridiche e ad attivarsi per eliminare gli ostacoli che impediscono alle donne di ottenere tutela giuridica;

12. rileva che, quantunque le molestie sessuali sul lavoro implichino con notevole frequenza abusi di potere da parte dei superiori, la donna è anche soggetta a molestie da parte di colleghi e clienti ed è più vulnerabile alle molestie qualora si tratti di un'occupazione precaria o di un'attività che richieda trasferte;

13. sollecita la Commissione e gli Stati membri a prendere l'iniziativa di varare un programma destinato alle scuole e teso ad aumentare la consapevolezza tra ragazzi e ragazze circa gli effetti della violenza a sfondo sessuale, nonché a sviluppare strumenti di collaborazione per risolvere i conflitti, al fine di contrastare quegli atteggiamenti e quei comportamenti che tendono tra l'altro a considerare il corpo della donna come una merce e che inevitabilmente conducono verso la violenza;

14. esorta gli Stati membri a intensificare i loro sforzi contro le organizzazioni e gli individui implicati nella tratta delle donne che spesso sfocia nella prostituzione forzata, a istituire programmi speciali e a introdurre misure specifiche per sostenere chiunque sia vittima di sfruttamento sessuale forzato;

15. chiede che i programmi previsti dalla Commissione contro il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale e contro la violenza sulle donne non si limitino ad azioni di informazione e di prevenzione della prostituzione ma prevedano anche il sostegno alle iniziative di reinserimento delle vittime;

16. esorta gli Stati membri a riconoscere che, quando la violenza e la costrizione avvengano in collegamento con la prostituzione e la pornografia, è necessario intervenire legalmente contro i colpevoli e li sollecita a intrapren-

dere azioni incisive per dare sostegno alle donne e aiutarle ad affrancarsi da tali situazioni;

17. sollecita gli Stati membri ad attivarsi per conseguire una strategia efficace contro la pornografia infantile, con specifico riferimento alla sua presenza su Internet;

18. si compiace delle iniziative adottate in taluni Stati membri per mettere a punto, oltre a sanzioni effettive, programmi destinati ai responsabili delle violenze che si prefiggano di responsabilizzare gli uomini per le proprie azioni, e chiede un maggior impegno da parte degli Stati membri ad adottare tali iniziative;

19. sollecita la Comunità europea e gli Stati membri ad esaminare con urgenza il ruolo dell'alcool nelle violenze sulla donna;

20. sollecita gli Stati membri a sostenere e finanziare fattivamente e senza indugio servizi indipendenti per chi sia scampato a violenze, fra cui ricoveri e centri di accoglienza, nonché a istituire organismi che garantiscano la cooperazione tra agenzie nel sostenere le donne e i figli a carico a ricostruirsi una vita;

21. sostiene l'importanza di linee telefoniche di soccorso affidabili e aperte 24 ore su 24 che siano gratuite o tutt'al più costino quanto una conversazione locale, quale prima risorsa di informazione e sostegno a favore delle donne che sono o sono state vittima di violenza;

22. esorta gli Stati membri ad accordarsi su una base comune per la raccolta di statistiche sulla violenza ai danni della donna che includano informazioni sulla donna, sul suo aggressore, sul tipo di aggressione e sul luogo in cui si è compiuta, sulla successiva reazione della donna, sulle misure adottate dalle autorità e sul loro esito;

23. riconosce tuttavia che tali statistiche non possono mai riflettere i veri livelli di violenza, in quanto molti eventi, compresi l'abuso psicologico, le minacce e l'intimidazione, passano completamente sotto silenzio;

24. chiede agli Stati membri che nei casi più gravi di incapacità ad agire delle vittime sia consentito ad associazioni femminili od organismi appropriati di potersi costituire in giudizio a difesa delle vittime;

25. è dell'avviso che vi dovrebbe essere una registrazione sistematica di tutti i casi di violenza ai danni della donna, indipendentemente se notificata dapprima alla polizia, ai servizi sanitari e sociali, ai ricoveri e alle linee telefoniche di soccorso o alle organizzazioni di donne, ed esorta gli Stati membri ad elaborare una relazione annuale sugli sviluppi registrati nella violenza ai danni della donna sulla base delle statistiche e delle informazioni raccolte;

26. sostiene l'importanza di un approccio coordinato per affrontare il problema della violenza ai danni della donna a livello nazionale e si compiace pertanto dei passi intrapresi da alcuni Stati membri per introdurre una strategia

interministeriale contro la violenza tesa a scongiurarla e ad affrontarne le conseguenze;

27. raccomanda caldamente che le iniziative locali siano basate su un approccio "pluriorganizzativo" che coinvolga polizia, autorità ed enti locali, così come organizzazioni di donne e ONG;

28. sottolinea l'imprescindibile ruolo svolto dalle organizzazioni non governative nella lotta alla violenza contro le donne e invita pertanto gli Stati membri ad appoggiarle attivamente dando vita a un congruo quadro finanziario che ne promuova lo sviluppo;

29. chiede che siano stanzianti fondi nell'ambito del Quinto programma quadro in materia di ricerca per una ricerca sui costi della violenza maschile ai danni della donna in termini di assistenza sanitaria, strutture di alloggio, servizi sociali, spese legali e giornate perdute di lavoro, nonché in termini di misure necessarie ad assistere i bambini che, come dimostra la ricerca, spesso sono testimoni di questi episodi di violenza e ne subiscono conseguenze negative;

30. sollecita il Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni ad accordarsi su misure normative in materia di richieste d'immigrazione e asilo, per garantire che

- le donne minacciate o perseguitate a causa del loro sesso siano accolte nell'Unione, tenendo conto delle raccomandazioni dell'ACNUR;
- le donne di paesi terzi non vengano espulse in caso di separazione da un coniuge violento se non sussistono altri motivi;

31. esorta la Commissione a esperire, in cooperazione con gli Stati membri, la possibilità di concedere anche un'altra cittadinanza alle donne cui sia stata conferita una nuova identità a motivo delle persecuzioni subite da parte di un uomo;

32. invita il Consiglio a garantire l'inserimento delle disposizioni in materia di diritti delle donne negli accordi dell'Unione con i paesi terzi e ad assicurarne il rispetto;

33. insiste affinché il 1999 sia proclamato Anno europeo contro la violenza nei confronti della donna;

34. sollecita la Commissione a studiare il successo delle campagne già intraprese in vari Stati membri allo scopo di individuare e recepire elementi di "migliore prassi" utilizzabili in una campagna a livello europeo da avviare nel corso del previsto Anno europeo contro la violenza nei confronti della donna;

35. sollecita la Commissione a proporre una specifica linea di bilancio per l'Anno europeo e la campagna a livello europeo onde garantire l'assegnazione di risorse sufficienti che assicurino una campagna visibile che coinvolga i governi, le agenzie, le organizzazioni delle donne e altre ONG;

36. sottolinea che tale campagna a livello europeo dovrebbe basarsi sulla "migliore prassi", sul ruolo esercitato dalle organizzazioni delle donne nella

messa a punto di tali campagne nonché sull'esigenza di una campagna flessibile che consenta variazioni locali, regionali e nazionali su una tematica centrale;

37. chiede che la campagna preveda immagini, messaggi e pubblicità positivi e di alto profilo che ritraggano le donne come sopravvissute alle violenze e non come vittime;

38. insiste affinché la campagna verta sulla difesa di chi è sopravvissuto agli abusi, così come sulla prevenzione della violenza e il trattamento degli aggressori, e sottolinei attraverso una pubblicità di alto profilo che la violenza ai danni della donna influenza tutti i cittadini dell'Unione, in particolare i bambini esposti a un ambiente familiare violento;

39. si augura che una siffatta campagna si adoperi per modificare l'atteggiamento della società in modo da rendere del tutto intollerabile, a livello individuale, collettivo e istituzionale, la violenza ai danni delle donne;

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

---

(1)GU C 176 del 14.7.1986, pag. 73
(2)GU C 20 del 24.1.1994, pag. 546
(3)GU C 205 del 25.7.1994, pag. 489
(4)GU C 32 del 5.2.1996, pag. 88

Risoluzione sulla violenza contro le donne e programma Daphne

UE 1999

Il Parlamento europeo,
- vista la Giornata internazionale della Donna, celebrata l'8 marzo 1999,
- vista la campagna europea 1999 contro la violenza,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla violenza e sulle violazioni dei diritti umani, subite dalle donne, dagli adolescenti e dai bambini, basate sulle relazioni della commissione per i diritti della donna,
- vista la Convenutone ONU del 1979 sull'abolizione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione di Vienna del 1993 sull'abolizione della violenza contro le donne, la Conferenza mondiale del 1994 del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo, nonché la Dichiarazione e il programma d'azione approvati alla Quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino il 15 settembre 1995,
- vista la sua dichiarazione scritta 4/98 sulla proclamazione del 1999 come anno europeo della lotta contro la violenza nei confronti delle donne [(1)], firmata da 360 deputati del Parlamento europeo,
- vista la proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario (programma Daphne 2000-2004) concernente misure volte a prevenire la violenza sui bambini, sugli adolescenti e sulle donne (COM(99)0082),

A. considerando le gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne che si producono costantemente in tutto il mondo,
B. considerando che il programma d'azione delle Nazioni Unite, adottato a Pechino, definisce violenza contro le donne qualsiasi atto di violenza che si traduce, o può tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, inclusa la minaccia di esercitare tali atti, la costrizione o la privazione arbitraria della libertà,
C. considerando che la violenza nei confronti di donne giovani e adulte avviene perlopiù in seno alla famiglia, sul luogo di lavoro o nella società e include,

fra l'altro, maltrattamenti, percosse, la mutilazione dei genitali e sessuale, l'incesto, molestie sessuali, abusi sessuali, la tratta di donne e lo stupro,
D. considerando che tutte le forme di violenza basate sul genere e rientranti nella definizione della Convenzione ONU del 1979 dovrebbero essere ritenute reati,
E. ricordando il ruolo essenziale che ha svolto nel caso dell'iniziativa Daphne, in particolare, adottando una linea di bilancio specifica (B3-4109) per finanziare misure volte a combattere la violenza contro le donne, gli adolescenti e i bambini,
F. considerando la proposta di decisione del Consiglio concernente il programma Daphne (2000-2004), basata sull'articolo 235 del Trattato CE (futuro articolo 308) (COM(98)0335), nonché il cambiamento della base giuridica a favore dell'articolo 129 (futuro articolo 152) (salute), proposto con notevole ritardo dalla Commissione,
G. considerando che il programma Daphne dovrebbe contribuire a proteggere da atti di violenza bambini, adolescenti e donne che sono vittime e vittime potenziali della violenza, nonché a incentivare l'informazione e la perizia a livello comunitario, al fine di prevenire ad attenuare le conseguenze della violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne,
H. prendendo atto del fatto che la proposta modificata riprende taluni emendamenti del progetto di relazione della sua commissione competente,

1. ribadisce con fermezza il principio secondo cui i diritti delle donne sono parte integrante e inalienabile dei diritti umani universali, come ha riconosciuto la Conferenza di Vienna del 1993 sui diritti umani;
2. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi in sede ONU per trasformare la Dichiarazione di Pechino in una Convenzione vincolante per tutti i suoi firmatari;
3. invita gli Stati membri a cooperare strettamente al fine di combattere le attività della criminalità organizzata internazionale nel settore della tratta di donne e di adolescenti per lo sfruttamento sessuale,
4. esorta gli Stati membri ad adoperarsi per mettere a punto una strategia efficiente e conforme alla decisione 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano d'azione comunitario pluriennale per favorire un utilizzo più sicuro di Internet, per contrastarne i contenuti illeciti e nocivi sulle reti mondiali e al progetto di piano d'azione comune di lotta contro la pornografia infantile su Internet (13673/98);
5. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare la cittadinanza nei confronti della violenza endemica nella nostra società e a intraprendere tutte le iniziative necessarie nei riguardi degli autori di violenze;
6. invita gli Stati membri a fornire assistenza immediata e attiva ai superstiti

di violenze, a finanziare servizi indipendenti che offrano loro rifugio e protezione e a creare organi incaricati di assicurare la cooperazione fra le agenzie, per sostenere le donne e i bambini dipendenti nella ricostruzione della propria vita;

7. ricorda con preoccupazione che in molti Stati membri le procedure giuridiche spesso dissuadono le donne dal tradurre i propri aggressori dinanzi alla giustizia, invita gli Stati membri a riesaminare la gestione delle procedure giuridiche e a intervenire per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di ottenere tutela giuridica;

8. pone l'accento sull'importanza di un approccio coordinato per esaminare su scala nazionale il problema della violenza nei confronti delle donne e dei bambini e, di conseguenza, plaude alle iniziative adottate in taluni Stati membri per introdurre una strategia che concerne vari servizi governativi, al fine di prevenire la violenza e affrontarne la conseguenze;

9. sottolinea il ruolo indispensabile delle organizzazioni non governative nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e dei bambini e, pertanto, esorta gli Stati membri a sostenere attivamente lo sviluppo di tali organizzazioni e a creare a tal fine un quadro finanziario adeguato;

10. condanna la pratica delle mutilazioni sessuali e plaude agli sforzi di taluni Stati membri volti a perseguire in giudizio i responsabili;

11. deplora fermamente il fatto che la Commissione abbia ceduto all'opposizione di taluni Stati membri e modificato, nell'ultimissima fase della procedura, la base giuridica del programma Daphne, sostituendo l'articolo 235 con l'articolo 129 del trattato;

12. ritiene che il programma Daphne rappresenti un importante passo avanti nella lotta contro la violenza e apporti un valore aggiunto alle azioni locali, regionali e nazionali messe a punto su scala europea;

13. insiste affinché le iniziative previste nel programma attuale, comprese quelle attinenti alla tratta di donne, agli abusi sessuali e alla scomparsa di bambini, siano riprese nella proposta modificata dalla Commissione, il che implica un'interpretazione più estensiva del concetto di salute, ovvero uno stato di benessere fisico, mentale e sociale tale quale definito dall'OMS;

14. invita il Consiglio e la Commissione ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per assicurare che il programma Daphne entri effettivamente in vigore il 1° gennaio 2000;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

---

(1) GU C 138 del 4.5.1998, pag. 184

Programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003, programma Daphne)

DECISIONE N. 293/2000/CE, PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, 24 GENNAIO 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,
- vista la proposta della Commissione(1),
- visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
- visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:

(1) La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave alla salute fisica e psichica delle vittime; gli effetti di tale violenza sono così diffusi nella Comunità da rappresentare un grande flagello sanitario.
(2) È importante riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.
(3) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità; a norma dell'articolo 3, lettera p), del trattato, l'azione della Comunità deve comportare un contributo alla realizzazione di un livello elevato di protezione della salute.
(4) Questi principi sono riconosciuti nella convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nella convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, nella dichiarazione di Vienna del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le don-

ne, nella dichiarazione e nella piattaforma d'azione adottate nel 1995 dalla Quarta conferenza mondiale sulle donne a Pechino, nella dichiarazione e nel piano d'azione contro il commercio sessuale e lo sfruttamento dei minori, adottati nel 1996 alla conferenza di Stoccolma, e nella dichiarazione di Lisbona del 1998 sulle politiche e i programmi per i giovani emanata dalla Conferenza mondiale dei Ministri della gioventù.

(5) L'Unione europea ha agito nell'ambito della giustizia e degli affari interni, in particolare mediante l'azione comune del 24 febbraio 1997 per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini(5); i risvolti penalistici della violenza sono di competenza degli Stati membri.

(6) Nelle risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli esseri umani(6), del 19 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenze(7), del 12 dicembre 1996 su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea(8), del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'UE per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne(9) e del 16 dicembre 1997 sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale(10) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a preparare e ad applicare programmi d'azione per combattere tale violenza.

(7) Nella comunicazione del 24 novembre 1993 su un quadro d'azione nel campo della sanità pubblica la Commissione ha individuato, fra l'altro, la prevenzione delle lesioni personali come importante area d'azione nel campo della sanità pubblica; in questo ambito, l'8 febbraio 1999 è stata adottata la decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali(11).

(8) Favorendo l'acquisizione di conoscenze più approfondite e una più ampia diffusione delle informazioni sulla violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sviluppando iniziative complementari ai programmi ed azioni già esistenti a livello comunitario, pur evitando duplicati superflui, il programma contribuirà in modo incisivo a ridurre lo sfruttamento e ad assicurare un alto livello di tutela della salute umana, nei suoi aspetti fisici, psichici e sociali, e un'elevata qualità della vita.

(9) Un'azione diretta contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne è essenzialmente parte dell'attività degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

(10) La Comunità può recare un valore aggiunto alle iniziative degli Stati membri dirette a prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione di priorità comuni, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilita-

zione di tutti i soggetti interessati.

(11) Questo programma può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle pertinenti esperienze maturate nelle diverse azioni intraprese negli Stati membri, ivi compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative e sui risultati conseguiti.

(12) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi delle misure proposte possono essere realizzati meglio a livello comunitario; la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(13) In questo campo è necessario promuovere una collaborazione attiva fra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni non governative (ONG), in particolare quelle che si occupano del benessere e della qualità della vita dei bambini, dei giovani e delle donne, come vanno incoraggiate le sinergie fra tutte le politiche e le misure pertinenti promuovendo la cooperazione fra ONG, altre organizzazioni e autorità nazionali, regionali e locali.

(14) Allo scopo di raggiungere gli obiettivi del programma e sfruttare le risorse disponibili nel modo più efficiente, i settori in cui intervenire devono essere scelti attentamente selezionando i progetti che offrono un maggiore valore aggiunto comunitario e mostrano come sperimentare e divulgare idee innovative ai fini della prevenzione della violenza nell'ambito di un approccio pluridisciplinare.

(15) Dovrebbe essere promossa la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal presente programma, nonché con tutte le parti interessate a impedire la violenza.

(16) Dovrebbero essere adottate disposizioni per consentire la partecipazione al programma dei paesi candidati nella fase di preadesione, secondo le condizioni stabilite nei relativi accordi, in particolare gli accordi di associazione e i relativi protocolli aggiuntivi.

(17) Per aumentare il valore e l'impatto del programma, occorrerebbe effettuare una valutazione costante delle azioni intraprese, con particolare riguardo alla loro efficacia e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nonché al fine di introdurre gli adeguamenti eventualmente necessari.

(18) Questo programma dovrebbe avere durata quadriennale affinché le azioni da realizzare dispongano di un tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi stabiliti.

(19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12].

(20) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una

dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale, a norma del punto 33 dell'accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio[13].

DECIDONO:

Articolo 1 Istituzione del programma

1. È adottato un programma d'azione comunitaria contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.
2. L'obiettivo del presente programma è contribuire a garantire un elevato livello di tutela della salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le donne dalla violenza (anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali), attraverso la prevenzione della violenza e il sostegno a coloro che ne sono vittime, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza. Esso mira anche ad aiutare e ad incoraggiare le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni attive in questo settore. Il programma contribuisce così al benessere sociale.
3. Le azioni da realizzare nel quadro del programma allegato intendono promuovere:

a) azioni transnazionali finalizzate alla creazione di reti pluridisciplinari, allo scambio d'informazioni e di migliori pratiche e alla cooperazione a livello comunitario;

b) azioni transnazionali volte ad accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica;

c) azioni complementari.

Articolo 2 Attuazione

1. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, a norma dell'articolo 5.
2. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, coopera con le istituzioni e le organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e della protezione contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne e nel sostegno alle vittime. Essa incoraggia, in particolare, la cooperazione transnazionale fra le ONG e le autorità nazionali, regionali e locali.
3. La Commissione tiene conto delle attività svolte in questo campo a livello nazionale, regionale e locale. Essa assicura parimenti un approccio equilibrato fra i diversi gruppi obiettivo.
4. Le azioni intraprese coinvolgono un numero consistente di Stati membri.

Articolo 3 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadriennale (2000-2003) è pari a EUR 20 milioni.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
3. Il contributo comunitario varia secondo la natura dell'azione. Esso non può superare l'80 % del costo totale dell'azione.

Articolo 4 Coerenza e complementarità

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità fra le azioni comunitarie da attuare nel quadro del programma e quelle realizzate nell'ambito di altri programmi e misure comunitari, compresi gli sviluppi futuri nel campo della sanità.

Articolo 5 Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

a) il programma annuale di lavoro per l'attuazione delle misure contemplate nel programma, comprese le implicazioni finanziarie e i criteri di selezione,

b) l'equilibrio generale fra le varie componenti del programma,

c) la procedura di coordinamento con i programmi e le azioni direttamente rilevanti per il conseguimento dell'obiettivo del presente programma,

d) le disposizioni cui improntare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 8,

e) le procedure di controllo e valutazione del programma.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6 Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7 Partecipazione dei paesi EFTA-SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

Il programma è aperto alla partecipazione:
- dei paesi EFTA-SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
- di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese;
- di Malta e della Turchia, finanziate mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.

Articolo 8 Cooperazione internazionale

Fatto salvo l'articolo 300 del trattato, durante l'attuazione del presente programma, è incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal programma, nonché con tutte quelle che si occupano di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza.

Articolo 9 Monitoraggio e valutazione

1. In sede di attuazione della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione continua del programma, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 1 e all'allegato.
2. Nel secondo anno del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione finale sulla conclusione del programma.
4. La Commissione include nelle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le informazioni relative al finanziamento comunitario nei vari campi di azione e alla complementarità con le altre azioni di cui all'articolo 4, nonché i risultati delle valutazioni. Le relazioni sono inoltre presentate al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 10 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
La Presidente	Il Presidente
N. FONTAINE	J. GAMA

(1)GU C 259 del 18.8.1998, pag. 2, GU C 89 del 30.3.1999, pag. 42 e GU C 162 del 9.6.1999, pag. 11
(2)GU C 169 del 16.6.1999, pag. 35
(3)GU C 89 del 30.3.1999, pag. 42
(4)Parere del Parlamento europeo del 16 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 497), posizione comune del Consiglio del 13 settembre 1999 (GU C 317 del 4.11.1999, pag. 1). Decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 dicembre 1999
(5)GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2
(6)GU C 32 del 5.2.1996, pag. 88
(7)GU C 320 del 28.10.1996, pag. 190
(8)GU C 20 del 20.1.1997, pag. 170
(9)GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55
(10)GU C 14 del 19.1.1998, pag. 39
(11)GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1
(12)GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23
(13)GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1

ALLEGATO

OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICHE

I. AZIONI TRANSNAZIONALI FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI RETI PLURIDISCIPLINARI, ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI MIGLIORI PRATICHE E ALLA COOPERAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

Obiettivo:
Assistere e incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, comprese le autorità pubbliche, impegnate contro la violenza

1. Sostegno alla creazione e al potenziamento di reti pluridisciplinari e promozione e sostegno della cooperazione fra le ONG e la varie organizzazioni e organismi pubblici a livello nazionale, regionale e locale, allo scopo di migliorare, per ambo le parti, il livello di conoscenza e la comprensione dei rispettivi ruoli e di facilitare lo scambio delle informazioni pertinenti.

2. Promozione e scambio di migliori pratiche compresi progetti pilota a livello comunitario, sulla prevenzione della violenza e sul sostegno e la protezione dei bambini, dei giovani e delle donne.

Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, le quali:

1) creino un quadro comune per l'analisi della violenza, comprese la

definizione dei vari tipi di violenza, le sue cause e tutte le sue conseguenze;
2) quantifichino l'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società al fine di definire una risposta adeguata;
3) valutino tipo ed efficacia delle misure e delle pratiche per prevenire e individuare la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abuso sessuale, e a offrire sostegno alle vittime della violenza, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza.

II. AZIONI TRANSNAZIONALI VOLTE AD ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA DELL'OPINIONE PUBBLICA

Obiettivo:
Favorire una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo alla violenza e alla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, comprese le vittime della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale e altri abusi sessuali
1. Sostegno a campagne di informazione in cooperazione con gli Stati membri e di progetti pilota a valore aggiunto europeo, nonché di attività dirette ad accrescere la consapevolezza della popolazione, in particolare, dei bambini e dei giovani, degli educatori e delle altre categorie di persone interessate, nonché dei mezzi di informazione sui potenziali rischi della violenza e sui mezzi per scongiurarli, compresa la conoscenza della legislazione, l'educazione sanitaria e la formazione nell'ambito della lotta alla violenza.
2. Sviluppo di una fonte di informazioni a livello comunitario in grado di assistere e informare le ONG e gli enti pubblici con i dati divulgabili raccolti da fonti governative, non governative e accademiche, relativi al settore della violenza, della sua prevenzione, del sostegno alle vittime e degli strumenti per prevenirla, nonché divulgazione delle informazioni su tutte le misure e i programmi in materia sviluppati sotto gli auspici della Comunità. Ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti.
3. Studi nel campo della violenza e degli abusi sessuali e sugli strumenti per prevenirli con lo scopo, fra l'altro, di individuare le procedure e le politiche più efficaci per prevenire la violenza e dare sostegno a chi ne è stato vittima, in particolare al fine di prevenire in futuro l'esposizione alla violenza, e con lo scopo di studiarne i costi sociali ed economici al fine di definire adeguate risposte al fenomeno.
4. Miglioramento della consapevolezza, della denuncia e degli atteggiamenti legati alle conseguenze della violenza.

III. AZIONI COMPLEMENTARI

Nell'esecuzione del programma, la Commissione può, ai sensi degli articoli 2 e

5 della decisione, far ricorso ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento è compreso all'interno della dotazione di bilancio globale del programma. Essa può servirsi di esperti alle stesse condizioni. Inoltre, la Commissione potrà organizzare seminari, convegni o altri incontri di esperti, in grado di facilitare l'esecuzione del programma, e migliorare le attività d'informazione, di pubblicazione e di diffusione.

Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla salvaguardia delle donne dalla violenza[1]

Consiglio d'Europa
Comitato dei Ministri

(Adottata dal Comitato dei Ministri il 30 aprile 2002 al 794° incontro dei Vice Ministri)

In base all'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa, il Comitato dei Ministri:

nel ribadire che la violenza contro le donne è il risultato di uno squilibrio di potere tra uomini e donne e che porta a gravi discriminazioni nei confronti del sesso femminile, sia nella società che all'interno della famiglia;

nell'affermare che la violenza contro le donne viola e mette in pericolo, se non vanifica, il godimento dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali;

nell'osservare che la violenza contro le donne rappresenta una violazione della loro integrità fisica, psicologica e/o sessuale;

nel rilevare con preoccupazione che le donne sono spesso soggette a numerose discriminazioni riguardanti il loro sesso e le loro origini ed anche vittime d'usanze e pratiche che non rispettano i diritti umani e le libertà fondamentali;

nel considerare che la violenza nei confronti delle donne è contraria ai principi di uguaglianza e di pace e costituisce un ostacolo alla sicurezza e alla democrazia dei cittadini in Europa;

nell'osservare con preoccupazione l'entità della violenza nei confronti delle donne all'interno della famiglia, indipendentemente dalla tipologia, e in tutti gli strati sociali;

nel considerare urgente contrastare questo fenomeno che colpisce tutte le società europee e preoccupa tutti i suoi membri;

nel richiamare la Dichiarazione Finale adottata nel Secondo Consiglio del Summit Europeo (Strasburgo 1997), nel quale i capi di Stato e di governo degli stati Membri hanno affermato la loro determinazione nel combattere la violenza nei confronti delle donne e qualsiasi tipo di sfruttamento sessuale delle donne;

---

[1] In conformità con l'articolo 10.2c del Regolamento Interno dei Vice Ministri, la Svezia si riserva il diritto di ottemperare o meno a quanto previsto nel paragrafo 54 della presente raccomandazione

viste le disposizioni della Convenzione Europea sui Diritti Umani (1950) e la relativa giurisprudenza che salvaguardia, *inter alia*, il diritto alla vita e il diritto a non subire torture, trattamenti inumani, degradanti o punizioni, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto ad un processo equo;

nel considerare la Carta Sociale Europea (1961) e la Carta Sociale Europea riaggiornata (1996), in particolare le disposizioni in essa contenute in materia di uguaglianza tra donne e uomini per quanto attiene l'occupazione e il Protocollo Aggiuntivo della Carta Sociale Europea che prevede un sistema di interrogazioni comuni;

nel richiamare le seguenti Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione n. R (79) 17 riguardante la protezione dei bambini da maltrattamenti; Raccomandazione n. R (85) 4 sulla violenza nella famiglia; Raccomandazione n. R (85) 11 sulla posizione della vittima nell'ambito del diritto e dei procedimenti penali; Raccomandazione n. R (87) 21 sull'assistenza alle vittime e la prevenzione alla vittimizzazione; Raccomandazione n. R (90) 2 sui provvedimenti sociali riguardanti la violenza all'interno della famiglia; Raccomandazione n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e il mercato di bambini e di giovani adulti; Raccomandazione n. R (93) 2 sugli aspetti medico-sociali dell'abuso di minori; Raccomandazione n. R (2000) 11 sulle azioni contro la tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale e Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla tutela dei bambini contro lo sfruttamento sessuale;

nel richiamare anche le Dichiarazioni e le Risoluzioni adottate nella 3ª Conferenza Ministeriale Europea sulla Uguaglianza tra Donne e Uomini, promossa dal Consiglio d'Europa (Roma, 1993);

nel tenere presente la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla Eliminazione della Violenza contro le Donne (1993), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di qualsiasi forma di Discriminazione contro le Donne (1979), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Transnazionale Organizzata e il relativo Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone in particolare di donne e bambini (2000), la Piattaforma d'Azione adottata dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne (Pechino, 1995) e la risoluzione Ulteriori azioni ed iniziative per completare la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d'Azione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (23ª sessione straordinaria New York 5-9 giugno 2000);

tenendo presente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e il relativo Protocollo Facoltativo sul commercio di bambini, la prostituzione e la pornografia minorile (2000);

tenendo anche in considerazione la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, riguardante la Proibizione e l'azione imme-

diata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile (1999) e la Raccomandazione (R 190) sulle peggiori forme di lavoro minorile (1999);

nel richiamare i principi base del diritto umanitario internazionale ed in particolare la 4ª Convenzione di Ginevra inerente la protezione dei civili in tempo di guerra (1949) ed il primo ed il secondo protocollo aggiuntivo;

riferendosi anche all'inserimento dei crimini connessi al genere e alla violenza sessuale nello Statuto della Corte Penale Internazionale (Roma, 17 luglio 1998),

raccomanda che i governi degli stati membri:

I. Rivedano i loro ordinamenti e le loro politiche nell'ottica di:

1. garantire alle donne il riconoscimento, il godimento, l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali;
2. adottare misure adeguate, laddove necessario, per garantire alle donne il libero e reale esercizio dei loro diritti economici e sociali;
3. assicurare che tutte le azioni siano coordinate a livello nazionale ed incentrate sui bisogni delle vittime e che le istituzioni statali competenti e le organizzazioni non governative (ONG), siano impegnate nell'elaborazione e attuazione delle necessarie misure, in particolare quelle menzionate in questa raccomandazione;
4. supportare a tutti i livelli l'opera delle ONG impegnate nella lotta contro la violenza sulle donne e creare una cooperazione attiva con queste ONG, ivi incluso il necessario supporto finanziario e logistico;

II. Riconoscano che gli stati devono operare con dovuta diligenza per prevenire, indagare e punire gli atti di violenza, sia che questi atti siano perpetrati dallo stato che da persone private, oltre che garantire protezione alle vittime;

III. Riconoscano che la violenza maschile nei confronti delle donne sia un problema strutturale e sociale prioritario, fondato su relazioni di potere ineguali tra donne e uomini e incoraggino pertanto la partecipazione attiva degli uomini in azioni volte a lottare contro la violenza sulle donne;

IV. Incoraggino tutte le istituzioni competenti che si occupano di violenza nei confronti delle donne (polizia, medici ed operatori sociali), a redigere dei piani d'azione coordinati a medio e lungo termine, inerenti attività di prevenzione della violenza e di salvaguardia delle vittime;

V. Promuovano la ricerca, la raccolta di dati e la creazione di reti a livello nazionale ed internazionale;

VI. Promuovano la creazione di programmi d'istruzione superiore e centri di ricerca anche a livello universitario, inerenti le problematiche dell'uguaglianza, in particolare riferite alla violenza contro le donne;

VII. migliorino le interazioni fra la comunità scientifica, le ONG del settore, i rappresentanti politici, gli enti legislativi, sanitari, dell'istruzione, sociali e gli organi di polizia al fine di mettere a punto azioni coordinate contro la violenza;

VIII. adottino e attuino le azioni descritte nell'appendice di questa raccomandazione, adeguandole alle situazioni nazionali e, a tal fine, considerino di creare una piano d'azione nazionale per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

IX. informino il Consiglio d'Europa sull'applicazione data, a livello nazionale, alle disposizioni di questa raccomandazione.

Appendice alla Raccomandazione Rec (2002)5

Definizione

1. Ai fini della presente raccomandazione il termine "violenza contro le donne" è da intendersi come qualsiasi atto di violenza basata sul genere, che determina o può determinare un danno fisico, sessuale o psicologico o di sofferenza inflitto alle donne, incluso le minacce di tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita privata che pubblica. Ciò include, anche se non in forma esaustiva, quanto segue:

a. la violenza che si verifica nella famiglia o nell'unità domestica, *inter alia*, l'aggressione fisica o mentale, l'abuso fisico, emotivo o psicologico, la violenza carnale e l'abuso sessuale, l'incesto, lo stupro tra coniugi, partner fissi o occasionali e conviventi, crimini commessi in nome dell'onore, la mutilazione genitale o sessuale femminile e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, come i matrimoni forzati;

b. la violenza all'interno della comunità, compreso, *inter alia*, lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale o l'intimidazione al lavoro, nelle istituzioni o in altri contesti, le tratte di donne ai fini di sfruttamento sessuale, economico e di turismo sessuale;

c. la violenza perpetrata o non punita dallo stato o dai suoi rappresentanti;

d. la violazione dei diritti umani delle donne in situazioni di conflitti armati, in particolare l'essere prese in ostaggio, la migrazione forzata, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata, la tratta ai fini di

sfruttamento sessuale ed economico.

Misure generali inerenti la violenza contro le donne

2. È responsabilità e interesse degli stati, così come una priorità delle politiche nazionali, salvaguardare il diritto della donna a non essere soggetta alla violenza di qualsiasi tipo e da parte di qualsiasi persona. A tal fine, gli stati non possono far riferimento alle usanze, alla religione o alle tradizioni, per non ottemperare a tale obbligo.

3. Gli stati membri dovrebbero introdurre, sviluppare e/o migliorare, laddove necessario, le politiche nazionali contro la violenza affinché siano fondate:

a. sulla massima sicurezza e tutela delle vittime;

b. sull'emancipazione delle donne fatte vittime, attraverso un supporto ottimale e strutture d'assistenza per evitare un'ulteriore vittimizzazione;

c. sull'adeguamento del diritto penale e civile, inclusa la procedura giudiziaria;

d. sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e l'educazione dei bambini e degli adolescenti;

e. sulla garanzia dipercorsi formativi speciali per i professionisti che si occupano di violenza contro le donne;

f. sulla prevenzione in tutti i settori interessati.

4. In questo ambito, sarà necessario istituire, laddove possibile, a livello nazionale, e in collaborazione, quando necessario, con autorità regionali e/o locali, un'istituzione governativa di coordinamento o un ente incaricato dell'attuazione delle misure per la lotta alla violenza contro le donne, così come un monitoraggio costante e una valutazione di qualsiasi riforma legale o nuova forma di intervento in materia di violenza, unitamente alle ONG e alle istituzioni accademiche o di altro tipo.

5. La ricerca, la raccolta di dati e la creazione di reti a livello nazionale ed internazionale dovrebbero essere sviluppate al fine di rilevare:

a. le statistiche per genere, quelle integrate e gli indicatori comuni in grado di valutare meglio l'entità della violenza contro le donne;

b. le conseguenze che, a medio e lungo termine, le lesioni personali hanno provocato alle vittime;

c. le conseguenze della violenza su coloro che ne sono testimoni, *inter alia*, in ambito familiare;

d. i costi sanitari, sociali ed economici della violenza nei confronti delle donne;

e. la valutazione dell'efficacia dei sistemi giudiziari e legali per la lotta con-

tro la violenza sulle donne;
f. le cause della violenza contro le donne, come, ad esempio, le ragioni che portano gli uomini ad essere violenti e le ragioni per le quali la società non interviene punendo tale violenza;
g. l'elaborazione di criteri di benchmarking in materia di violenza.

Informazione, sensibilizzazione dell'opinione pubblica, educazione e training

Gli stati membri dovrebbero:

6. predisporre e diffondere al grande pubblico informazioni adeguate, inerenti ai diversi tipi di violenza e alle relative conseguenze sulle vittime, ivi inclusi dati statistici integrati, mediante l'utilizzo di tutti i media esistenti (stampa, radio, televisione, ecc.);

7. mobilitare l'opinione pubblica, organizzando o supportando conferenze e campagne d'informazione al fine di sensibilizzare la società sul problema e sugli effetti devastanti della violenza sulle vittime e sulla società in generale, consentendo così una discussione aperta, senza pregiudizio o idee preconcette, sul tema della violenza nei confronti delle donne;

8. inserire nei programmi di formazione di base del personale delle forze di polizia, del personale giudiziario e degli operatori in ambito medico e sociale, degli elementi riguardanti il trattamento della violenza domestica, ed anche di altre forme di violenza che colpiscono le donne;

9. inserire, nei programmi di formazione professionale del personale di cui sopra, informazioni e repertori osservativi e realazionali utili per individuare e gestire situazioni di crisi e migliorare le modalità di accoglienza, di ascolto e di consulenza alle vittime;

10. incentivare la partecipazione del personale di cui sopra a programmi di training specializzati e rilasciare riconoscimenti specifici;

11. sensibilizzare la formazione dei giudici al tema della violenza nei confronti delle donne;

12. incentivare le libere professioni a sviluppare strategie contro l'abuso sessuale che potrebbe essere commesso da persone che sono in posizioni di potere;

13. organizzare compagne di sensibilizzazione sulla violenza maschile verso le donne, mettendo in risalto il fatto che gli uomini dovrebbero essere responsabili delle loro azioni e incoraggiandoli ad analizzare e eliminare i meccanismi di violenza adottando comportamenti diversi;

14. introdurre ed alimentare un approccio di genere nei programmi d'educazione sui diritti umani, ed incentivare i programmi di educazione sessuale che attribuiscano un'importanza particolare all'uguaglianza di genere e al rispetto reciproco;

15. garantire che sia i ragazzi che le ragazze ricevano un'educazione di base che elimini i pregiudizi e gli stereotipi sociali e culturali in relazione ai sessi e che comprenda una formazione basata anche su tecniche difensive, con un'attenzione rivolta in particolare ai giovani in difficoltà a scuola, formare tutti i docenti affinché contemplino il concetto di uguaglianza di genere nei loro insegnamenti;

16. prevedere nei curricula scolatici informazioni specifiche sui diritti dei bambini, su strategie di ascolto, nonché indicazioni circa possibili istituzioni alle quali riferirsi per cercare aiuto e persone alle quali potersi affidare con fiducia.

Media

Gli stati membri dovrebbero:

17. sollecitare i media affinché promuovano un'immagine non stereotipata delle donne e degli uomini, basata sul rispetto per la persona e per la dignità umana ed evitino, per quanto possibile, di proporre programmi associati alla violenza e al sesso. Gli stessi criteri dovrebbero essere tenuti in considerazione anche nelle nuove tecnologie dell'informazione;

18. invitare i media a partecipare a campagne d'informazione volte a sensibilizzare il grande pubblico sul tema della violenza contro le donne;

19. sollecitare gli enti che si occupano di formazione a preparare i professionisti del settore dei mass media e a sensibilizzarli rispetto alle possibili conseguenze di programmi che associano violenza e sesso;

20. favorire l'elaborazione di codici di deontologia professionale dei mass media che tengano in considerazione il problema della violenza contro le donne e, in materia di organizzazioni garanti dei media, esistenti o in via di crea-

zione, favorire l'inserimento di competenze inerenti alle tematiche della violenza contro le donne e alla discriminazione sessuale.

Pianificazione locale, regionale e urbana

Gli stati membri dovrebbero:

21. sollecitare i rappresentanti politici, nell'ambito della pianificazione locale, regionale o urbana, a considerare il bisogno di aumentare la sicurezza delle donne e di prevenire il verificarsi di atti violenti in luoghi pubblici;

22. per quanto possibile, adottare tutti i provvedimenti necessari al riguardo, in particolare per quanto attiene l'illuminazione pubblica, l'organizzazione dei trasporti pubblici e dei servizi di taxi, la progettazione e la pianificazione di parcheggi e di edifici residenziali.

Assistenza e salvaguardia delle vittime (accoglienza, trattamento e counselling)

Gli stati membri dovrebbero:

23. assicurare che le vittime, senza discriminazione alcuna, ricevano un'assistenza immediata e totale, con uno sforzo coordinato, multidisciplinare e professionale, sia che sporgano denuncia o meno, comprendente esami e trattamenti medici e medico legali, unitamente ad un supporto psicologico e sociale post-trauma; questa assistenza dovrebbe essere data in maniera confidenziale, gratuita ed essere facilmente disponibile;

24. in particolare, assicurare che tutti i servizi e gli interventi legali a favore delle vittime di violenza domestica siano forniti, su richiesta, anche alle donne immigrate;

25. adottare tutte le misure necessarie per garantire che la raccolta di prove e d'informazioni sia effettuata secondo protocolli e modalità standard;

26. fornire documentazione idonea alle vittime, informandole in maniera chiara e comprensibile sui loro diritti, sui servizi che hanno ricevuto e sulle azioni che possono pensare di intraprendere, indipendentemente dal fatto che sporgano denuncia, ed anche sulle possibilità nel continuare a ricevere supporto psicologico, medico, sociale e assistenza legale;

27. promuovere la cooperazione tra la polizia, i servizi sanitari e sociali e il

sistema giudiziario, al fine di garantire tali azioni coordinate, e sollecitare e supportare la creazione di una efficiente rete di organizzazioni non governative;

28. favorire la creazione di servizi d'emergenza quali centri d'ascolto telefonici gratuiti e in grado di assicurare l'anonimato alle vittime e/o a persone esposte o minacciate da situazioni di violenza, attraverso regolare monitoraggio delle telefonate, valutando i dati ottenuti e comunque garantendo sempre gli standard di segretezza dei dati;

29. garantire che la polizia e altri enti preposti dalla legge ricevano, trattino e forniscano consulenza alle vittime in maniera adeguata, fondata sul rispetto e la dignità degli esseri umani e gestiscano le denunce in maniera confidenziale; le vittime dovrebbero essere sentite in tempi rapidi, da personale specializzato, in locali adeguati, tali da permettere un rapporto di confidenza tra la vittima e il funzionario di polizia e assicurare, per quanto possibile, che le vittime di violenze, se lo desiderano, siano ascoltate da un funzionario donna;

30. a tal fine è necessario aumentare il numero di funzionari di polizia di sesso femminile a tutti i livelli di responsabilità;

31. garantire che i bambini siano adeguatamente trattati con modi comprensivi da personale specializzato (in fase di accoglienza iniziale, presso il dipartimento del pubblico ministero, in tribunale) e che l'assistenza sia svolta con modalità adeguate al loro sviluppo lungo tutto il corso dell'indagine;

32. prendere le misure necessarie per assicurare il sostegno psicologico e morale dei bambini che sono vittime di violenza, creando strutture adeguate e staff preparato a gestire il bambino dal contatto iniziale al suo recupero; questi servizi dovrebbero essere forniti gratuitamente;

33. adottare tutte le misure necessarie affinché le vittime non subiscano un'ulteriore violenza o qualsiasi tipo di trattamento che non sia sensibile all'appartenenza di genere da parte del personale di polizia, sanitario e sociale responsabile dell'assistenza, così come da parte del personale giudiziario.

Diritto penale, diritto civile e procedimenti giudiziari

Diritto penale

Gli stati membri dovrebbero:

34. garantire che il diritto penale stabilisca che qualsiasi atto di violenza contro una persona, in particolare violenza fisica o sessuale, costituisca una violazione della libertà ed integrità fisica, psicologica e/o sessuale di quella persona e non solo una violazione della moralità, dell'onore o della decenza;

35. prevedere misure idonee e sanzioni negli ordinamenti nazionali, rendendo possibile così l'adozione di azioni concrete, per contrastare a tutti i livelli il fenomeno della violenza alle donne, contro i fautori della violenza e punire il danno fatto alle donne che sono vittime di violenza. In particolare modo, la legge nazionale dovrebbe:

- punire la violenza sessuale e lo stupro tra coniugi, partner fissi od occasionali e conviventi;
- punire qualsiasi atto di violenza sessuale commesso tra persone non consenzienti, anche se non mostrano segni di resistenza;
- punire la penetrazione sessuale di qualsiasi natura o con qualsiasi mezzo di una persona non consenziente;
- punire qualsiasi abuso alla vulnerabilità di una donna incinta, senza difesa, malata, con handicap fisico o mentale o con minori a carico;
- punire qualsiasi tipo di abuso di potere di un fautore ed in particolare di un adulto nei confronti di un bambino.

Diritto Civile

Gli Stati membri dovrebbero:

36. garantire che, nei casi in cui gli atti di violenza siano stati provati, le vittime ricevano un compenso adeguato per qualsiasi danno subito: pecuniario, fisico, psicologico, morale o sociale, corrispondente al grado di gravità e con l'addebito delle spese legali incorse;

37. prevedere la creazione di sistemi di finanziamento per compensare le vittime.

Procedimenti giudiziari

Gli Stati Membri dovrebbero:

38. garantire che tutte le vittime di violenze siano in grado di intentare un'azione ed anche, laddove possibile, ricorrere ad organizzazioni pubbliche o private con personalità giuridica in grado di agire in loro difesa, sia insieme alle vittime, sia in nome di quest'ultime;

39. adottare le disposizioni necessarie per permettere al Pubblico Ministero di avviare i procedimenti penali;

40. incentivare i Pubblici Ministeri a considerare la violenza contro le donne e i bambini come un fattore aggravante o determinante nel decidere se procedere o meno anche nell'interesse pubblico;

41. adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad assicurare che, in tutte le fasi del procedimento, sia preso in considerazione lo stato fisico e psicologico delle vittime e che quest'ultime possano ricevere cure mediche e psicologiche;

42. prevedere la creazione di condizioni speciali per ascoltare le vittime o i testimoni delle violenze, al fine di evitare la ripetizione di prove testimoniali e diminuire gli effetti traumatizzanti dei procedimenti;

43. garantire che le regole del procedimento impediscano interrogatori ingiustificati e/o umilianti per le vittime o i testimoni di violenze, prendendo in debita considerazione i traumi subiti da quest'ultime al fine di evitarne degli ulteriori;

44. laddove necessario, garantire misure idonee atte a proteggere efficacemente le vittime contro le minacce e i possibili atti di vendetta;

45. adottare misure specifiche atte a garantire il rispetto dei diritti dei bambini durante i procedimenti;

46. assicurare che i bambini siano accompagnati a tutte le udienze dal loro rappresentante legale o da un adulto di loro scelta, a meno che il tribunale non esprima un motivato parere negativo rispetto a quella persona;

47. assicurare che i bambini siano messi in grado di intentare un'azione attraverso un loro rappresentante legale, un'organizzazione pubblica o privata o un adulto da loro scelto e approvato dalle autorità competenti e, se necessario, abbiano accesso all'assistenza legale gratuita;

48. stabilire che, in caso di reati sessuali e crimini, qualsiasi prescrizione non abbia inizio fino al giorno in cui la vittima non raggiunge la maggior età;

49. stabilire, in casi eccezionali, l'eliminazione del segreto professionale nel caso di persone che possano aver appreso di episodi di violenza contro i

bambini nello svolgimento del proprio lavoro, in seguito a esami o ad informazioni fornite in via confidenziale.

Programmi d'intervento per i fautori di violenza

Gli stati membri dovrebbero:

50. organizzare programmi d'intervento finalizzati ad invitare i fautori di violenze ad adottare una modalità di comportamento non violento, aiutandoli ad essere consapevoli dei loro atti e a riconoscerne la responsabilità;

51. dare la possibilità ai fautori di seguire programmi d'intervento, non come alternativa ad una sentenza, ma quale misura aggiuntiva volta a prevenire la violenza; la partecipazione a tali programmi dovrebbe essere offerta su base volontaria;

52. considerare la creazione di centri d'intervento statali specializzati per uomini violenti e supportare centri di sostegno promossi dalle ONG e dalle associazioni, facendo ricorso alle risorse disponibili;

53. assicurare la cooperazione e il coordinamento tra i programmi d'intervento indirizzati agli uomini e quelli che si occupano di tutela delle donne.

Misure aggiuntive per la violenza sessuale

Una banca dati genetica

Gli stati membri dovrebbero:

54. considerare la creazione di banche dati nazionali ed europee con il profilo genetico di tutti i fautori di violenza sessuale, identificati e non, al fine di mettere in atto una politica efficace per prendere i responsabili e prevenire il ripetersi degli atti di violenza. Tali banche dovrebbero rifarsi agli standard previsti dalla legislazione nazionale e dal Consiglio d'Europa in tale ambito.

Misure aggiuntive riguardanti la violenza all'interno della famiglia

Gli stati membri dovrebbero:

55. classificare tutte le forme di violenza all'interno della famiglia come reati penali;

56. rivedere e/o aumentare le sanzioni, laddove necessario, per violenze e aggressioni commesse all'interno della famiglia, indipendentemente dal membro della famiglia coinvolto;

57. non considerare l'adulterio come una giustificazione per la violenza in ambito familiare;

58. prevedere la possibilità di prendere misure al fine di:

a. consentire alle forze di polizia di entrare nella residenza di una persona in pericolo, arrestare il colpevole ed assicurare che egli o ella compaiano di fronte al giudice;

b. permettere alla magistratura di adottare misure *ad interim* volte a proteggere le vittime, quali il divieto del colpevole di contattare, comunicare o avvicinare la vittima e di soggiornare o entrare in aree definite,

c. fissare un protocollo obbligatorio d'intervento in modo tale che i servizi di polizia medici e sociali possano seguire la stessa procedura;

d. promuovere servizi di protezione proattiva e contattare la vittima non appena che la polizia fa rapporto;

e. garantire una cooperazione fluida tra tutte le istituzioni competenti, quali autorità di polizia, tribunali e servizi di protezione delle vittime, al fine di garantire alla vittima di adottare tutte le misure legali per ricevere l'assistenza e adire le vie legali contro il colpevole entro i tempi stabiliti e senza avere un contatto obbligatorio con il colpevole;

f. punire qualsiasi inadempienza delle misure imposte ai colpevoli dalle autorità.

59. considerare, laddove necessario, di assicurare alle donne immigrate che sono state/sono vittime di violenza familiare un diritto di residenza indipendente, al fine di consentire loro di abbandonare i loro mariti violenti senza dover lasciare il paese ospite.

Misure aggiuntive riguardanti le molestie sessuali

Gli stati membri dovrebbero:

60. adottare le misure necessarie atte a proibire qualsiasi condotta di natura sessuale, o altri comportamenti basati sul sesso, che colpiscono la dignità delle donne al lavoro, ivi inclusi i comportamenti di superiori e colleghi: qualsiasi atteggiamento di natura sessuale in cui il colpevole fa uso di una posizione di autorità, in qualsiasi luogo si verifichino (incluso situazioni di relazioni di vicinato, relazioni tra studenti e insegnanti, molestie telefoniche, ecc.) è com-

preso. Tali situazioni costituiscono una violazione della dignità delle persone;

61. promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la prevenzione delle molestie sessuali nel posto di lavoro o in relazione al lavoro o in qualsiasi altra situazione e adottare le misure necessarie per proteggere le donne e gli uomini da tale comportamento.

Misure aggiuntive riguardanti la mutilazione genitale

Gli stati membri dovrebbero:

62. punire qualsiasi mutilazione di organi genitali di donna o ragazza, sia con il suo consenso che senza; per mutilazione sessuale s'intende la cucitura del clitoride, la mutilazione, la clitoridectomia e l'infibulazione;

63. punire qualsiasi persona che ha deliberatamente partecipato, facilitato o incoraggiato qualsiasi forma di mutilazione genitale femminile, con o senza il consenso della persona; tali atti saranno puniti anche se compiuti solo in parte;

64. organizzare campagne d'informazione e di prevenzione volte ai gruppi di popolazione interessate, in particolare immigrati e rifugiati, sui rischi alla salute delle vittime e le sanzioni penali per i colpevoli;

65. sensibilizzare i medici, in particolare i dottori responsabili delle visite pre e post-nascita e del controllo della salute dei bambini;

66. predisporre la conclusione o la concretizzazione di accordi bilaterali riguardanti la prevenzione e la proibizione di mutilazione dei genitali femminili e la persecuzione dei fautori;

67. considerare la possibilità di garantire una speciale protezione alle donne che appartengono al gruppo minacciato per motivi di appartenenza di genere.

Misure aggiuntive riguardanti la violenza nelle situazioni di conflitto e post-conflitto

Gli stati membri dovrebbero:

68. punire qualsiasi forma di violenza contro le donne e i bambini in situazione di conflitto, in accordo con le normative del diritto umanitario internazionale,

sia che si verifichino sotto forma di umiliazione, tortura, schiavitù sessuale o morte in seguito a tali azioni;

69. punire lo stupro, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di gravità paragonabile, come violazione intollerabile dei diritti umani, come crimine contro l'umanità e, nel caso sia commessa in occasione di conflitti armati, come crimine di guerra;

70. garantire la protezione ai testimoni, nei tribunali nazionali e nelle corti penali internazionali, di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e dare loro domicilio legale, perlomeno durante il procedimento;

71. garantire l'assistenza sociale e legale a tutte le persone chiamate a testimoniare, nei tribunali nazionali o nelle corti penali, per genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;

72. fornire lo status di rifugiato o una protezione sussidiaria per questioni di persecuzione legate al sesso e/o dare un titolo di soggiorno, a titolo umanitario, alle donne vittime di violenza durante i conflitti;

73. supportare e finanziare le ONG che forniscono consulenza e assistenza alle vittime di violenza durante i conflitti e in situazioni post-conflitto;

74. nelle situazioni di post-conflitto, promuovere la trattazione di tematiche specifiche riferite alle donne nella ricostruzione e nel processo di rinnovo politico delle zone colpite dal conflitto;

75. a livello nazionale ed internazionale, garantire che qualsiasi intervento nelle aree colpite dai conflitti sia fatto da personale che ha ricevuto una formazione su problematiche legate all'appartenenza di genere;

76. supportare e finanziare programmi di assistenza alle vittime di conflitti che hanno un approccio rivolto all'attenzione verso l'appartenenza di genere, e contribuire alla ricostruzione e agli sforzi di rimpatrio dopo un conflitto.

Misure aggiuntive riguardanti la violenza negli ambienti istituzionali

Gli Stati membri dovrebbero:

77. punire qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata

o non punita dallo stato o dai suoi funzionari, ovunque si verifichi e in particolare in prigioni o in centri di detenzione, istituti psichiatrici, ecc.;

78. punire qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale o psicologica perpetrata in situazioni in cui la responsabilità dello stato o di una terza parte può essere invocata, ad esempio nelle scuole residenziali, nelle case di riposo ed altri istituti.

Misure aggiuntive riguardanti la mancanza di libertà di scelta nella riproduzione

Gli stati membri dovrebbero:

79. proibire la sterilizzazione o l'aborto forzati, la contraccezione imposta con coercizione, e la selezione prenatale per sesso, e adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

Misure aggiuntive negli omicidi per questioni d'onore

Gli stati membri dovrebbero:

80. punire tutte le forme di violenza contro le donne e i bambini commesse secondo il principio di "omicidi per questioni d'onore";

81. adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli "omicidi per questioni d'onore", ivi comprese le campagne d'informazione volte a gruppi di popolazione e a professionisti interessati, in particolare giudici e personale legale;

82. punire chiunque abbia deliberatamente partecipato, facilitato o incoraggiato "omicidi per questioni d'onore";

83. supportare le ONG e altri gruppi che lottano contro tali pratiche.

Misure aggiuntive riguardanti i matrimoni forzati e prematuri

Gli stati membri dovrebbero:

84. proibire i matrimoni forzati, conclusi senza il consenso della persona coinvolta;

85. adottare le misure necessarie per impedire e interrompere le pratiche connesse al commercio dei bambini.

PARTE SECONDA
IL CONTESTO NAZIONALE

A *Leggi e direttive dello Stato italiano*

Leggi e direttive dello stato italiano

L'Italia, fino a pochissimi anni fa, ha "brillato per la sua assenza" nelle sedi internazionali in cui il tema della violenza contro le donne veniva affrontato. La situazione italiana non veniva citata, né in bene né in male, perché proprio sconosciuta. Inoltre, il tema è stato ignorato anche dalla politica interna italiana, ulteriore sintomo dell'atteggiamento negativo che il sistema politico italiano ha nei confronti delle donne[1]. Basti pensare alla tendenza in atto da anni che vede progressivamente diminuire, fino a essere irrisoria, la percentuale di donne elette nelle istituzioni, a tutti i livelli. Solo negli ultimi tempi rispetto al tema della violenza c'è stata una inversione di tendenza, anche se limitata prevalentemente agli aspetti legislativi.

Il punto di partenza in ordine cronologico è costituito dalla legge n. 66 del 15/2/1996 "Norme contro la violenza sessuale". Dopo circa vent'anni dalla prima presentazione di un disegno di legge sulla violenza sessuale, si arrivò ad un patto trasversale tra parlamentari donne per far approvare una legge, molto discussa dal movimento delle donne prima e dopo l'approvazione, e la cui applicazione ha prodotto sentenze molto criticate (v. la polemica sulla cd. sentenza dei jeans). La legge, che prevede un rilevante innalzamento delle pene, rispondendo così anche a "una domanda di penalità e di richiesta di legge e ordine... estranea al dibattito di tutte le precedenti legislature"[2], sposta lo stupro da reato contro la morale a reato contro la persona, e annulla la distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine (entrambe le acquisizioni sono state richieste agli Stati membri dall'Unione europea, come si è visto), col corollario di "domande odiose" cui le donne dovevano rispondere nei processi per stupro. Un aspetto fondamentale di valutazione è legato al suo utilizzo dato che sappiamo dalla letteratura di settore come la percentuale di de-



SIDONIA GUARINO, Lavoro al tombolo

nunce sia infinitamente inferiore al numero di stupri tentati o realizzati tanto da far dire che questa rappresenti una delle "leggi-manifesto, cioè di appello morale, simboliche e ineffettive"[3].

Il secondo documento riportato è stato approvato dal Governo italiano il 7/3/1997, su proposta dell'allora Ministro per le Pari Opportunità Anna Finocchiaro: la direttiva "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini". E' il documento con il quale il Governo traduce le indicazioni della Conferenza di Pechino del 1995 in obiettivi ed interventi calibrati sulla realtà italiana. Tutti gli obiettivi indicati:

- acquisizione di poteri e responsabilità,
- integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative,
- analisi dei dati e valutazione di impatto,
- formazione a una cultura della differenza di genere,
- politiche di sviluppo e di promozione dell'occupazione,
- professionalità e imprenditoria femminile,
- politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro,
- prevenzione e tutela della salute,
- prevenzione e repressione della violenza,
- cooperazione e relazioni internazionali,

hanno un impatto anche sul problema della violenza, in quanto indirizzati al superamento del ruolo subalterno della donna nella società, ma in specifico l'obiettivo 9 "contiene misure che impegnano il governo e le istituzioni italiane a prevenire e contrastare decisamente tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti familiari al traffico di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale. Viene sottolineata l'importanza di un osservatorio nazionale di monitoraggio della legge contro la violenza sessuale …e la necessità di un'indagine statistica nazionale sulla violenza domestica"[4].

Il terzo documento allegato alla presente sezione è la legge n. 269 del 3/8/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù", legge che appartiene pienamente al tema della violenza sulle donne, sia perché le vittime sono in gran parte bambine e ragazze – basti pensare al fenomeno emergente della schiavitù sessuale in mano alla malavita organizzata - sia perché riguarda comunque comportamenti di violenza maschile che hanno origine dallo stesso contesto di dominio maschile, tanto sulle donne quanto sui bambini.

La legge prevede pene per chi induce, sfrutta o usa la prostituzione di minorenni, come pure per chi partecipa sotto qualsiasi veste al mercato della pornografia in cui siano implicati minorenni. Le norme contro lo sfruttamento

sessuale di minorenni valgono anche contro cittadini italiani che lo mettano in atto all'estero (turismo sessuale). Anche la legge 269/98 viene considerata una legge "manifesto" ma è troppo recente per poter dire di averlo verificato.

Rispetto alla violenza intrafamiliare, l'Italia, a differenza di molti altri Paesi anche occidentali, disponeva già di uno specifico articolo di legge, il n. 572 del Codice penale italiano, dal titolo "Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli", che "avrebbe permesso di sanzionare la violenza domestica" sotto forma sia di violenze fisiche che di violenze psicologiche, purché fossero atti continuativi, compiuti allo scopo di "sopraffare o umiliare la vittima" . Il condizionale indica che la legge è stata pochissimo applicata, perché le forze dell'ordine, cui in casi estremi si rivolge la donna per ottenere protezione, non mettono in moto la procedibilità d'ufficio, ed anzi diverse donne hanno dichiarato di essere state dissuase a presentare denuncia dalle forze dell'ordine (4). Del resto sappiamo da specifiche ricerche che anche quando in Italia si arriva alla denuncia, il loro esito è raramente grave per gli autori delle violenze.

Maggiori speranze di appoggio alle vittime di violenza da parte del sistema giudiziario sono riposte in un altro provvedimento legislativo, che è stato approvato in extremis nella passata legislatura: la legge 154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Questa legge costituisce "uno strumento orientato a garantire nell'immediatezza gli interessi della donna che subisce violenze e che intende recidere la relazione per lei insostenibile. Viene così raccolta una richiesta di strumenti, previsti per legge, di intervento pronto e urgente ...infatti la legge impone l'allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare per ordine del giudice"[5].

---

[1]V. A.Finocchiaro "Impegni e azioni del Governo italiano in "Zero Tolerance", Atti della Conferenza nazionale, Comune di Bologna, 1999.
[2]M. Virgilio, "La violenza alle donne: risposte delle istituzioni dopo la legge contro le violenza sessuale" in "Violenza alle donne e risposte delle istituzioni", a cura di P. Romito, F. Angeli, Milano 2000.
[3]Cfr. V. Tola, "Risposte istituzionali alla violenza contro le donne in Italia" in "Violenze alle donne e risposte delle istituzioni", a cura di P. Romito, F. Angeli, Milano, 2000.
[4]Cfr. E. Bascelli e P. Romito "L'intervento della polizia nei casi di maltrattamento domestico" in "Violenza alle donne e risposta delle istituzioni", op.cit.
[5]Cfr. M. Virgilio, "L'effettività della legge: dentro e fuori il processo" in "Zero Tolerance", op. cit.

Norme contro la violenza sessuale

Legge 15 febbraio 1996 n.66, Norme contro la violenza sessuale

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996 n. 42)

Art. 1.
1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.
1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

Art. 3.
1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:
"Art.609-bis (violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".

Art. 4.
1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 609-ter (circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".

Art. 5.
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 609-quater (atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".

Art. 6.
1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 690-quinquies (corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art. 7.
1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 609-sexies (ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono com-

messi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-septies (querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;



Loredana Bacci, Noi siamo sempre quelli

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma".

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

" Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima impor-

tanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa".

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".

Art. 12.

1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:

"Titolo II-bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza

- Art. 734-bis (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche

attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi".

Art. 13.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. - Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. - Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".

Art. 14.

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. - La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis".

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. - Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.

Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".

Art. 15.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. - Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto".

Art. 16.

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro II del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Direttiva del Presidente del Consiglio "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini".

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1997, n. 116)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunità conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996; Visti la dichiarazione e il programma di azione adottati dalla quarta conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995); Visto il quarto programma d'azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione europea; Visto il documento approvato dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nel dicembre 1996;

Considerato che nei Paesi occidentali e in Italia le donne hanno ormai raggiunto alti livelli di scolarità e accedono in elevata percentuale alle professioni di alta qualificazione e ad impieghi che comportano assunzione di responsabilità; che, nonostante resti elevato il tasso di disoccupazione e persistano aree di segregazione, la linea di tendenza è verso l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e verso lo sviluppo di una consistente realtà di imprenditorialità femminile;

Considerato che tuttavia perdura la marginalità femminile nelle sedi di direzione e di decisione, nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle istituzioni politiche;

Ritenuto che le cause di tale fenomeno vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei luoghi della decisione, che risultano spesso estranee alla cultura e allo stile di vita delle donne, sia nella distribuzione asimmetrica del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella permanenza di meccanismi di esclusione, e che su tali fenomeni occorre intervenire con un azione coerente e concertata dei pubblici poteri;

Ritenuto che l'esperienza sociale dei lavori delle donne fa emergere l'esigenza di una valorizzazione del lavoro di cura come connotato primario della qualità della convivenza civile e delle relazioni tra le persone, la necessità di un diverso uso del tempo a fondamento di un moderno stato sociale, l'opportunità di una redistribuzione del tempo-lavoro di cura, anche come fonte di lavoro e di cittadinanza;

Ritenuto che nelle sedi formative vanno promossi percorsi culturali finalizzati all'acquisizione di una identità di genere, all'educazione, alla convivenza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra donne e uomini;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità ha definito la salute come complessivo benessere psicofisico della persona e non come semplice assenza di malattie; che questa concezione della salute va assunta come principio ispiratore delle politiche sociali e sanitarie, sia per rispondere ai bisogni di salute di tutta la popolazione, sia per garantire la salute riproduttiva delle donne;

Considerato che i movimenti delle donne, portatori dell'idea di differenza di genere, sono stati elemento propulsivo nella redazione del programma di azione di Pechino;

Considerato che nella quarta conferenza mondiale sulle donne sono stati individuati numerosi obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace; che i governi si sono impegnati a realizzare azioni conseguenti in relazione alle specificità delle singole realtà nazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997;

Su proposta del Ministro per le pari opportunità;

Indirizza ai Ministri la seguente direttiva:

I Ministri, nell'esercizio delle rispettive competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguiranno i seguenti obiettivi, nell'ambito degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, allo scopo di promuovere l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, di promuovere nuove politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro, di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

1. Acquisizione di poteri e responsabilità (empowerment) obiettivo strategico G.1.

L'obiettivo consiste nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, e si esplica nelle seguenti Azioni.

1.1. Assicurare una presenza significativa delle donne, valorizzandone competenze ed esperienze, negli organismi di nomina governativa e in tutti gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica.

1.2. Analizzare gli effetti dei sistemi elettorali vigenti, a livello europeo, nazionale e locale, sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi.

1.3. Analizzare l'impatto dei sistemi e dei percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli organizzativi del settore pubblico, sull'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte delle donne nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e proporre gli opportuni adeguamenti.

2. Integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) - obiettivo strategico H.1.



Francesco La Corte, Donne del sud in pellegrinaggio

L'obiettivo consiste nel rafforzamento e adeguamento dei meccanismi istituzionali del mainstreaming, e si esplica nelle seguenti Azioni.

2.1. Assicurare un coordinamento strutturale e permanente dell'azione dei ministeri, al fine di riesaminare normative, politiche e programmi, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nella presente direttiva e studiare eventuali proposte innovative.

2.2. Assumere iniziative, adottare regolamenti e altri atti necessari alla piena e tempestiva attuazione della presente direttiva.

2.3. Verificare lo stato di attuazione delle normative in materia di parità, e in particolare della legge 10 aprile 1991, n. 125[(1)], anche al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti istituzionali; avviare, con l'apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, un processo di riforma finalizzato alla costruzione di un sistema articolato preposto all'attuazione del mainstreaming.

3. Analisi dei dati e valutazione di impatto obiettivo strategico H.3.

L'obiettivo consiste nella produzione e diffusione di dati e informazioni disaggregati per sesso, nonché nella valutazione di impatto equitativo di genere delle politiche governative, e si esplica nelle seguenti Azioni.

3.1. Valutare l'impatto equitativo della riforma dello Stato sociale, con particolare riferimento ai rapporti tra i sessi e le generazioni.

3.2. Adottare il metodo della valutazione di impatto sulle strutture e le relazioni di genere prima dell'adozione di qualunque azione di governo.

3.3. Realizzare un libro bianco sul lavoro, che analizzi in particolare l'influenza della differenza di genere sulle trasformazioni dei lavori e sulle tipologie di lavoro nelle diverse fasce d'età e nei diversi settori e zone del Paese.

3.4. Contribuire allo sviluppo, anche per il tramite dell'ISTAT e del Sistema statistico nazionale, la progettazione, la rilevazione e l'elaborazione delle statistiche con disaggregazioni per sesso e per età; dare priorità alle caratteristiche proprie di ciascun sesso nella programmazione della ricerca, nella rilevazione dei dati e nell'analisi.
3.5. Promuovere ricerche mirate a fare emergere le problematiche connesse alla differenza di genere, in particolare fondandosi su dati delle statistiche ufficiali.

4. Formazione a una cultura della differenza di genere - obiettivo strategico B.4.

L'obiettivo consiste nel recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere, e si esplica nelle seguenti Azioni.
4.1. Promuovere l'introduzione, negli insegnamenti curricolari, dello studio dei diritti fondamentali delle donne, secondo le enunciazioni delle Convenzioni e dei Documenti delle Nazioni unite.
4.2. Favorire e incrementare la conoscenza del percorso delle donne nella storia e del loro contributo, e di quello dei movimenti femminili e femministi, allo sviluppo e al progresso della società, anche mediante la promozione di progetti didattici di carattere disciplinare o interdisciplinare, di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti e mediante la produzione di materiali didattici.
4.3. Promuovere iniziative formative orientate al rispetto delle differenze e alla soluzione pacifica delle controversie e dei conflitti.
4.4. Promuovere, anche mediante percorsi articolati, l'educazione alla sessualità, alla consapevolezza e alla valorizzazione della differenza di genere, a rapporti tra i sessi fondati sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità.
4.5. Consultare nell'iter di discussione sulle proposte di riforma della scuola e dell'università le associazioni delle ricercatrici, delle pedagogiste, delle insegnanti, delle studentesse.
4.6. Favorire le condizioni per l'accesso delle donne alla ricerca e alle cattedre universitarie.

5. Politiche di sviluppo e di promozione dell'occupazione - obiettivo strategico F.5.

L'obiettivo consiste nel rafforzare le strutture produttive legate alla innovazione, nell'investire nei settori della qualità della vita, della formazione, della cultura, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, e si esplica nelle

seguenti Azioni.

5.1. Valutare l'impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e dei programmi di investimento.

5.2. Quantificare le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione e di formazione professionale.

5.3. Finanziare incentivi per l'occupazione femminile nelle aree di crisi e del Mezzogiorno, dove la disoccupazione delle donne è particolarmente elevata.

5.4. Assumere il patto territoriale e gli altri strumenti di contrattazione a livello locale come momenti privilegiati per definire e perseguire obiettivi strategici per l'occupazione femminile.

5.5. Adottare programmi finalizzati alla formazione mirata, alla transizione scuola-lavoro, alla promozione di competenze femminili nell'ambito di lavori socialmente utili e del settore nonprofit, alla sperimentazione di itinerari professionali di alta specializzazione.

5.6. Sperimentare, anche con azioni pilota, iniziative volte a contrastare il lavoro sommerso, anche attraverso attività formative per la creazione di lavoro indipendente, valorizzando nuove competenze femminili.

6. Professionalità e imprenditorialità femminile - obiettivo strategico F.2.

L'obiettivo consiste nel promuovere nuovo sviluppo attraverso la valorizzazione del potenziale di innovazione costituito dalla professionalità e dall'imprenditorialità femminile, e si esplica nelle seguenti Azioni.

6.1. Potenziare e incentivare tutte le iniziative tese a creare occupazione e in particolare promuovere autoimprenditorialità, anche mediante l'utilizzazione e il potenziamento della legislazione a favore della creazione di impresa e la piena applicazione della normativa sul prestito d'onore per giovani.

6.2. Sostenere le esperienze del privato-sociale definendo standard di qualità delle prestazioni ed elaborando nuovi sistemi di regolazione appropriati alla diversificazione e innovazione delle tipologie di lavoro.

6.3. Realizzare un monitoraggio permanente sull'accesso delle donne ai fondi strutturali europei, garantire trasparenza nella informazione e nella gestione, promuovere iniziative volte alla piena utilizzazione dei finanziamenti anche attraverso misure di sostegno alla progettazione; realizzare un monitoraggio permanente sull'imprenditorialità femminile e sulla formazione professionale, anche allo scopo di potenziare la ricerca e la sperimentazione su percorsi professionali innovativi.

7. Politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro - obiettivo strategico F.6.

L'obiettivo consiste nel realizzare politiche dei tempi e dei cicli di vita

che consentano a donne e uomini di svolgere, in fasi diverse dell'esistenza, gli impegni di lavoro, di cura, di formazione culturale e professionale; consiste altresì nel promuovere politiche di organizzazione del lavoro che valorizzino la differenza di genere e non determinino discriminazioni in base al sesso, nell'accesso al lavoro e nello sviluppo della carriera, e si esplica nelle seguenti Azioni.

7.1. Promuovere, in sede di concertazione tra governo e parti sociali, l'adozione di politiche degli orari di lavoro flessibili, tali da adattarsi alle diverse esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diversi periodi di vita, con possibilità di optare per moduli di orario ridotto e di rientrare nel modulo del tempo pieno senza penalizzazioni di carriera.

7.2. Avviare uno studio in sede interministeriale allo scopo di analizzare - anche in seguito alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo in materia di riduzione e adattamento del tempo di lavoro - i costi e i benefìci in termini finanziari, di benessere e coesione sociale, di politiche orientate alla riduzione dell'orario di lavoro.

7.3. Definire e proporre, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, una nuova disciplina del lavoro notturno per donne e uomini che preveda garanzie per lavoratrici e lavoratori sui limiti di svolgimento dei turni di notte e sulla tutela della salute, e che garantisca una tutela rafforzata alle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento ferma restando la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903[(2)].

7.4. Definire e proporre una nuova disciplina dei congedi parentali volta a riconoscere a entrambi i genitori il diritto individuale di assentarsi, oltre il periodo perinatale, per motivi inerenti alla salute o ad altre esigenze delle figlie e dei figli.

7.5. Definire e proporre una nuova disciplina generale sui congedi formativi e promuoverne l'applicazione anche attraverso la contrattazione nel settore pubblico, in modo da garantire alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di fruire di periodi di assenza dal lavoro da dedicare alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.

7.6. Favorire le azioni volte alla riforma delle normative che regolano i tempi di vita e di lavoro nelle città.

7.7. Sviluppare e rendere periodiche le indagini sull'uso del tempo, anche al fine di misurare il valore economico del lavoro non retribuito e di valutare l'asimmetria dei ruoli all'interno delle famiglie.

7.8. Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura, anche mediante iniziative nel campo della sicurezza e della tutela della persona.

7.9. Promuovere, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti pubblici, azioni positive che prevedano modifiche dell'organizzazione del lavoro volte a valorizzare le risorse umane, in particolare nell'ambito della pubblica ammi-

nistrazione.

7.10. Analizzare i processi di riorganizzazione o privatizzazione delle aziende pubbliche, anche dotandosi di appositi strumenti di osservazione, per realizzare un monitoraggio degli itinerari professionali e di carriera femminili.

7.11. Promuovere la piena applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125[3], in particolare nella parte riguardante le azioni in giudizio contro le discriminazioni indirette.

8. Prevenzione e tutela della salute - obiettivi strategici C.1-C.5.

L'obiettivo consiste nella tutela della salute delle donne e degli uomini, intesa come complessivo benessere psicofisico, e nella promozione di iniziative volte a sostenere la realizzazione del desiderio di maternità e ad assicurare una procreazione libera e responsabile, e si esplica nelle seguenti Azioni.

8.1. Valorizzare, nel Piano sanitario nazionale, le azioni dirette alla tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita.

8.2. Promuovere il piano socio-assistenziale nazionale, realizzando preventivamente una valutazione di impatto equitativo secondo il genere.

8.3. Incentivare nel progetto obiettivo specifico per la salute materno-infantile, le azioni mirate ai fattori di rischio, alla diagnosi precoce, alla prevenzione, alla salute riproduttiva.

8.4. Favorire lo sviluppo di una umanizzazione del parto, mediante l'adeguamento delle strutture e la disponibilità del personale, per creare un luogo ove si verifichi la sintesi razionale tra servizio sanitario pubblico e rispetto della persona.

8.5. Predisporre un testo unico sulla maternità, anche allo scopo di armonizzare le normative di settore e di accrescere i livelli di tutela delle categorie meno protette.

8.6. Sviluppare le indagini e le rilevazioni orientate a evidenziare le differenze di genere nella salute, con particolare riferimento a fattori di rischio, prevenzione, cronicità, disabilità, salute riproduttiva.

9. Prevenzione e repressione della violenza - obiettivi strategici D.1-D.3.

L'obiettivo consiste nel promuovere efficaci iniziative di contrasto della violenza nelle relazioni personali e della prostituzione coatta, e si esplica nelle seguenti Azioni.

9.1. Sviluppare e dare periodicità, definendo nuove metodologie di indagine, alle rilevazioni statistiche sui fenomeni di violenza sessuale e abusi sessuali, anche in ambito familiare, maltrattamenti, molestie sessuali nel luogo di lavoro.

9.2. Realizzare un osservatorio permanente sul fenomeno della violenza sul-

le donne e sulle o sui minori, anche allo scopo di effettuare un monitoraggio e una verifica della nuova normativa in materia di reati di violenza sessuale e di analizzare la giurisprudenza in materia di reati sessuali e di maltrattamenti in famiglia.

9.3. Predisporre una nuova normativa che introduca provvedimenti cautelari urgenti in caso di violenza domestica.

9.4. Promuovere strategie efficaci di contrasto della prostituzione coatta, in particolare la realizzazione di campagne di informazione e l'adozione di misure di protezione e di ricerca di occasioni di lavoro per le donne che vogliano sottrarsi al racket della prostituzione e allo sfruttamento sessuale.

10. Cooperazione e relazioni internazionali - obiettivi strategici E.1-E.4.

L'obiettivo consiste nello sviluppo di una politica estera tesa alla pace, alla cooperazione e al pieno rispetto dei diritti umani, in cui le differenze di genere nelle diverse culture siano occasione di ascolto reciproco e di reale confronto, e si esplica nelle seguenti Azioni.

10.1. Sviluppare iniziative volte al riconoscimento e all'effettivo rispetto dei diritti umani delle donne e delle bambine.

10.2. Valorizzare il contributo delle donne nelle relazioni internazionali e per la soluzione pacifica dei conflitti, utilizzando in particolare le competenze femminili presenti nelle aree di crisi.

10.3. Sviluppare nuove forme di cooperazione volte alla piena valorizzazione dell'autonomia delle donne in tutte le sfere della società e dell'economia, con particolare riguardo al ruolo che le donne possono assumere nella lotta alla povertà.

11. La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12. La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

---

(1)Riportata alla voce Lavoro.
(2)Riportata alla voce Lavoro.
(3)Riportata alla voce Lavoro.

"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

Legge 3 agosto 1998, n. 269

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998)

Art. 1. *(Modifiche al codice penale)*
1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2. *(Prostituzione minorile)*
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto".
2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente: "Art. 25-bis - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzio-

ne, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza".

Art. 3. *(Pornografia minorile)*
1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".

Art. 4. *(Detenzione di materiale pornografico)*
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o

con la multa non inferiore a lire tre milioni".

Art. 5. *(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)*
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

Art. 6. *(Circostanze aggravanti ed attenuanti)*
1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".

Art. 7. *(Pene accessorie)*
1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive".

Art. 8. *(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore)*
1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,".

Art. 9. *(Tratta di minori)*
1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni".

Art. 10. *(Fatto commesso all'estero)*
1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia".

Art. 11. *(Arresto obbligatorio in flagranza)*
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".

Art. 12. *(Intercettazioni)*
1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".



LOREDANA BACCI, La treccia e il treccino

Art. 13. *(Disposizioni processuali)*
1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusio-

ne non inferiore nel massimo a cinque anni,".
2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".
7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

Art. 14. *(Attività di contrasto)*
1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autori-

tà giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

Art. 15. *(Accertamenti sanitari)*
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".

Art. 16. *(Comunicazioni agli utenti)*
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi

dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Art. 17. *(Attività di coordinamento)*
1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 18. *(Abrogazione di norme)*

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: "di persona minore degli anni 21 o" sono soppresse.

Art. 19. *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

Legge n. 154 del 5 Aprile 2001

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2001)

Art. 1. *(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)*
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"2-*bis.* In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-*bis.* Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata".
2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 282-*bis. – (Allontanamento dalla casa familiare). – 1.* Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla re-

tribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-*bis,* 600-*ter*, 600-*quater*, 609-*bis,* 609-*ter,* 609-*quater,* 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280".

Art. 2. *(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)*
1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:
"Titolo IX-*bis.*
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 342-*bis.*
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter.*
Art. 342-*ter.*
(Contenuto degli ordini di protezione)
Con il decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequenta-

re i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario".

Art. 3. *(Disposizioni processuali)*
1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"CAPO V-*bis.*
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 736-*bis.*
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).
Nei casi di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la

notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti".

Art. 4. *(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)*
1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,".

Art. 5. *(Pericolo determinato da altri familiari)*
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

Art. 6. *(Sanzione penale)*
1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter* del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

Art. 7. *(Disposizioni fiscali)*
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-*ter* del codice civile, sono esenti dall'imposta di

bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 8. *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-*ter* del codice civile.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

PARTE SECONDA
IL CONTESTO NAZIONALE
B DOCUMENTI ASSUNTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

I documenti approvati dalla Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha espresso da molti anni posizioni di consapevolezza politica rispetto alla portata del tema della violenza contro le donne e, nell'ultimo decennio, ha fatto un percorso importante su queste tematiche, in collaborazione con i governi locali e con le associazioni del settore.

In questa regione, infatti, tanto l'Amministrazione regionale quanto gli Enti locali da oltre dieci anni hanno iniziato a ricevere costanti proposte e sollecitazioni da un insieme di associazioni che, pur nella varietà di finalità statutarie, tradizioni, metodi di lavoro si sono costituite come una vera e propria rete che lavora in modo sinergico sia sul piano operativo che sul piano dell'elaborazione culturale e della proposta politica. Con esse la Regione ha aperto un confronto, a partire dagli anni fine ottanta ed inizio novanta, che ha già prodotto una nutrita serie di interventi e iniziative, tra questi si citano:

· inserimento in una legge regionale di sostegno alle scelte e competenze genitoriali (L.R. 27/89) di riferimenti alla violenza contro le donne;

· costruzione di una rete regionale (obiettivo almeno una Casa in ogni provincia) di Case-rifugio con relativo Centro di consulenza;

· l'avvio del Centro di documentazione sulla violenza contro le donne a Bologna;

· rilevazioni di dati statistici sulle donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza (riferite agli anni 1991-92 e all'anno 1995);

· convegno "Dove rimane il segno: uscire dalla violenza è possibile"- 1993;

· due cicli di formazione per operatrici e volontarie dei centri antiviolenza realizzati negli anni 1995 e 1996;

· diversi progetti di formazione rivolti al mondo della scuola ed a categorie di operatori che incontrano la violenza;

· la ricerca "Indagini conoscitive sulle violenze alle donne in Emilia-Romagna" relative a dati del 1997, e la presentazione dei risultati in un convegno del settembre 1998;

· varie ricerche, con relative iniziative divulgative – convegni, pubblicazioni - nell'ambito del progetto regionale "Città sicure";

· adozione da parte della Regione Emilia-Romagna della direttiva di Governo "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle

donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini" (Delibera del Consiglio regionale n. 919/98);

· progetto regionale "Prostituzione", ora "Oltre la strada", attivato dal 1996, con interventi a sostegno delle donne rese schiave dalla tratta;

· progetto regionale "Contrastare la violenza alle donne";

· piano sanitario regionale 1999-2001 e progetto "Salute donna", nella parte relativa ad "Abuso e maltrattamento"; questa è la prima volta che in un piano sanitario regionale si menziona la violenza contro le donne.

· protocollo d'intesa istituzioni-associazioni con l'impegno a lavorare su 4 aree prioritarie;

· progetto di ricerca sugli uomini violenti, concretizzatosi nel 2002 con l'uscita del volume "La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner violenti" di Carmine Ventimiglia;

· progetto di ricerca di aggiornamento dei dati statistici sui centri antiviolenza "Violenze contro le donne e percorsi di uscita dalla violenza", 2002, a cura di Giuditta Creazzo;

· corso di formazione per operatrici e volontarie di Case e Centri antiviolenza;

· progetto "La casa sul filo" - percorsi di formazione all'identità di genere;

· progetto di sostegno alle scelte di autonomia delle donne che hanno subito violenza;

. corso di formazione rivolto alle figure professionali dell'area sanitaria e sociale che impattano donne che hanno subito violenza.

Tra le molte iniziative realizzate, che testimoniano della forte convinzione con cui la Regione Emilia-Romagna affronta il problema, sono stati qui inseriti alcuni tra i progetti più significativi e recenti:

1. il progetto "Oltre la strada", avviato in forma autonoma dalla Regione nel 1996;
2. il Protocollo d'intesa tra istituzioni e associazioni sul tema della violenza contro le donne;
3. il Piano per la Salute Donna nella parte relativa ad "Abuso e maltrattamento";
4. la presentazione del CD ROM per la scuola "La casa sul filo. Identità, differenza e relazioni di genere";
5. la presentazione del volume "La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner violenti" di Carmine Ventimiglia.

Il primo documento affronta vari aspetti del fenomeno della prostituzione di strada, tra cui la prostituzione coatta e riduzione in schiavitù di ragazze (in grande maggioranza) e ragazzi, che costituisce una parte del problema "violenza alle donne" di inaudita ferocia e portata, come si apprende dai casi riportati ormai quotidianamente sulla stampa.

Partendo dalla premessa che "la prostituzione coinvolge in maniera maggioritaria le donne e che nell'occuparsi del fenomeno vi è da parte della Regione Emilia-Romagna la forzata accettazione di uno stato di fatto inaccettabile sul piano dei valori, essendo in gioco i diritti delle persone e le libertà essenziali", si descrive uno scenario di riferimento all'interno del quale il problema della tratta di donne, anche minorenni, da destinare alla prostituzione, assume toni di pesante drammaticità.

Muovendo dall'assunto che questo mondo è raggiungibile, sono individuate delle azioni con cui contrastare il fenomeno, tra cui "azioni volte a facilitare la ricerca di alternative per chi intende abbandonare il mercato del sesso, favorendone una collocazione occupazionale non precaria" ed "azioni volte a contrastare le forme di violenza fondandole sul riconoscimento delle persone e dei loro diritti, …sulla moltiplicazione delle occasioni concrete per sottrarsi alla violenza e per favorire la repressione delle persone o delle organizzazioni che praticano la violenza": il progetto, che si è articolato territorialmente in 10 progetti locali (quasi tutti di Comuni capoluogo di provincia), si è poi collegato al Tavolo nazionale di coordinamento sulla prostituzione e la tratta, ed ha ricevuto finanziamenti dall'Unione europea.



Stefano Coacci, Castelluccio oggi come ieri

Il secondo documento riporta integralmente il testo del Protocollo firmato il 13 gennaio 2000 da Regione Emilia-Romagna, l'ANCI-Emilia-Romagna, l'UPI-Emilia-Romagna e le associazioni del settore sul tema della violenza alle donne. Con tale azione si è inteso dare visibilità e riconoscimento alle associazioni che in questo campo specifico svolgono un ruolo peculiare e fondamentale di denuncia, di proposta politica, di operatività concreta. Esso costituisce tanto un punto d'arrivo, in quanto vi sono ribaditi i concetti che hanno guidato l'azione regionale relativamente a tale grave problema sociale, quanto un punto di partenza poiché vi si individuano ambiti e modalità d'intervento validi per un breve-medio periodo. Con la firma del Protocollo d'intesa si attiva il "Progetto di contrasto alla violenza contro le donne in Emilia-Romagna" che include azioni, progetti, iniziative riconducibili alle cinque aree d'intervento individuate a livello internazionale come maggiormente significative e prioritarie:

- supporto e protezione delle vittime;
- lavoro con gli aggressori;
- formazione;
- ricerca;
- informazione e sensibilizzazione.

Il terzo documento è costituito dalla parte "Abuso e maltrattamento"

del Piano per la Salute 1999-2001 "Salute donna".

Per la prima volta, un Piano sanitario regionale menziona la violenza contro le donne, che pure, abbiamo visto dai documenti OMS e da altri documenti comporta manifestazioni e conseguenze dannose molto forti e persistenti, per lo più ignorate finora dal mondo. Il Patto di solidarietà per la salute in Emilia-Romagna", Piano sanitario 1999-2001, nel progetto speciale "Famiglia/Infanzia/Età evolutiva" a pag. 118 cita, tra le aree di intervento prioritario: "Aiuto e sostegno alle donne che hanno subito violenza". In questo ambito, l'impegno è quello di promuovere una riflessione approfondita sulle esperienze in corso, che senza la pretesa di prefigurare modelli, consenta tuttavia di comprendere tutte le implicazioni connesse alle diverse forme di aiuto, avendo attenzione alla specificità dei singoli interventi da attuare". Tale indicazione, viene sviluppata nel Piano "Salute donna". In esso viene per sommi capi descritta la situazione epidemiologica internazionale ed italiana. Per quanto riguarda, invece, l'obiettivo generale si afferma che "l'eliminazione per gradi del fenomeno della violenza contro le donne implica il contemporaneo coinvolgimento di strutture, operatori e programmi relativi a diversi ambiti: politico, educativo, sociale e sanitario. Una strategia di rete pertanto diventa strumento indispensabile". Nello specifico dell'ambito socio-sanitario, la parola–chiave è stato il concetto di riconoscimento, che viene declinato tra gli obiettivi, tra le azioni e tra gli indicatori di risultato.

Non ultimo, con il CD ROM per la scuola, "La casa sul filo. Identità, differenza e relazioni di genere", Regione Emilia-Romagna e Commissione Pari Opportunità Mosaico hanno inteso realizzare uno strumento per l'educazione alla differenza/relazione femminile-maschile considerata come forma di prevenzione dei fenomeni di violenza di genere.

Il CD ROM ruota attorno a 33 parole chiave. Raggruppamenti per ordine semantico delle parole chiave sono introdotti da una narrazione filmata: testimonianze di bambini, bambine, uomini e donne raccolte in anni di lavoro educativo da un lato e di sostegno alle vittime di violenza dall'altro.

Fino ad oggi il fenomeno della violenza contro le donne è stato analizzato secondo un approccio di genere al femminile e dalla prospettiva delle vittime. Con la ricerca *"La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner violenti"*, la cui prefazione è l'ultimo dei documenti presentati, Regione Emilia-Romagna e Comune di Modena hanno inteso avviare un'indagine rivolta anche all'universo maschile, con la consapevolezza che il fenomeno della violenza vada letto non solo nella sua dimensione legale. I risultati di questo lavoro ci confortano nel ritenere che occorre anche istruire percorsi finalizzati ad intervenire sulle cause alla base delle violenze maschili, prevedendo forme e modalità che non si esauriscano nella logica della criminalizzazione.

Progetto regionale "Oltre la strada"

Interventi prostituzione e tratta

Il contesto

Il fenomeno della prostituzione e della tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale ha avuto anche nella regione Emilia-Romagna una evoluzione simile a quella di molti territori italiani: una progressiva presenza in strada, fino a divenire quasi totalizzante, di donne straniere (con le nigeriane, le albanesi, le moldave ed ucraine quali gruppi prevalenti) molte delle quali vittime di sfruttamento sessuale; una residuale persistenza in strada di prostitute italiane, parte delle quali tossicodipendenti; una forte evoluzione della prostituzione "invisibile" praticata sempre più in appartamenti e in club privè, night club, saune e massaggi; una notevole accentuazione del conflitto sociale nei quartieri e nei territori dove persiste una forte prostituzione di strada.

Tale fenomeno ha determinato anche in Emilia-Romagna situazioni di disagio diversificato (insicurezza sociale percepita dalle comunità locali, problema della salute pubblica, storie di violenza e traffico di donne immigrate clandestine con la necessità di inserirle in programmi di protezione sociale).

Oltre la Strada:
gli interventi della Regione Emilia-Romagna su prostituzione e tratta

In tale scenario la Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche Sociali, Immigrazione, Progetto Giovani, Cooperazione Internazionale, raccogliendo le istanze dei territori ha promosso, a partire dall'anno 1996, il "Progetto regionale Prostituzione" (successivamente modificato in progetto "Oltre la strada") coordinato dalla regione e gestito da una rete di soggetti pubblici e privati emiliano-romagnoli in grado di offrire supporto, accoglienza ed accompagnamento a chi si prostituisce o a chi intende uscire da percorsi prostitutivi.

La rete regionale

La rete territoriale è uno dei punti di forza del progetto "Oltre la Strada": essa è costituita da 12 tra Enti locali e territoriali con funzione di soggetti attuatori: Comuni di Piacenza, Reggio nell'Emilia, Parma, Fidenza, Modena, Bologna, Zola Predosa (Bo), Ferrara; Aziende USL di Rimini e di Cesena, Consorzi per i Servizi Sociali di Imola e Ravenna, Cervia, Russi e Az.USL.
Nell'ottica della concertazione tra pubblico e privato al progetto partecipano inoltre altri 62 soggetti (terzo settore, sindacati, centri di formazione, enti pubblici) che compongono quelle reti, presenti su ogni territorio, in grado di garantire il supporto, la gestione e l'accompagnamento degli interventi. Oltre a questa rete di sostegno e di enti partecipanti gli Enti attuatori si avvalgono anche della collaborazione di una rete informale di volontari e famiglie affidatarie.
Per ciascun territorio sono state inoltre attivate collaborazioni stabili con il mondo del lavoro, la Magistratura, le Prefetture, le Questure e le altre Forze dell'Ordine.

Le azioni

Il progetto regionale "Oltre la Strada" si articola in interventi tesi a migliorare le condizioni di vita delle persone che esercitano l'attività prostituiva, sia coatta che volontaria, e a favorire l'uscita dalle condizioni di sfruttamento.

Riduzione del danno

L'attività di prevenzione sanitaria svolta dalle unità di strada è di fondamentale importanza perché assume una duplice valenza: si tratta infatti di un intervento che opera non solo nella logica della riduzione del danno ma anche come strategia prioritaria per la costruzione di contatti e relazioni con il target, nonché per la creazione delle condizioni necessarie all'avvio di un eventuale percorso di protezione e integrazione sociale.
Le azioni svolte dalle unità di strada (con presenza di educatori/educatrici, mediatrici culturali, educatrici pari) sono l'accompagnamento ai servizi socio-sanitari territoriali, la prevenzione sanitaria (attraverso la distribuzione di materiale informativo e di profilassi) e l'informazione presso i punti di ascolto (Drop-in center).

Percorsi di accoglienza e di inclusione sociale

Dal 2000, con l'entrata in vigore dell'art. 18 del D.lgs 286/98 che disciplina i programmi di assistenza e protezione sociale, la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la rete territoriale, ha dato continuità al lavoro svolto negli anni precedenti. Attraverso un progetto specifico, co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state infatti attivate azioni a favore di donne e minori vittime della tratta e

dello sfruttamento a fini sessuali.
Non appena una persona è presa in carico viene predisposto un programma individuale di protezione e integrazione sociale che prevede, innanzitutto, il suo inserimento in uno spazio di accoglienza riservato e tutelato e, successivamente, l'attivazione di una serie di altri interventi che faciliteranno il suo progressivo percorso verso l'autonomia e l'inclusione sociale. Le azioni svolte dagli Enti Locali si articolano ad esempio in accoglienza in case di fuga, prima e seconda accoglienza; accompagnamento ai servizi e sostegno medico e psicologico; formazione scolastica, professionale e linguistica; azioni di orientamento, counselling e laboratori motivazionali; inserimento lavorativo (formazione pratica in impresa, borse lavoro, inserimenti in azienda, avvio all'impresa individuale); assistenza legale, ricongiungimenti familiari e rimpatri assistiti.

Numero Verde contro la Tratta
Dal luglio 2000 la Regione Emilia-Romagna è titolare di una postazione locale del Numero Verde contro la tratta (800.290.290) finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il servizio offre informazioni e consulenza a persone che si prostituiscono e alle vittime della tratta, agli operatori pubblici e privati e alla popolazione in generale.

Azioni trasversali
- Centro Risorse Accoglienza [C.R.A.] come punto di riferimento per la gestione delle richieste di accoglienza nel caso necessitino trasferimenti da un territorio all'altro e per la raccolta e il coordinamento delle informazioni riguardanti la disponibilità alloggiativa di ciascun ente della rete.
- Sperimentazioni di modelli di accoglienza diversificati e specializzati.
- Interventi di comunità finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza al fenomeno e alla negoziazione dei conflitti sociali.
- Valutazione sia a livello locale che trasversale, per la messa a punto delle procedure e delle metodologie operative al fine di migliorare l'efficacia ed l'efficienza delle azioni progettuali e degli obiettivi raggiunti e da raggiungere.

Informazione, formazione, ricerche e diffusione
- Realizzazione di ricerche: indagine "Prostituzione tra dinamiche di mercato e percorsi individuali" una ricerca qualitativa sulla prostituzione femminile di strada, realizzata in tre città campione (Modena, Bologna e Ravenna). Ricerca nazionale sull'applicazione dell'art. 18 con analisi comparativa europea nel quadro di un progetto Stop.
- Pubblicazioni, materiali, rassegne stampa e pagine web per la diffusione di conoscenze e aggiornamenti sul tema della prostituzione e della tratta.
- Osservatorio regionale sul fenomeno della prostituzione e tratta.

- Osservatorio sulla prostituzione minorile, centro di documentazione e banca dati specializzati, gestiti dalla Azienda USL di Rimini.
- Giornate di lavoro su temi e problematiche di interesse comune (prostituzione e tratta, inter-culturalità, lavoro di rete, lavoro di mediazione sociale), gruppi di discussione su esperienze e metodologie di lavoro, consulenze specialistiche con alcuni esperti che garantiscono, sia attraverso lezioni in aula che attraverso contatti on-line, assistenza tecnica e supervisione rispetto a problematiche di natura legale (applicazione della normativa concernente l'art.18), psicologica (la gestione della presa in carico e dell'accoglienza), fiscale e rendicontuale.
- Progetti di formazione a favore di formatori albanesi sulla tratta nell'ambito degli interventi di cooperazione decentrata nei Paesi di origine, realizzati in collaborazione con il Comune di Ferrara, l'Associazione On the Road e con il "Tavolo di Scutari".
- Convegni nazionali ed internazionali a cui partecipano rappresentanti italiani e stranieri del mondo accademico, politico, pubblico e privato che, a vario titolo, si occupano di prostituzione e tratta.

Gli strumenti

Comitato Tecnico di Coordinamento

Il lavoro di rete del progetto "Oltre la Strada" ha portato alla costituzione del Comitato Tecnico di Coordinamento ovvero di un gruppo di lavoro che riunisce i Referenti istituzionali di tutti gli Enti locali (Comuni, Aziende USL e Consorzi). Tale organismo, che si incontra mensilmente, garantisce il coordinamento e la sinergia progettuale di tutte le attività (accoglienza, accompagnamento ai servizi, formazione, orientamento ed inserimento professionale) che ogni singolo Ente svolge sul proprio territorio.

Reti locali

Ogni Ente che partecipa al progetto regionale attiva nel proprio territorio di competenza una rete di risorse locali che coinvolge i servizi sanitari (Ospedali, Consultori Familiari, Centri Analisi Mediche, Ser.T, ecc.), i soggetti del privato sociale, la Polizia Municipale, gli Uffici Stranieri delle Questure. Tale articolazione della rete locale, composta da funzionari/e, assistenti sociali, psicologi/ghe, operatori/trici, volontari/e ed altri attori, che a vario titolo operano nel progetto, garantisce una maggiore capillarità dei programmi di sostegno alle donne straniere vittime di tratta a fine di sfruttamento sessuale e a favore delle persone che si prostituiscono.

Misure di accompagnamento trasversali

Il lavoro trasversale delle misure di accompagnamento, affidato all'Associa-

zione On the Road (TE), coinvolge tutti gli attori della rete e consiste in una serie di attività di formazione, aggiornamento e accompagnamento. Obiettivo di tali misure non è la semplice trasmissione di conoscenze e informazioni ma la condivisione di esperienze e modalità di lavoro, nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di migliorare il livello di sinergia tra i vari progetti territoriali.

Alcuni dati in sintesi

Il progetto "Oltre la Strada" ha raggiunto annualmente in media i seguenti obiettivi quantitativi:

- oltre 11.000 contatti in strada;
- circa 1300 accompagnamenti ai servizi sanitari, sociali e socio-ricreativi;
- circa 300 nuove prese in carico;
- 500 programmi di protezione sociale in corso;
- circa 150 programmi conclusi;
- oltre 250 permessi di soggiorno ottenuti;
- oltre 200 denunce di sfruttatori;
- circa 190 percorsi di alfabetizzazione;
- 270 percorsi di orientamento;
- circa 400 tra borse lavoro e inserimenti socio-lavorativi;
- oltre 120 figure professionali coinvolte;
- circa 100 volontari.

Per informazioni

Assessorato Politiche Sociali. Immigrazione.
Progetto Giovani. Cooperazione Internazionale.
Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna
Tel. ++39/51/639.71.56 - fax ++39/51/639.70.51
e.mail: asspolsoc@regione.emilia-romagna.it

Assessorato Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto Giovani. Cooperazione Internazionale.
Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione sociale
Settore Prostituzione e Tratta
Viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna
Tel. ++39/51/639.74.95 – 70.73 - Fax. ++39/51/639.70.74
e.mail: vbussadori@regione.emilia-romagna.it

Comune di Piacenza
Assessorato Servizi Sociali e Assistenza Ambito "Servizi alla Persona"
Via Taverna, 39 - 29100 Piacenza
Tel: 0523/492711 Fax: 0523/492704
e.mail: servizisociali@comune.piacenza.it

Comune di Parma
Assessorato Politiche Sociali
Via Petrarca 13 - 43100 Parma
Tel: 0521/218573 Fax: 0521/285895

e.mail: p.sammati@comune.parma.it

Comune di Fidenza
Assessorato Servizi Sociali
Piazza Garibaldi 1 - 43036 Fidenza
Tel. 0524/517111 - fax 517239
e.mail: m.antonioli@comune.fidenza.pr.it

Comune di Reggio nell'Emilia
Assessorato all'Assistenza
P.zza Prampolini 1 - 42100 Reggio nell'Emilia
Tel: 0522/456711 Fax: 0522/436747
e.mail: alfa.strozzi@municipio.re.it

Comune di Modena
Assessorato alle Politiche Sociali
Centro Stranieri - V.le Monte Kosica 26 - 41100 Modena
Tel: 059/248601 Fax: 059/248600
e.mail: progetti.centro.stranieri@comune.modena.it

Comune di Bologna
Settore Sicurezza Urbana
Piazza XX Settembre, 6 – 40128 Bologna
Tel: 051/6088211 Fax: 051/6088220
e.mail: maria.manni@comune.bologna.it

Consorzio Servizi Sociali Imola
Viale D'Agostino, 2/a – 40026 Imola (BO)
Tel: 0542/604567 Fax: 0542/604562
e.mail: servsociali@ausl.imola.bo.it

Comune di Zola Predosa (Ente capofila dei Comuni di Anzola Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena)
P.zza della Repubblica, 1– 40069 Zola Predosa (BO)
Tel: 051/6161611 - Fax: 051/6161711
e.mail: famico@zola.provincia.bologna.it

Comune di Ferrara
Assessorato Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari
Via Boccacanale di S.Stefano, 14 – 44100 Ferrara
Tel: 0532/206177 Fax: 0532/200800
e.mail: progettispeciali@comune.fe.it

Azienda USL di Cesena
Via Fantaguzzi 35 - 47023 Cesena (FO)
Tel: 0547/21949 Fax: 0547/21184
e.mail: stracesena@libero.it

Azienda USL di Rimini
Via Coriano, 38 - 47900 Rimini
Tel: 0541/707039 - 0541/747603 Fax: 0541/707022
e.mail: prghelp@auslrn.net

Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e Azienda USL
P.zza Caduti per la Libertà 21 - 48100 Ravenna
Tel: 0544/249150 Fax: 0544/249149
e.mail: consorziosersoc@inwind.it

Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Associazione dei Comuni dell'Emilia-Romagna (A.N.C.I. Emilia-Romagna), l'Unione delle Province dell'Emilia-Romagna (U.P.I. Emilia-Romagna) e le Associazioni operanti nel territorio regionale sul tema della violenza contro le donne

La Regione Emilia-Romagna, l'ANCI-Emilia-Romagna e le Associazioni operanti sul territorio regionale sul tema della violenza alle donne e della differenza di genere concordano nella valutazione circa la rilevanza della problematica della violenza alle donne, considerandolo un grave problema sociale emergente, che richiede di essere fronteggiato da un impegno congiunto, tanto sul piano politico quanto su quello operativo, delle istituzioni pubbliche e del mondo associativo.



Ottorino Testini, La custodia del tempio

La Regione Emilia-Romagna e l'ANCI- Emilia-Romagna riconoscono alle Associazioni che nel territorio regionale operano sul tema della violenza contro le donne il merito di aver posto all'attenzione del mondo politico e più in generale della società tale grave problema sociale. Dai primi anni '90 ad oggi, infatti, è stata proprio l'apertura e l'attività delle Case e centri antiviolenza a far sì che la violenza e il maltrattamento familiare diventassero visibili e si cominciasse a modificare la percezione sociale del fenomeno, nonché gli atteggiamenti e giudizi rispetto ad esso.

La Regione Emilia-Romagna, l'ANCI-Emilia-Romagna e le Associazioni antiviolenza, analizzando i risultati dell'indagine sulla violenza alle donne realizzata negli anni 1997-98 dalla Casa delle donne di Bologna in collaborazione con tutte le altre associazioni esistenti in regione, nonché i risultati della prima indagine ISTAT su violenze e molestie sessuali, ritengono opportuno uno sviluppo delle iniziative pubbliche e private per contrastare a tutti i livelli il fenomeno della violenza: a livello preventivo, conoscitivo, o di sostegno alle vittime di violenza.

Per tali ragioni, si ritiene opportuna l'attivazione di un "Progetto di contrasto alla violenza contro le donne in Emilia-Romagna", in cui siano incluse azioni, progetti o iniziative riconducibili alle cinque aree d'intervento individuate a livello internazionale come maggiormente significative e prioritarie, che abbia come finalità:

· raccordare e mettere in rete quanto c'è di operante per combattere la violenza, sia in ambito pubblico che privato;

· promuovere e stimolare l'assunzione di responsabilità rispetto al tema da parte di tutti i settori coinvolti, soprattutto in ambito pubblico (servizi sociali e sanitari, mondo giudiziario, forze dell'ordine, ecc.)

· promuovere la realizzazione di interventi in ognuna delle aree tematiche individuate a livello internazionale come necessarie per un approccio significativo al tema.

Tali tematiche si possono sintetizzare in:

· Supporto e protezione delle vittime
· Lavoro con gli aggressori
· Formazione
· Ricerca
· Informazione e sensibilizzazione.

Dato atto del ruolo attivo e propositivo che gli Enti locali hanno rivestito in tale settore, si ritiene di grande rilevanza che essi continuino a rivestire tale ruolo anche in futuro. Per tale ragione le specifiche iniziative del Progetto saranno promosse, gestite, valutate, in collaborazione con gli Enti locali.

Si ritiene inoltre opportuno che tutte le fasi relative al Progetto "Contrastare la violenza contro le donne" vadano monitorate da uno specifico gruppo di lavoro.

Tale gruppo sarà nominato entro due mesi dalla firma del presente Protocollo e sarà composto da referenti delle Associazioni del settore, da referenti degli Enti locali che realizzano interventi, da referenti della Regione Emilia-Romagna, individuate in modo da assicurare una presenza tendenzialmente bilanciata alle due componenti pubblico-privata.

2. AREA DEL DISAGIO

2.1. Abuso e maltrattamento

Considerare la violenza contro le donne come un problema di salute pubblica trova la sua giustificazione nelle caratteristiche peculiari del fenomeno stesso:

- alta incidenza e prevalenza in tutto il ciclo vitale della donna, in tutti gli strati socio-economici e in tutte le culture,
- gravità delle conseguenze psicofisiche sia a breve sia a lungo termine.

Le forme della violenza sono diverse: l'aborto e l'infanticidio selettivi, gli stupri, le molestie sessuali, la violenza domestica, le mutilazioni genitali e la prostituzione coatta sono solo alcuni esempi.

Anche se la violenza di genere è una causa importante di morbilità e mortalità, di solito non è considerata come un problema di salute pubblica. La ricerca della Banca mondiale (1994) stima che la violenza domestica sia responsabile della perdita di uno

su cinque giorni lavorativi delle donne in età riproduttiva.

Il sistema socio-sanitario ha un ruolo privilegiato nel riconoscimento della donna che subisce violenza e nel suo invio a una struttura che la possa accogliere adeguatamente.

Le donne che subiscono violenza interagiscono con le operatrici/tori del sistema sociosanitario in alcuni momenti nel corso della vita: ricerca di metodi anticoncezionali, controllo della gravidanza, assistenza nel parto, cure per le/i loro bambine/i, malattie acute e croniche. L'esperienza all'estero ha dimostrato che questo contatto con i servizi è molto importante per la donna che subisce violenza in quanto può rappresentare un primo passo verso un cambiamento della sua situazione.

Le donne che non possono o non vogliono cercare aiuto nelle forze dell'ordine o in altre istituzioni possono ammettere la presenza di violenza nelle loro

vite se una operatrice/tore socio-sanitario interagisce con loro in un ambiente accogliente, sicuro e in privato. Diversamente da quanto atteso, le ricerche condotte in questo ambito hanno evidenziato che le donne ammettono la situazione di violenza subita se ricevono domande dirette e non giudicanti.

2.1.1. Situazione epidemiologica

Nella letteratura l'aggettivo "sommerso" è sempre associato al fenomeno, ad indicare appunto come la sua reale diffusione nel mondo sia ancora lontana dall'essere stimata.

I dati attualmente disponibili provengono per lo più da ricerche condotte nei paesi occidentali industrializzati.

USA Almeno 1,8 milioni di donne vengono picchiate ogni anno negli USA (Straus e Gelles, 1980). Su un campione di 2.143 coppie sposate o conviventi il 28% riferisce almeno un episodio di violenza fisica (Straus e Gelles, 1986). La prevalenza del maltrattamento durante la gravidanza varia dall'1 al 17% (Campbell *et al.,* 1992).

Canada Su un campione di 12.300 donne, il 28% riferisce episodi di violenza, di cui il 20% durante la gravidanza. Una donna su 4 riferisce di aver subito violenza dal *partner* attuale o precedente (Statistica Canada, 1990).

Olanda Su un campione di 1.016 donne tra i 20 e i 60 anni, il 20,8% ha subito violenze fisiche all'interno di relazioni eterosessuali (Romkens, 1989).

Inghilterra Una donna su 10 riferisce di aver subito qualche forma di violenza fisica all'interno di rapporti di coppia (Mirrlees-Black, 1995).

Per quanto riguarda l'Italia, non esistono ricerche di livello nazionale sulla violenza domestica; disponiamo invece di dati nazionali su violenze e molestie sessuali, e di dati locali sulla violenza domestica.

La ricerca su violenze e molestie sessuali realizzata dall'ISTAT nel 1998 comprende un'ampia gamma di forme di aggressione sessuale contro le donne: dalle molestie agli atti di esibizionismo, ai ricatti sessuali sul lavoro fino alla violenza, tentata o consumata. È una ricerca di grande rilievo perché fornisce dati raccolti su un campione rappresentativo della popolazione nazionale.

Da questa ricerca emerge che oltre la metà del campione ha subito almeno un tipo di molestia sessuale nella sua vita, e che circa 4 donne su cento hanno subito uno stupro tentato e/o consumato.

In Emilia-Romagna si riscontra la percentuale più alta di donne che hanno subito almeno una forma di aggressione fisica o di violenza (59,7%), e il 5,5% ha subito uno stupro tentato e/o consumato.

Per quanto riguarda la violenza domestica, disponiamo dei dati raccolti dalle Case e dai Centri antiviolenza della regione Emilia-Romagna, che hanno il limite di essere riferiti non ad un campione rappresentativo di popolazione, ma ad un gruppo autoselezionato costituito appunto dalle donne che vi si

sono rivolte. In totale nel solo 1997, si sono rivolte ai Centri denunciando problemi di violenza 1.422 donne, che nell'88% dei casi hanno subito forme diverse di violenza domestica, principalmente ad opera del *partner* o ex *partner*. Tra queste, 125 si sono rivolte ad un Pronto Soccorso, a psicologhe, 41 a psichiatri e 29 a medici di base. Le donne che hanno problemi di violenza in regione sono sicuramente molte di più e potrebbero anche presentare caratteristiche diverse.

Le conseguenze della violenza sulla salute delle donne sono state messe in risalto inizialmente da psicologi e psichiatri, che notavano una relazione tra i disturbi delle loro pazienti e le violenze, soprattutto sessuali, subite da queste durante l'infanzia. Successivamente, la stessa osservazione è stata fatta da urologi, ginecologi e gastroenterologi. L'OMS ha finanziato una ricerca, tuttora in corso, per studiare in tutti i continenti e in diverse culture gli effetti sanitari che le varie forme di violenza producono sulle donne. L'Italia è stata scelta quale paese campione per l'Europa.

Numerosi studi epidemiologici, e i primi risultati della ricerca dell'OMS, hanno messo in evidenza la stretta relazione tra stato di salute e violenza subita; in particolare si è dimostrata una più frequente associazione tra violenza e sintomi gastrointestinali.

In Italia una ricerca specifica ha rilevato su pazienti con disturbi cronici gastrointestinali una prevalenza di violenza del 25%. Inoltre, nel gruppo di donne oggetto della ricerca si registra una tendenza a manifestare più sintomi se la violenza è stata perpetrata durante l'infanzia. I risultati clinici indicano la necessità di poter rilevare la violenza subita, soprattutto per i bambini, attraverso segni indiretti fisici e comportamentali, e pertanto "ne deriva la necessità di informare ed insegnare ai medici specialisti, ma soprattutto ai medici di base, a riconoscere i segni indiretti di una violenza subita".

Tale necessità è stata evidenziata da una ricerca su medici di base, di Pronto Soccorso ed altri operatori socio-sanitari di Bologna, da cui risulta che il 60% dei medici di base, il 45% dei medici di Pronto Soccorso, e il 37% degli operatori di poliambulatorio dichiarano di non aver mai incontrato nella loro vita professionale casi di vittime di violenza.

2.1.2. Le risorse

- Le Case e i Centri antiviolenza in Emilia-Romagna

Città	*Casa o Centro antiviolenza*
Bologna	Casa delle donne per non subire violenza
	SOS Donna
	UDI Gruppo giustizia
Cesena	Associazione Telefono Donna
Faenza	SOS Donna
Ferrara	Telefono donna - Centro donne e giustizia
Forlì	Filo Donna

Imola	Centro donne e giustizia Associazione La cicoria
Modena	Centro donne e giustizia Associazione Gruppo contro la violenza alle donne
Parma	Associazione Centro antiviolenza
Piacenza	Telefono rosa
Ravenna	Gruppo giustizia Linea rosa
Reggio Emilia	Casa delle donne

- Supporto psicoterapico in virtù della collaborazione fra la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna e l'Ambulatorio Donne presso la Clinica Psichiatrica II dell'Università degli studi di Bologna.
- Gruppi selezionati di operatrici/tori sensibilizzati al problema (interesse personale e/o corsi di formazione realizzati negli anni scorsi a cura di Centri antiviolenza o anche di enti pubblici).

2.1.3. Individuazione degli obiettivi e delle strategie di intervento

Obiettivo generale

L'eliminazione per gradi del fenomeno della violenza contro le donne implica il contemporaneo coinvolgimento di strutture, operatori e programmi in diversi ambiti: politico, educativo, sociale e sanitario.

Una strategia di rete diventa pertanto strumento indispensabile.

Nello specifico dell'ambito socio-sanitario si individuano quali obiettivi prioritari:

Obiettivi	*Azioni*	*Indicatori*
• Riconoscere la violenza contro la donna	• Riconoscimento della reale diffusione del fenomeno, che implica la promozione di progetti di ricerca specifici finalizzati all'individuazione della sua incidenza e prevalenza • Riconoscimento del fenomeno come problema di salute pubblica che richiede una formazione specifica delle/degli operatrici/tori socio-sanitarie/i • Riconoscimento della gravità delle conseguenze sulla salute psicofisica tramite ulteriori progetti di ricerca all'interno dei servizi socio-sanitari • Riconoscimento delle strutture presenti sul territorio che si occupano del fenomeno, al fine di sviluppare un lavoro coordinato di rete	• N. di iniziative di formazione attivate per operatrici/tori sanitarie/i • N. di iniziative di formazione attivate dalle/dagli operatrici/tori della rete (sanitari, sociale, enti locali, associazioni di volontariato)
• Implementare la ricerca nell'ambito della violenza domestica	• Sviluppo di ricerche per stabilire, fra tutte le donne che subiscono violenza e che si presentano ai servizi socio-sanitari, in che proporzione si rivolgono ai diversi *setting* clinici (Pronto Soccorso, consultori familiari, clinica ostetrica, medico di base, ecc.) • Sviluppo di ricerche per tentare di stabilire il profilo descrittivo dei sintomi tipici che presentano le donne che subiscono violenza domestica, nei diversi ambiti clinici (includendo salute mentale, conseguenze ostetriche e ginecologiche)	• N. di rapporti provenienti dalle ricerche sul fenomeno realizzate nelle varie Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna

LA CASA SUL FILO
Identità, differenza e relazioni di genere.
Un CD ROM per la scuola

È del 13 gennaio 2000 la firma, presso la Regione Emilia-Romagna, di un Protocollo di Intesa tra Regione, Province, Comuni e Associazioni che si occupano di violenza contro le donne in Emilia-Romagna.

Il Protocollo sostiene un progetto, *Contrastare la violenza contro le donne,* articolato in cinque punti, dei quali uno, *Prevenzione e sensibilizzazione è* stato affidato, nella elaborazione, alla Commissione Pari Opportunità Mosaico Zona Bazzanese (consorzio per la gestione concordata di politiche di Pari Opportunità di 7 Comuni dell'area nord ovest della Provincia di Bologna).

L'affidamento dell'incarico fa seguito all'impegno profuso da anni dalla Commissione Pari Opportunità Mosaico nell'ambito dell'educazione alla differenza/relazione femminile-maschile attraverso il progetto pilota *Alla scoperta della differenza*, ed *è* stato assolto attraverso la realizzazione di uno strumento per l'educazione alla differenza/relazione femminile-maschile intesa come forma di prevenzione dei fenomeni di violenza di genere.

Il lavoro *è* stato realizzato da un gruppo misto formato da rappresentanti del gruppo di ricerca educativo, Progetto *Alla scoperta della differenza*, e da operatrici di alcune associazioni che lavorano nell'ambito dell'accoglienza e del sostegno a donne (e figlie e figli) vittime di violenza: Associazione Nondasola, - Reggio Emilia, Associazione La Cicoria - Imola, Associazione Casa delle donne per non subire violenza - Bologna, Associazione Donna Giustizia - Ferrara, Associazione Linea Rosa - Ravenna.

Lo strumento consiste in un CD ROM pensato principalmente per le/gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché per chi lavora in ambito educativo-formativo.

Il CD ROM ruota attorno a 33 parole chiave.

Raggruppamenti per ordine semantico delle parole chiave sono introdotti da una narrazione filmata: testimonianze di bambini, bambine, uomini e

donne raccolte in anni di lavoro educativo da un lato e di sostegno alle vittime di violenza dall'altro.

Per ognuna delle parole chiave viene poi offerta una lettura esplicativa organizzata su tre livelli: introduttivo, di approfondimento e relativo al problema della violenza di genere.

Ad ogni parola chiave sono poi connesse alcune *utilities*: un'antologia di citazioni di autrici e autori vari, alcune proposte didattiche differenziate per ordine e grado scolastici, una filmografia, una bibliografia tematica; una serie di documenti legislativi (solo per alcune parole), un indirizzario. Il tutto corredato da grafica appropriata a veicolare i contenuti all'interno della scuola e musiche composte appositamente.

A distanza di oltre un anno dalla prima presentazione e lungo il tragitto che ha visto interessate buona parte delle realtà territoriali, facenti capo ai Comuni capoluogo di Provincia, lo strumento del CD ROM non solo è stato apprezzato, ma è divenuto immediatamente occasione di confronto fra una metodologia didattica applicata al tema della differenza di genere. In questo senso la richiesta di completare la presentazione nelle ultime restanti realtà (Modena, Piacenza, Forlì), è obiettivo da realizzarsi entro l'anno 2003, per il quale la Regione Emilia-Romagna ha già impegnato i fondi necessari a garantire tale divulgazione.

Per riceverne copia contattare: Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna *Viale A. Moro, 21- Bologna* Tel. 051/6397497 Fax 051/6397075 E-mail: infanzia@regione.emilia-romagna.it

La fiducia tradita
Storie dette e raccontate di partner violenti

Tra le diverse iniziative promosse dall'Assessorato alle Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna ricordiamo l'indagine, di Carmine Ventimiglia, appena conclusa e pubblicata, finalizzata a ricostruire gli scenari delle violenze maschili nella relazione di coppia.

È stata una ricognizione, anche per chi l'ha svolta, complessa e in alcuni momenti anche emotivamente forte, forse perché per la prima volta era stata posta come centrale la figura maschile (che agisce violenza) e non quella femminile (che ne è il bersaglio).

Sono state raccolte testimonianze sia indirette sia dirette. Si tratta di circa mille pagine di storie vissute e raccontate, a partire dalle esperienze professionali, e non, di testimoni significativi e dai resoconti diretti di alcuni uomini e di alcune donne direttamente coinvolti. Sono storie di difficoltà, di delusioni ma anche di speranze e di ottimismo da parte di chi per professione e per impegno sociale ha a che fare più o meno quotidianamente con le violenze intrafamiliari e nella coppia.

Si parla di 70 interviste a testimoni significativi e di 23 contatti telefonici con 4 donne (vittime) e 14 uomini (violenti). Le ricostruzioni operate confermano quanto già noto, anche in ambito internazionale, a tutti coloro che per "vocazione" di ricerca, per competenze professionali o per responsabilità di governo locale sono chiamati a confrontarsi con tali problematiche. Sono ricostruzioni che attraversano trasversalmente, sia pure con spessori di problematicità inevitabilmente diversi e diversamente connotabili, un po' tutta la dimensione delle "questioni" che sottendono i "disordini" violenti e disfunzionali nelle relazioni di coppia a causa dei comportamenti maschili, e che producono esiti complessi sia sul piano della rappresentazione sociale degli stessi sia sul piano delle possibili politiche sociali da attivare.

Per informazioni: Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna *Viale A. Moro, 21- Bologna* Tel. 051/6397497 Fax 051/6397075
E-mail: infanzia@regione.emilia-romagna.it

Bibliografia

AA.VV.
1999 *Differenza di genere e politiche di sicurezza nelle Città europee,* Quaderni di Città sicure n. 17, Regione Emilia-Romagna.

Abram Daniela,
1996 *Riflessioni sulla violenza alle donne e diritto. Scarti, insufficienze e potenzialità,* in "Violenza alle donne. Cosa è cambiato?", Franco Angeli, Milano.

Arendt Hannah,
1996 Sulla violenza, Guanda, Parma.

Barbagli Marzio (a cura di),
1998 *Famiglie e politiche sociali in Emilia-Romagna,* Comune di Bologna.

Bascelli Elisabetta e Romito Patrizia,
2000 *L'intervento della polizia nei casi di maltrattamento domestico*, in "Violenza alle donne e risposte delle istituzioni", a cura di P. Romito, Franco Angeli, Milano.

Corti Ivanka,
1995 *Domestic violence viewed from State's Reports to Cedaw,* in "La violenza domestica: un fenomeno sommerso", a cura di ADMI (Associazione Donne Magistrato Italiane), Franco Angeli, Milano.

Creazzo Giuditta,
1998 *Violenza contro le donne: i dati delle Case e dei Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna,* in "Sicurezza e differenza di genere", Quaderni di Città sicure n. 14 b, Regione Emilia-Romagna.

Creazzo Giuditta ed Anna Pramstrahler (a cura di),
1999 *1 dati delle Case delle donne e dei Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna - anno 1997* - Rapporto finale di ricerca, Regione Emilia-Romagna.

Creazzo Giuditta,
2000 *1 luoghi dell'accoglienza*, in "Violenze alle donne e risposte delle istituzioni" a cura di P. Romito, Franco Angeli, Milano.
Eriksson Marianne,

Creazzo Giuditta (a cura di),
2002 *Violenze contro le donne e percorsi di uscita dalla violenza - I dati delle donne accolte dalle Case e dai Centri Antiviolenza della Regione Emilia-Romagna - anno 2000* - Rapporto finale di ricerca, Regione Emilia-Romagna.

1999 *Il rapporto europeo sulla violenza alle donne della Commissione sui diritti delle donne,* in "Zero Tolerance", Atti della Conferenza nazionale, Co-

mune di Bologna.

Finocchiaro Anna,
1999 *Impegni ed azioni del Governo italiano,* in "Zero Tolerance", Atti della Conferenza nazionale, Comune di Bologna.
Gonzo Lucia,
1997 *Violenza alle donne: la cultura dei medici e degli operatori,* Comune di Bologna.

Gonzo Lucia,
2000 *I servizi socio-sanitari a Bologna: dai risultati di una ricerca a un progetto di formazione,* in "Violenza alle donne e risposte delle istituzioni", a cura di P. Romito, Franco Angeli, Milano.

Grezzi Carmela,
1999 *Violenza contro le donne e Politiche sociali in Emilia Romagna,* in "Storie finite in una storia infinita", Atti del Convegno, a cura del Centro Donna Giustizia di Ferrara.

Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne di Bologna,
1988 *SOS DONNA* - Documentazione sulle Case delle donne maltrattate in Europa, Comune di Bologna.

Guarnieri Marisa,
1996 *La metodologia dell'accoglienza,* in "Violenza alle donne: cos'è cambiato?", Atti del Convegno, Franco Angeli, Milano.

Holloway Marguerite,
1994 *La salute delle donne: un problema globale,* in "Le scienze", n. 314.

Kelly Liz,
1999 *Le connessioni tra la violenza domestica e l'abuso sui figli*, in "Deve essere stata colpa mia", a cura del Gruppo sulla violenza ai minori, Bologna.

Lasagni Cristina (a cura di),
1995 *Quale diritto sul nostro corpo,* Quaderni d/D, supplemento al n. 19 de "Il Diritto delle donne", Regione Emilia-Romagna.

Maneri Marcello,
1998 *Gli allarmi sulle violenze sessuali nella stampa emiliano-romagnola.* I casi di Bologna e Rimini, in "Sicurezza e differenza di genere", Quaderni di Città sicure n. 14 b, Regione Emilia-Romagna.

Merelli Maria, Ruggerini Maria Grazia,
1999 *Sicurezza/insicurezza nelle donne migranti,* Quaderni di Città sicure n. 16, Regione Emilia-Romagna.

Paci Daniela e Romito Patrizia,
2000 *Trattamenti o mal-trattamenti? Gli operatori sociosanitari di fronte alle donne che hanno subito violenza,* in "Violenza alle donne e risposte delle istituzioni", a cura di P. Romito, Franco Angeli, Milano.

Pallotta Nadia,
1999 *Violenza e salute: quale relazione?,* in "Zero Tolerance", Atti della Conferenza nazionale, Comune di Bologna.

Piccone Stella Simonetta e Saraceno Chiara (a cura di),
1996 *Genere - La costruzione sociale del femminile e del maschile,* Il Mulino, Bologna.

Romanin Angela,
1999 *Lavorare per il vantaggio delle donne. La politica dell'accoglienza alla Casa delle donne,* in "Servizi di contrasto alla violenza nella famiglia: Centri antiviolenza" - CD rom del Convegno "Le famiglie interrogano le politiche sociali".

Romito Patrizia,
1994 *Violenza fisica e sessuale contro le donne e risposte dei servizi sociosanitari,* Rapporto di ricerca, Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia.

Romito Patrizia,
1996 *Ma perché non lo lascia? Pratiche sensate e domande inappropriate,* in "Violenza alle donne: cos'è cambiato?" Atti del Convegno, Franco Angeli, Milano.

Romito Patrizia,
1996-b *Violenza contro le donne: come cambia il senso comune,* in QE - Qualità Equità, n. 3.

Romito Patrizia e Gerin Daniela,
1997 *Quando il partner è violento,* in Famiglia Oggi, n. 1 - Dossier "Vincere la violenza è possibile", San Paolo Ed.

Romito Patrizia,
1999 *La risposta delle istituzioni sociali e sanitarie alla violenza contro le donne,* Rapporto finale di ricerca dell'iniziativa europea Daphne, Associazione culturale femminile La settima Onda, Trieste.

Romito Patrizia,
2000 *Introduzione: modi di conoscere e pratiche sociali*, in "Violenza alle donne e risposta delle istituzioni", a cura di Patrizia Romito, Franco Angeli, Milano.

Sabbadini Laura Linda,
1998 *La violenza sessuale nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini dell'Istat*, in "Zero Tolerance", Atti della Conferenza nazionale, 1998, Comune di Bologna.

Saulle Maria Rita,
1995 *La violenza domestica nel diritto internazionale e comunitario,* in "La violenza domestica: un fenomeno sommerso", Franco Angeli, Milano.

Selmini Rossella,

1998 *Differenza di genere, sicurezza e qualità della vita nelle Città europee*, in "Sicurezza e differenza di genere", Quaderni di Città sicure n. 14 b, Regione Emilia-Romagna.

Stefanizzi Sonia e Terragni Laura,
1993 *La violenza nel matrimonio a Milano. I risultati di una ricerca empirica*, in "Sociologia del Diritto", n. 3.

Terragni Laura,
1997 *Su un corpo di donna - Una ricerca sulla violenza sessuale in Italia*, Franco Angeli, Milano.

Tola Vittoria,
2000 *Risposte istituzionali alla violenza contro le donne in Italia*, in "Violenze alle donne e risposte delle istituzioni", a cura di Patrizia Romito, Franco Angeli, Milano.

Ventimiglia Carmine,
1996 *Nelle segrete stanze - Le donne tra silenzio e testimonianze*, Rapporto di ricerca, Provincia di Modena.

Ventimiglia Carmine,
1998 *Sicurezza e differenza di genere a Piacenza, Bologna e Ravenna*, in "Sicurezza e differenza di genere", Quaderni di Città sicure n. 14 b, Regione Emilia-Romagna.

Ventimiglia Carmine,
2002 *La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner violenti*, Franco Angeli, Milano.

Virgilio Maria,
1999 *L'elettività della legge: dentro e fuori il processo*, in "Zero Tolerance", Atti della conferenza nazionale, Comune di Bologna.

Virgilio Maria,
2000 *La violenza alle donne: risposte delle istituzioni dopo la legge contro la violenza sessuale*, in "Violenza alle donne e risposte delle istituzioni", a cura di P. Romito, Franco Angeli, Milano.

Welldon Estela,
1999 *La ripetizione dell'abuso e del maltrattamento da una generazione all'altra*, in "Sintomi, Corpo, Femminilità", Atti del Convegno, Clueb, Bologna.